

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 20 MARZO 2000

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 12

S O M M A R I O

A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1512	[4.3.0]
Programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 18 - Sud-Ovest Mantova ai sensi dell'art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell'art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59	652
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1513	[4.3.0]
Programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 11 - Naviglio Vacchelli ai sensi dell'art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell'art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59	652
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1514	[4.3.0]
Programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 21 - Revere ai sensi dell'art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell'art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59	653
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1515	[4.3.0]
Programma provvisorio di bonifica per l'area Mantovana del comprensorio gestito dal Consorzio Burana - Leo - Scoltenna - Panaro ai sensi dell'art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell'art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59	653

B) ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 25 FEBBRAIO 2000 - N. 4561	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità - Ordinanza contingibile e urgente ai sensi della l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni: «Misure urgenti di contenimento dell'influenza aviare nel territorio della Regione Lombardia»	654
ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 9 MARZO 2000 - N. 5909	[3.2.0]
Ordinanza contingibile e urgente ai sensi della l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni: «Misure urgenti di contenimento dell'influenza aviare nel territorio della Regione Lombardia»	656

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48436	[1.8.0]
Nomina del dott. Dario Brambilla quale componente effettivo del collegio dei revisori dei conti della Fondazione «Civiltà bresciana».	657
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48466	[4.7.0]
Modificazioni alla d.g.r. 41745 del 26 febbraio 1999 di istituzione della commissione per le politiche del lavoro ai sensi dell'art. 7, legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 così come modificato dalla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 5	657
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48469	[5.1.1]
Legge regionale 30 novembre 1982, n. 66. Piano di riparto relativo alle richieste di contributi pervenute nell'anno 1999	657
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48471	[3.1.0]
Attuazione alla d.g.r. 30 luglio 1999 n. 44619 «Conferma dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari per handicappati, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti richiesti e determinazione dei volumi massimi di attività per l'anno 1999». Secondo provvedimento.	660

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nome

4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro

5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48485	[4.3.0]	
Approvazione disposizioni e procedure concernenti «Normative per i controlli sugli oli di oliva extravergini e vergini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta e disposizioni e procedure per l'iscrizione all'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini - sezione della Regione Lombardia»		661
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48490	[4.3.0]	
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 38, l.r. 26 novembre 1984, n. 59: «Riordino dei consorzi di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni		665
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48496	[4.3.2]	
Approvazione delle modifiche e integrazioni alla circolare n. 26/96 applicativa del Reg. CE 950/97 (ex Reg. CEE n. 2328/91) approvata con d.g.r. 8 agosto 1997 n. 6/30770, in materia di piani di miglioramento aziendale riguardanti il settore lattiero-caseario		667
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48505	[4.6.4]	
Legge regionale 27 giugno 1988, n. 36, art. 6 - Titolo IV - Assegnazione contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi inerenti le domande inoltrate nel 1999 (parte) - Integrazioni alla d.g.r. 47530 del 29 dicembre 1999		668
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48509	[4.6.4]	
Programma esecutivo annuale dei progetti con finanziamento pubblico-privato di cui al punto 5.3.3 della d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999 «Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia - triennio 1999-2001» - Anno 2000		674
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48517	[5.2.2]	
Legge regionale 29 Ottobre 1996, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». Conferimento alle province e ai comuni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e demanio delle acque interne		675
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48518	[5.2.2]	
Conferimento alle province delle funzioni e dei compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo. Legge regionale 29 ottobre 1996 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»		676
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48526	[5.3.0]	
Approvazione della Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale (l.r. 21 ottobre 1998, n. 21, art. 5)		677
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48527	[5.3.4]	
Controllo dei gas di scarico degli autoveicoli. Campagna 2000.		681
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48535	[5.3.1]	
Presa d'atto delle determinazioni assunte in merito alle modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli, nel rispetto dell'Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato con d.p.r.l. 8 aprile 1994, n. 58521		682
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48591	[5.3.4]	
Modifica alla d.g.r. n. 47747 del 14 gennaio 2000. Attività di progetto 6.1.3., «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque», contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche», e alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento»		685
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48592	[5.3.4]	
L.r. 10 settembre 1984, n. 53. Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche. Attuazione attività di progetto 6.1.3., «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque». 2ª fase. Modifiche alle deliberazioni n. 6/37688 del 24 luglio 1998 e n. 6/40146 del 3 dicembre 1998, concernenti l'approvazione del 1° e 2° programma 1998.		686
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48657	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione e Lavoro (l. 390/91) - 7° Provvedimento		687
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48658	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Tutela Ambientale (l. 662/96) - 8° Provvedimento		687
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48659	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Tutela Ambientale (l. 135/97) - 9° Provvedimento		688
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48660	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, ai sensi dell'art. 36, settimo comma quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione e Lavoro - 1° Provvedimento		688

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

5.2.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Navigazione e porti lacuali

5.3.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COMUNICATO REGIONALE 6 MARZO 2000 – N. 55	[5.1.3]	
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile – Incarichi di collaudo assegnati il 23 e il 25 febbraio 2000		689
COMUNICATO REGIONALE 15 MARZO 2000 – N. 60	[4.3.2]	
Comunicato della Direzione Generale Agricoltura – Criteri per l'attribuzione ai produttori delle quote latte assegnate alla Lombardia		690

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 11 GENNAIO 2000 – N. 269	[3.1.0]	
Direzione Generale Interventi Sociali – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Villa Sacro Cuore – Coniugi Preyer», con sede legale in comune di Casalmorano (CR), in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22 – Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato		693
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000 – N. 4733	[3.2.0]	
Direzione Generale Sanità – Regole generali per l'utilizzo della versione italiana dell'ICD-9-CM 1997 e per la corretta selezione e codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera. Modifica del d.d.g. n. 64001 del 6 luglio 1998		693

F) DECRETI DEI DIRIGENTI SERVIZI GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENTE SERVIZIO GIUNTA REGIONALE 1 MARZO 2000 – N. 5016	[2.1.0]	
Direzione Bilancio e Controllo di Gestione – Prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni. Il provvedimento		698

G) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale: Atto di promuovimento del giudizio della Corte

CORTE COSTITUZIONALE 5 MAGGIO 1999 – N. 101		
Ordinanza n. 101 emessa il 5 maggio 1999 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 17 febbraio 2000) dal T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da Saponi Carlo ed altra c/comune di Milano ed altro		698

A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2000011]

[4.3.0]

D.C.R. 16 FEBBRAIO 2000 – N. VI/1512**Programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 18 – Sud-Ovest Mantova ai sensi dell'art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell'art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59**

Presidenza del Presidente Morandi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1995, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 novembre 1984, n. 59, «Riordino dei consorzi di bonifica, così come modificata dalla l.r. 25 maggio 1989, n. 18») che stabilisce che nelle more dell'approvazione del programma generale di bonifica i consorzi predispongano programmi provvisori di bonifica;

Visti gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) in merito alle procedure di adozione e approvazione dei programmi di bonifica;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 18 aprile 1996 n. 6/11982 (Approvazione dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica.);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 9 luglio 1999 n. 6/44128 con la quale viene approvato il (Documento direttore per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale.);

Vista la deliberazione del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Sud-Ovest Mantova del 30 marzo 1999 n. 281 con la quale è stato approvato il programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 18 Sud-Ovest Mantova;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 1999 n. 6/47678;

Preso atto che il presidente del consorzio con dichiarazione inviata alla direzione generale agricoltura con nota n. 617 del 27 luglio 1999, agli atti della stessa direzione generale, attesta quanto segue:

- l'adozione del programma provvisorio di bonifica, effettuata con la deliberazione sopracitata, è stata pubblicizzata mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sui quotidiani «La Gazzetta di Mantova» e «La Voce di Mantova», nell'albo del consorzio e dei comuni territorialmente interessati;

- la suddetta deliberazione di adozione del programma, unitamente alla documentazione relativa, è stata depositata in pubblica visione presso la segreteria del Consorzio di bonifica Sud-Ovest Mantova e presso il servizio tecnico amministrativo provinciale (STAP) di Mantova per trenta giorni consecutivi a partire dal 21 aprile 1999;

- entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito non sono state presentate osservazioni e opposizioni;

Considerato che:

- il suddetto programma è stato predisposto tenendo conto dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica;

- sulla base del succitato articolo 9, della l.r. 59/1984, il Consiglio Regionale delibera l'approvazione dei programmi di bonifica decidendo sulle eventuali osservazioni;

Valutato che il programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 18 Sud-Ovest Mantova è in linea con gli obiettivi regionali in materia di bonifica, irrigazione e territorio rurale, così come contenuti anche nel «documento direttore per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale», e che nei confronti dello stesso programma non sono state presentate opposizioni e osservazioni;

Udita la relazione della IV commissione consiliare «Sviluppo economico»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare la deliberazione del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Sud-Ovest Mantova del 30 marzo 1999 n. 281 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*) (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2000012]

[4.3.0]

D.C.R. 16 FEBBRAIO 2000 – N. VI/1513**Programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 11 – Naviglio Vacchelli ai sensi dell'art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell'art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59**

Presidenza del presidente Morandi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1995, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 novembre 1984, n. 59 «Riordino dei consorzi di bonifica, così come modificata dalla l.r. 25 maggio 1989, n. 18») che stabilisce che nelle more dell'approvazione del programma generale di bonifica i consorzi predispongano programmi provvisori di bonifica;

Visti gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) in merito alle procedure di adozione e approvazione dei programmi di bonifica;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 1996 n. 6/11982 (Approvazione dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica.);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 9 luglio 1999 n. 6/44128 con la quale viene approvato il (Documento direttore per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale);

Vista la deliberazione del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli del 16 luglio 1999 n. 1 con la quale è stato approvato il programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 11 Naviglio Vacchelli;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 1999 n. 6/47518;

Preso atto che il segretario del consorzio con dichiarazione inviata alla direzione generale agricoltura con nota n. 626 del 4 novembre 1999, agli atti della stessa direzione generale, attesta quanto segue:

- l'adozione del programma provvisorio di bonifica, effettuata con la deliberazione sopracitata, è stata pubblicizzata mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 in data 18 agosto 1999, sul quotidiano «La Provincia» dello stesso giorno e sul periodico «Cronaca Padana» del 23 agosto 1999;

- per trenta giorni, a decorrere dal 18 agosto 1999, è stato pubblicato avviso dell'avvenuta adozione del programma provvisorio di bonifica agli albi dei comuni del comprensorio e a quello del consorzio;

- la suddetta deliberazione di adozione del programma, unitamente alla documentazione relativa, è stata depositata in pubblica visione presso la segreteria del Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli e presso il servizio tecnico amministrativo provinciali (STAP) della provincia di Cremona per trenta giorni consecutivi a partire dal 18 agosto 1999;

- entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito non sono state presentate osservazioni e opposizioni;

Considerato che:

- il suddetto programma è stato predisposto tenendo conto dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica;

- sulla base del succitato articolo 9 della l.r. 59/1984 il Consiglio Regionale delibera l'approvazione dei programmi di bonifica decidendo sulle eventuali osservazioni;

Valutato che il programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 11 Naviglio Vacchelli è in linea con gli obiettivi regionali in materia di bonifica irrigazione e territorio rurale, così come contenuti anche nel «documento direttore per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale», e che nei confronti dello stesso programma non sono state presentate opposizioni e osservazioni;

Udita la relazione della IV commissione consiliare «Sviluppo economico»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare la deliberazione del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli del 16 luglio 1999 di

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio Regionale.

cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*) (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio Regionale.

[BUR2000013]

[4.3.0]

D.C.R. 16 FEBBRAIO 2000 – N. VI/1514

Programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 21 – Revere ai sensi dell'art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell'art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59

Presidenza del Presidente Morandi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1995, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 novembre 1984, n. 59 «Riordino dei consorzi di bonifica, così come modificata dalla l.r. 25 maggio 1989, n. 18») che stabilisce che nelle more dell'approvazione del programma generale di bonifica i consorzi predispongano programmi provvisori di bonifica;

Visti gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) in merito alle procedure di adozione e approvazione dei programmi di bonifica;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 1996 n. 6/11982 (Approvazione dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica.);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 9 luglio 1999 n. 6/44128 con la quale viene approvato il (Documento direttore per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale);

Vista la deliberazione del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica di Revere del 5 marzo 1999 n. 1/644/VIII con la quale è stato approvato il programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 21 Revere;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 14 gennaio 2000 n. 6/47742;

Preso atto che il Presidente del consorzio con dichiarazione inviata alla direzione generale agricoltura con nota n. 1923/212 del 6 luglio 1999, agli atti della stessa direzione generale, attesta quanto segue:

– l'adozione del programma provvisorio di bonifica, effettuata con la deliberazione sopracitata, è stata pubblicizzata mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 in data 14 aprile 1999, sui quotidiani «La Voce di Mantova» e «La Gazzetta di Mantova» dello stesso giorno;

– per trenta giorni, a decorrere dal 14 aprile 1999, è stato pubblicato avviso dell'avvenuta adozione del programma provvisorio di bonifica agli albi dei comuni del comprensorio e a quello del consorzio;

– la suddetta deliberazione di adozione del programma, unitamente alla documentazione relativa, è stata depositata in pubblica visione presso la segreteria del Consorzio di bonifica di Revere e presso il servizio tecnico amministrativo provinciali (STAP) della provincia di Mantova per trenta giorni consecutivi a partire dal 14 aprile 1999;

– entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito non sono state presentate osservazioni e opposizioni;

Considerato che:

– il suddetto programma è stato predisposto tenendo conto dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica;

– sulla base del succitato articolo 9, della l.r. 59/1984, il Consiglio Regionale delibera l'approvazione dei programmi di bonifica decidendo sulle eventuali osservazioni;

Valutato che il programma provvisorio di bonifica del comprensorio n. 21 Revere è in linea con gli obiettivi regionali in materia di bonifica irrigazione e territorio rurale, così come contenuti anche nel «documento direttore per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale», e che nei confronti dello stesso programma non sono state presentate opposizioni e osservazioni;

Udita la relazione della IV commissione consiliare «Sviluppo economico»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare la deliberazione del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica di Revere del 5 marzo 1999 n. 1/644/VIII di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*) (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio Regionale.

[BUR2000014]

[4.3.0]

D.C.R. 16 FEBBRAIO 2000 – N. VI/1515

Programma provvisorio di bonifica per l'area Mantovana del comprensorio gestito dal Consorzio Burana – Leo – Scoltenna – Panaro ai sensi dell'art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell'art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59

Presidenza del presidente Morandi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1995, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 novembre 1984, n. 59 «Riordino dei consorzi di bonifica, così come modificata dalla l.r. 25 maggio 1989, n. 18») che stabilisce che nelle more dell'approvazione del programma generale di bonifica i consorzi predispongano programmi provvisori di bonifica;

Visti gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) in merito alle procedure di adozione e approvazione dei programmi di bonifica;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 1996 n. 6/11982 (Approvazione dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica.);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 9 luglio 1999 n. 6/44128 con la quale viene approvato il (Documento direttore per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale);

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Burana – Leo – Scoltenna – Panaro del 26 febbraio 1999 n. 2 con la quale è stato approvato il programma provvisorio di bonifica per l'area mantovana del comprensorio gestito dallo stesso consorzio;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 14 gennaio 2000 n. 6/47743;

Preso atto che il presidente del consorzio con dichiarazioni inviate alla direzione generale agricoltura con note n. 5763 del 7 maggio 1999 e n. 8747 del 5 luglio 1999, agli atti della stessa direzione generale, attesta quanto segue:

– l'adozione del programma provvisorio di bonifica, effettuata con la deliberazione sopracitata, è stata pubblicizzata mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su due quotidiani più diffusi nel comprensorio, sugli albi dei comuni territorialmente interessati e sull'albo del consorzio;

– la suddetta deliberazione di adozione del programma, unitamente alla documentazione relativa, è stata depositata in pubblica visione presso la segreteria del Consorzio di bonifica di Burana – Leo – Scoltenna – Panaro e presso il servizio tecnico amministrativo provinciali (STAP) della provincia di Mantova per trenta giorni consecutivi a partire dal 7 aprile 1999;

– entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito non sono state presentate osservazioni e opposizioni;

Considerato che:

– il suddetto programma è stato predisposto tenendo conto dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica;

– sulla base del succitato articolo 9, della l.r. 59/1984, il Consiglio Regionale delibera l'approvazione dei programmi di bonifica decidendo sulle eventuali osservazioni;

Valutato che il programma provvisorio di bonifica dal Consorzio di bonifica Burana – Leo – Scoltenna – Panaro è in linea con gli obiettivi regionali in materia di bonifica irrigazione e territorio rurale, così come contenuti anche nel «do-

cumento direttore per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale» e che nei confronti dello stesso programma non sono state presentate opposizioni e osservazioni;

Udita la relazione della IV commissione consiliare «Sviluppo economico»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Burana – Leo – Scoltenna – Panaro del 26 febbraio 1999 n. 2 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*) (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio Regionale.

B) ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

[BUR2000015]

[3.2.0]

O.P.G.R. 25 FEBBRAIO 2000 – N. 4561

Direzione Generale Sanità – Ordinanza contingibile e urgente ai sensi della l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni: «Misure urgenti di contenimento dell'influenza aviaria nel territorio della Regione Lombardia»

L'ASSESSORE ALLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con r.d. n. 1265/34;

Vista la l.r. 24 giugno 1988, n. 34 «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia»;

Visto il d.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 «Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria»;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali»;

Vista la nota della Regione Lombardia prot. H1.1999.0069751 del 22 dicembre 1999 concernente misure urgenti nei confronti della Influenza Aviaria;

Viste le disposizioni del dirigente del Dipartimento Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità, del 29 dicembre 1999, n. 600.6/24461/81N/3431 e del 14 gennaio 2000 prot. n. 600.6/24461/57N/139;

Ritenuto indispensabile, in considerazione dell'entità dell'epizootia e della consistenza del patrimonio avicolo regionale, **adottare misure rafforzative ed integrative** rispetto a quanto già disposto dal Ministero della sanità;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e considerati i fattori di rischio di diffusione del contagio evidenziati negli ultimi focolai di influenza aviaria;

Ritenuto di dover integrare le misure già previste dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1587 del 25 gennaio 2000 anche al fine di individuare le zone e le condizioni in cui consentire il riaccasamento;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità;

Ritenuto pertanto di proporre l'adozione urgente, ai sensi della l.r. 26 ottobre 1981 n. 64, delle misure dettagliate nel dispositivo del presente atto;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia del 10 luglio 1995, n. 62696 concernente «Delega di firma all'Assessore regionale alla Sanità Sig. Carlo Borsani, di atti di competenza del presidente della Giunta Regionale.»

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ordina

1) Per un periodo di 30 giorni, nel territorio della Regione Lombardia è vietato:

- lo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli nelle province interessate da focolai di influenza aviaria;
- lo spostamento di volatili o altri uccelli, provenienti da province sedi di focolaio e destinati a fiere, mercati, esposizioni e raduni;
- lo svolgimento del commercio ambulante di volatili e altri uccelli e l'immissione di animali selvatici delle specie sensibili, salvo che per i territori liberi da misure di polizia veterinaria delle province: Sondrio, Varese, Lecco, Lodi, Pavia, Como, e Milano limitatamente ai territori delle AA.SS.LL. di Milano 1, Milano 3 e Milano Città;

2) Per un periodo di 30 giorni, nel territorio della Regione Lombardia il commercio e lo spostamento degli animali da

riproduzione e da ingrasso, destinati agli allevamenti rurali, sono soggetti alle disposizioni previste dalla Nota Ministeriale del 14 gennaio 2000 prot. n. 600.6/24461/57N/139 per lo spostamento di «pollastre», ad eccezione del vincolo sanitario a destino e della relativa ispezione veterinaria con prelievo di campioni dopo 15 giorni dall'arrivo.

3) Nel territorio della Regione Lombardia, in caso di focolaio di influenza aviaria deve essere individuata:

- una zona di protezione del raggio di tre chilometri dal focolaio, che deve di norma interessare l'intero territorio comunale sede dello stesso;
- una zona di sorveglianza del raggio di almeno 10 chilometri dal focolaio, che deve di norma comprendere l'intero territorio dei comuni interessati;

4) I provvedimenti di istituzione di zone di sorveglianza sono revocati dopo che sia trascorso almeno un mese dall'estinzione dell'ultimo focolaio verificatosi sul territorio provinciale e in assenza, a livello provinciale, di territori interessati da provvedimenti di istituzione di zone di protezione ai sensi del d.P.R. 656/96, e sentito il Servizio Veterinario regionale che valuta l'andamento epidemiologico dell'infezione;

5) Ai sensi della nota n. 600.6/24461/57N/139 del 14 gennaio 2000 del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, è consentito il **riaccasamento, a partire dal 10 aprile 2000**, nei territori della provincia di Mantova interessati da provvedimenti di istituzione di zone di sorveglianza ai sensi del d.P.R. 656/96, purché in **tutte queste ZONE** vengano rispettate le seguenti disposizioni:

a) **Tutti gli animali** sensibili previsti dall'art. 2 - comma 2 del d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, con esclusione dei ratti, presenti in **allevamenti da carne** devono essere **macellati o abbattuti da almeno 30 giorni**;

b) Ai sensi dell'art. 2 - comma 2 della l. 218/88, l'autorità sanitaria dispone l'abbattimento degli animali sani recettivi di cui al precedente punto a) che risultano essere di età inferiore a quelle sotto riportate ed a condizione che si sia già proceduto alla macellazione di tutti gli animali di età superiore:

- broilers 5 settimane per le femmine; 6 settimane per i maschi
- tacchini maschi 16 settimane
- tacchini femmine 12 settimane
- faraone 10 settimane
- anatre 10 settimane per i maschi; 8 settimane per le femmine
- quaglie 4 settimane
- fagiani 15 settimane
- pernici 12 settimane

c) Tutti gli animali sensibili presenti in allevamenti di galline ovaiole da riproduzione in deposizione devono essere macellati o abbattuti almeno 30 giorni prima dell'accasamento;

d) L'autorità sanitaria dispone la macellazione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della l. 218/88, delle galline ovaiole (uova da consumo) di età inferiore a 75 settimane ed a condizione che si sia già proceduto alla macellazione di tutti gli animali di età superiore;

e) Gli allevamenti di riproduttori e di pollastre di galline ovaiole sono stati sottoposti con esito favorevole ad almeno 2 accertamenti sierologici a distanza di almeno 15 giorni, in caso di esito sfavorevole gli animali saranno considerati sospetti di contaminazione e dovranno essere abbattuti e distrutti;

f) Alle stesse condizioni di cui al comma e) sono soggetti i ratti;

g) I proprietari di animali sensibili di cui all'art. 2 - comma 2 del d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, allevati per autoconsumo, che non abbiano proceduto alla loro macellazione entro 30 giorni dalla data in vigore del presente provvedimento devono:

- 1) segnalare all'autorità sanitaria il possesso di animali sensibili di cui al precedente articolo;
- 2) segnalare immediatamente alla autorità sanitaria ogni cambiamento dello stato di salute degli animali in loro possesso;
- 3) mantenere gli animali in pollai chiusi, evitando qualsiasi forma di libertà e di contatto con uccelli selvatici;

Le AA.SS.LL. in collaborazione con le Amministrazioni lo-

cali interessate dovranno attivare opportuni canali di informazione per informare gli interessati delle misure di cui al presente punto.

6) Nelle zone di sorveglianza indicate al punto 5), l'introduzione di volatili destinati all'accasamento è consentita solamente previa individuazione degli **allevamenti ritenuti idonei** dalla competente autorità regionale.

A tal fine:

- gli interessati devono inoltrare formale richiesta all'A.S.L. di destinazione che provvede a trasmetterla alla Regione unitamente al parere di competenza;
- gli animali devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - aver superato favorevolmente un controllo sierologico, su 20 campioni, effettuato da non più di 15 gg;
 - essere stati sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il carico;
 - appartenere allo stesso sesso, se destinati alla produzione di carne;
 - essere scortati da regolare certificazione veterinaria;
 - essere inviati in vincolo sanitario;
 - essere sottoposti, a destinazione, a controllo sierologico su almeno 20 soggetti, trascorsi 15 giorni dall'arrivo.

• **GLI ALLEVAMENTI** devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere **vuoti da almeno 60 gg.**
- essere stati lavati e disinfettati in modo idoneo;
- distare almeno 500 metri da altri allevamenti in attività. Per gli allevamenti situati a distanze minori l'introduzione degli animali deve avvenire contemporaneamente;
- siano in atto misure di contenimento dei rischi o di biosicurezza (recinzioni, ostacoli artificiali o naturali all'ingresso di animali o persone, impianti di lavaggio e disinfezione, passaggi obbligatori ecc.).

7) Su tutto il territorio della Regione, in attuazione delle misure igieniche integrative previste alle pagine 10, 11 e 12 delle disposizioni del dirigente del Dipartimento Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità, del 29 dicembre 1999, n. 600.6/24461/81N/3431 e del 14 gennaio 2000 prot. n. 600.6/24461/57N/139:

a) i responsabili degli impianti dove vengono allevati, commercializzati, macellati o comunque detenuti anche temporaneamente animali delle specie sensibili o loro prodotti devono provvedere alla disinfezione e, quando necessario, al lavaggio di qualsivoglia automezzo, nonché delle attrezzature connesse, in entrata ed in uscita dai propri impianti;

b) le A.S.L. territorialmente competenti notificheranno l'obbligo di cui al punto a) mediante un incarico formale;

c) i responsabili degli impianti rilasceranno, a comprova dell'effettuazione delle operazioni di cui al punto a), apposita dichiarazione che dovrà scortare l'automezzo ed essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza lungo il percorso e a destinazione;

d) agli obblighi previsti al punto a) e c) sono tenuti anche i titolari degli automezzi che a qualunque titolo devono entrare negli allevamenti delle specie sensibili;

e) i responsabili degli impianti di cui al punto a) prima di consentire l'ingresso nei propri impianti di automezzi devono accertarsi dello stato di pulizia e dell'avvenuta disinfezione provvedendo ad esigere la dichiarazione di cui al punto c) e a conservarla per un periodo di 3 mesi.

8) Come disposto dall'art. 5 - comma 2 del d.m. 20 luglio 1989, n. 298, il valore degli animali abbattuti, per i quali non è prevista la valutazione sui Bollettini ISMEA, viene stimato dalla Commissione così costituita:

- Dr. Cesare Bonacina;
- Dr. Paolo Antonioli
Funzionario Direzione Generale Sanità
- Dr. ssa Maurizia Domenichini
Segretaria
- Dr. Aldo Deias
Funzionario Direzione Generale Agricoltura
- Due rappresentanti nominati dall'Associazione Italiana Allevatori.

9) Ai trasgressori delle norme previste dalla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 comma 3 della legge 2 giugno 1988 n. 218.

10) Il presente atto entra immediatamente in vigore, avrà validità tre mesi e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La precedente Ordinanza n. 1587 del 25 gennaio 2000 è revocata.

per il presidente
l'assessore: Carlo Borsani

[BUR2000016]

[3.2.0]

O.P.G.R. 9 MARZO 2000 – N. 5909

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi della l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni: «Misure urgenti di contenimento dell'influenza aviaria nel territorio della Regione Lombardia»

L'ASSESSORE ALLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il t.u. ll. ss. approvato con r.d. n. 1265/34;

Vista la l.r. 24 giugno 1988, n. 34 «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari della Regione Lombardia»;

Visto il d.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi sociali»;

Vista la nota della Regione Lombardia prot. H1.1999.0069751 del 22 dicembre 1999 concernente misure urgenti nei confronti della influenza aviaria;

Viste le disposizioni del dirigente del Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, del 29 dicembre 1999, n. 600.6/24461/81N/3431 e del 14 gennaio 2000 prot. n. 600.6/24461/57N/139;

Ritenuto indispensabile in considerazione dell'entità dell'epizootia e della consistenza del patrimonio avicolo regionale, adottare misure rafforzative ed integrative rispetto a quanto già disposto dal Ministero della sanità;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e considerati i fattori di rischio di diffusione del contagio evidenziati negli ultimi focolai di influenza aviaria;

Ritenuto di dover integrare le misure già previste dall'ordinanza contingibile ed urgente n. 1587 del 25 gennaio 2000 anche al fine di individuare le zone e le condizioni in cui consentire il riaccasamento;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità;

Ritenuto pertanto di proporre l'adozione urgente, ai sensi della l.r. 26 ottobre 1981, n. 64, delle misure dettagliate nel dispositivo del presente atto;

Visto il decreto del presidente della Regione Lombardia del 10 luglio 1995, n. 62696 concernente «Delega di firma all'assessore regionale alla sanità sig. Carlo Borsani, di atti di competenza del presidente della Giunta regionale»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ordina

Alla precedente ordinanza n. 4561 del 25 febbraio 2000 viene aggiunto il seguente articolo

5° bis)

1. Ai sensi della nota n. 600.6/24461/57N/139 del 14 gennaio 2000 del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, è consentito il riaccasamento, a partire dal 20 aprile 2000, nei territori della provincia di Cremona e dei distretti veterinari di Leno, Montichiari e Orzinuovi della provincia di Brescia interessati da provvedimenti di istituzione di zone di sorveglianza ai sensi del d.P.R. n. 656/96, purché in tutte queste zone vengano rispettate le seguenti disposizioni:

a) tutti gli animali sensibili previsti dall'art. 2, comma 2 del d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, con esclusione dei ratiti, presenti in allevamenti di carne devono essere macellati o abbattuti da almeno 30 giorni;

b) ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 218/88, l'autorità sanitaria dispone l'abbattimento degli animali sani recettivi di cui al precedente punto a) che risultano essere di età inferiore a quelle sotto riportate ed a condizione che si sia già proceduto alla macellazione di tutti gli animali di età superiore:

- broilers 5 settimane per le femmine; 6 settimane per i maschi
- tacchini maschi 16 settimane
- tacchini femmine 12 settimane
- faraone 10 settimane
- anatre 10 settimane per i maschi; 8 settimane per le femmine
- quaglie 4 settimane
- fagiani 15 settimane
- pernici 12 settimane;

c) tutti gli animali sensibili presenti in allevamenti di galline ovaiole in deposizione devono essere macellati o abbattuti;

d) l'autorità sanitaria dispone la macellazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 218/88, delle galline ovaiole (uova da consumo) di età inferiore a 75 settimane ed a condizione che si sia già proceduto alla macellazione di tutti gli animali di età superiore;

e) gli allevamenti di riproduttori e di pollastre di galline ovaiole sono stati sottoposti con esito favorevole ad almeno 2 accertamenti sierologici a distanza di almeno 15 giorni, in caso di esito sfavorevole gli animali saranno considerati sospetti di contaminazione e dovranno essere abbattuti e distrutti;

f) alle stesse condizioni di cui al comma e) sono soggetti i ratiti;

g) i proprietari di animali sensibili di cui all'art. 2, comma 2 del d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, allevati per autoconsumo, che non abbiano proceduto alla loro macellazione entro 30 giorni dalla data in vigore del presente provvedimento devono:

1) segnalare all'autorità sanitaria il possesso di animali sensibili di cui al precedente articolo;

2) segnalare immediatamente all'autorità sanitaria ogni cambiamento dello stato di salute degli animali in loro possesso;

3) mantenere gli animali in pollai chiusi, evitando qualsiasi forma di libertà e di contatto con uccelli selvatici.

Le AA.SS.LL., in collaborazione con le amministrazioni locali interessate dovranno attivare opportuni canali di informazione per informare gli interessati delle misure di cui al presente punto.

2. In conformità di quanto previsto dal punto 6. del «Piano di depopolamento» predisposto dal Servizio veterinario regionale e diffuso con nota prot. 258-PAN-053/INT del 7 febbraio 2000, negli allevamenti facenti parte di aziende integrate che non sono state interessate dalla malattia, è possibile riaccasare alle seguenti condizioni:

- l'allevamento deve essere vuoto da almeno 30 giorni;
- l'allevamento deve essere stato lavato e disinfettato in modo idoneo;
- l'allevamento deve distare almeno 500 metri da altri allevamenti in attività. Per gli allevamenti situati a distanze minori l'introduzione degli animali deve avvenire contemporaneamente;
- presso l'allevamento devono essere assicurate misure di contenimento dei rischi o di biosicurezza (recinzioni, ostacoli artificiali o naturali all'ingresso di animali o persone, impianti di lavaggio e disinfezione, passaggi obbligatori, ecc.);
- è possibile introdurre solamente animali da ingrasso, la cui macellazione deve essere effettuata entro i 45 giorni successivi;

• il titolare deve inoltrare formale richiesta all'A.S.L. di destinazione, che provvede a trasmetterla alla Regione unitamente al parere di competenza.

La domanda deve essere corredata da dichiarazione con la quale il titolare rinuncia agli indennizzi qualora dovessero essere applicate le misure previste dal d.P.R. n. 656/96.

L'assessore: Carlo Borsani

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2000017]

[1.8.0]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48436**Nomina del dott. Dario Brambilla quale componente effettivo del collegio dei revisori dei conti della Fondazione «Civiltà bresciana»****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

1. di nominare, quale componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione «Civiltà bresciana», il dott. Dario Brambilla, nato a Brescia il 28 novembre 1954;

2. di notificare la presente deliberazione alla fondazione e all'interessato, nonché di trasmetterla al Consiglio Regionale, per quanto di competenza;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2000018]

[4.7.0]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48466**Modificazioni alla d.g.r. 41745 del 26 febbraio 1999 di istituzione della commissione per le politiche del lavoro ai sensi dell'art. 7, legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 così come modificato dalla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 5****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego»;

Vista la d.g.r. 41745 del 26 febbraio 1999 «Istituzione commissione regionale per le politiche del lavoro ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 1 del 15 gennaio 1999» con la quale sono state individuate le rappresentanze comparativamente più rappresentative delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori;

Visto l'art. 1 della l.r. 7 febbraio 2000, n. 5 «Modifica dell'art. 7 della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego» che aumenta da sei a sette i rappresentanti rispettivamente delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori;

Considerato in base alle valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri già indicati ed applicati dalla d.g.r. 41745 del 26 febbraio 1999, di assegnare rispettivamente a Federlombardia, per le organizzazioni dei datori di lavoro ed alla UIL Lombardia, per i sindacati dei lavoratori, un ulteriore rappresentante;

Ritenuto di modificare la d.g.r. 41745 del 26 febbraio 1999 integrando la composizione della commissione regionale per le politiche del lavoro a seguito della modifica dell'art. 7, l.r. 1/99 prevista dall'art. 1 della l.r. 5/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di modificare il punto 2) del deliberato della d.g.r. 41745 del 26 febbraio 1999 integrando la rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro attraverso il riconoscimento di un ulteriore rappresentante effettivo ed uno supplente a Federlombardia, con sede in via Pantano 2, Milano;

2) di modificare il punto 3) del deliberato della d.g.r. 41745 del 26 febbraio 1999 integrando la rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori attraverso il riconoscimento di un ulteriore rappresentante effettivo ed uno supplente alla Unione Italiana del Lavoro - UIL, con sede in v.le Marelli, Sesto San Giovanni (MI).

Il segretario: Sala

[BUR2000019]

[5.1.1]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48469**Legge regionale 30 novembre 1982, n. 66. Piano di riparto relativo alle richieste di contributi pervenute nell'anno 1999****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

– di approvare il piano di riparto relativo alle richieste di contributi pervenute nell'anno 1999 di cui alla legge regionale

n. 66/82, così come specificato nella «Relazione di Piano» allegato «A» nonché negli allegati «A1» ed «A2», che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– di assegnare ed impegnare i contributi di cui al precedente punto 1) a favore dei beneficiari di cui agli allegati «A1» e «A2», imputando la relativa spesa di lire 2.967.663.038 a valere sullo stanziamento iscritto a bilancio al capitolo 4.1.1.1/1456 per l'esercizio finanziario 2000, che presenta sufficiente disponibilità;

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO A

RELAZIONE DI PIANO L.R. 66/1982

Valutate le disponibilità finanziarie e verificato l'elevato numero delle richieste pervenute, il Servizio Urbanistica, al fine di ottimizzare l'impegno delle risorse a bilancio ed orientare l'erogazione dei contributi regionali a favore delle situazioni individuate come elementi di priorità nella circolare assessoriale n. 33394/99, propone le seguenti determinazioni:

GRADUATORIA DI MERITO

Per la determinazione della graduatoria relativa al finanziamento degli strumenti urbanistici generali (scheda 1), sono stati individuati i seguenti parametri di riferimento:

Parametro popolazione al 31 dicembre 1998

- Comuni con popolazione < 1000 ab. = 10 punti
- Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 ab. = 8 punti
- Comuni con popolazione > 5000 ab. = 0 punti

Parametro Comune classificato montano

- Comuni classificati montani = 2 punti
- Comuni classificati non montani = 0 punti

Parametro data di approvazione dello strumento urbanistico generale vigente

- Comuni con strumento urbanistico generale vigente approvato prima del 31 dicembre 1980 = 15 punti
- Comuni con strumento urbanistico generale vigente approvato prima del 31 dicembre 1985 = 10 punti
- Comuni con strumento urbanistico generale vigente approvato prima del 31 dicembre 1990 = 5 punti
- Comuni con strumento urbanistico generale vigente approvato dopo il 31 dicembre 1990 = 0 punti

Nella determinazione della graduatoria relativa al finanziamento della realizzazione della cartografia tecnica informatizzata e/o Sistemi Informativi Territoriali (scheda 2), si è ritenuto opportuno finanziare in via prioritaria la realizzazione della cartografia tecnica informatizzata, potendo tra l'altro beneficiare di altri tipi di finanziamento la realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali.

Pertanto per il finanziamento della sola cartografia tecnica informatizzata sono stati individuati i seguenti parametri:

Parametro popolazione al 31 dicembre 1998

- Comuni con popolazione < 1000 ab. = 10 punti
- Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 ab. = 8 punti
- Comuni con popolazione > 5000 ab. = 0 punti

Parametro Comune classificato montano

- Comuni classificati montani = 2 punti
- Comuni classificati non montani = 0 punti

Parametro data di approvazione dello strumento urbanistico generale vigente

- Comuni con strumento urbanistico generale vigente approvato prima del 31 dicembre 1980 = 15 punti
- Comuni con strumento urbanistico generale vigente approvato prima del 31 dicembre 1985 = 10 punti
- Comuni con strumento urbanistico generale vigente approvato prima del 31 dicembre 1990 = 5 punti
- Comuni con strumento urbanistico generale vigente approvato dopo il 31 dicembre 1990 = 0 punti

Nel caso in cui il Comune abbia fatto richiesta di contributo sia per la cartografia tecnica informatizzata che per il Si-

stema Informativo Territoriale, come Parametro relativo all'anzianità dello strumento urbanistico generale vigente, è stato individuato il numero maggiore tra punteggio assegnato per anzianità di strumento e 5.

Nel caso invece di richiesta di contributo per il solo Sistema Informativo Territoriale è stato individuato come Parametro relativo all'anzianità dello strumento vigente un punteggio standard di 5 punti, indipendentemente dall'anzianità dello strumento stesso.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'importo totale delle risorse disponibili viene equamente suddiviso nel 50% per la formazione di strumenti urbanistici generali, mentre il restante 50% viene utilizzato per finanziare la realizzazione di cartografia tecnica o Sistemi informativi territoriali.

Nel caso di domanda di contributo per strumenti urbanistici generali, viene finanziato il 60% dell'importo richiesto, fino ad un tetto massimo di L. 50.000.000.

Nel caso di domanda di contributo per la realizzazione di cartografia tecnica informatizzata viene finanziato il 60% dell'importo richiesto, con un tetto massimo di L. 40.000.000.

Qualora la domanda riguardi sia la cartografia che il Sistema Informativo Territoriale o solo quest'ultimo, viene finanziato il 60% dell'importo totale richiesto, con un tetto massimo di L. 40.000.000.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

I motivi che hanno determinato l'esclusione dalla graduatoria generale, vengono di seguito identificati:

- richieste di contributo risultate non leggibili o mancanti dei dati richiesti;
- richieste di contributo trasmesse via fax;
- richieste di contributo prive di tutto o in parte degli allegati richiesti;
- richieste di contributo o domande di ammissione prive in tutto o in parte degli allegati a corredo, a conferma di domande presentate in anni precedenti o precedentemente la circolare assessorile n. 33394/99;
- richiesta di contributo per la formazione di strumenti urbanistici generali aventi contenuti e procedure previsti dalla legislazione vigente di Comuni che hanno formalmente adottato lo strumento urbanistico per il quale è richiesto il contributo, in data anteriore alla presentazione della domanda;
- richiesta di contributo per la formazione di strumenti urbanistici generali aventi contenuti e procedure previsti dalla legislazione vigente, di Comuni che hanno richiesto il finanziamento di strumenti urbanistici o altro, non ammissibili a contributo (varianti parziali di PRG, regolamenti edilizi, piani attuativi, piani di settore, studi geologici);
- richiesta di contributo per la formazione della cartografia tecnica e/o di Sistemi Informativi Territoriali, di Comuni che hanno realizzato la cartografia o il Sistema Informativo Territoriale per il quale è richiesto il contributo, in data anteriore alla presentazione della domanda;
- richieste di Comuni che abbiano già percepito un finanziamento regionale ai sensi della l.r. n. 66/82 negli ultimi 5 anni.

Infine, non sono state inserite in graduatoria le richieste avanzate dalle Comunità montane e da gruppi di Comuni rappresentati da una singola Amministrazione comunale, valutando opportuno privilegiare le richieste pervenute dai singoli Comuni per ottenere un effetto di maggior diffusione dei benefici economici, di più ampio coinvolgimento delle realtà territoriali, anche mediante una più omogenea distribuzione degli interventi di sostegno regionale verso le diverse province e considerato altresì che l'ammontare complessivo delle sole richieste presentate dalle Comunità montane avrebbe esaurito le disponibilità finanziarie ammesse a bilancio.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

A conclusione delle valutazioni svolte, si è pervenuti a determinare il punteggio minimo utile per accedere alla graduatoria dei Comuni finanziabili (punteggio uguale o superiore a 18 per le richieste di contributo per l'adozione di strumenti urbanistici generali; punteggio uguale o superiore a 17 per le richieste di contributo relative alla realizzazione della cartografia tecnica o di Sistemi Informativi Territoriali).

Nel caso in cui il singolo Comune sia risultato in posizione utile in entrambe le graduatorie, è stato privilegiato il contri-

buto richiesto per la realizzazione della cartografia tecnica, ritenendola operazione propedeutica alla revisione dello strumento urbanistico, con la conseguente esclusione dello stesso dalla graduatoria relativa all'adozione degli strumenti urbanistici.

Da ultimo si è proceduto alla formulazione dell'elenco dei Comuni ammessi a finanziamento, suddiviso in base alle richieste presentate (scheda 1 o scheda 2), così come risultante dagli allegati «A1» e «A2».

Allegato A1

Elenco dei Comuni finanziati per l'adozione di strumenti urbanistici generali aventi contenuti e procedure previsti dalla legislazione vigente

PROVINCIA DI BERGAMO:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
COSTA VALLE IMAGNA	27	18.360.000	18.360.000	11.016.000
GROMO	25	107.712.000	50.000.000	30.000.000
PAGAZZANO	18	65.973.600	50.000.000	30.000.000
PALADINA	18	97.920.000	50.000.000	30.000.000
PONTE NOSSA	25	169.970.000	50.000.000	30.000.000
PREDORE	20	73.440.000	50.000.000	30.000.000
PREMOLO	20	126.083.651	50.000.000	30.000.000
VALBREMO	23	94.982.400	50.000.000	30.000.000
VALLEVE	27	40.392.000	40.392.000	24.235.200
VALNEGRA	22	40.000.000	40.000.000	24.000.000

PROVINCIA DI BRESCIA:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
CEVO	25	64.872.000	50.000.000	30.000.000
PADERNO FRANCIACORTA	18	60.000.000	50.000.000	30.000.000
SOIANO DEL LAGO	18	73.440.000	50.000.000	30.000.000
VEZZA D'OGGIO	20	75.888.000	50.000.000	30.000.000

PROVINCIA DI COMO:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
ALSERIO	18	52.632.000	50.000.000	30.000.000
BARNI	27	62.134.422	50.000.000	30.000.000
BELLAGIO	20	220.320.000	50.000.000	30.000.000
CARATE URIO	20	113.832.000	50.000.000	30.000.000
DOSSO DEL LIRO	22	50.796.000	50.000.000	30.000.000
GARZENO	20	70.747.200	50.000.000	30.000.000
GERMASINO	22	59.976.000	50.000.000	30.000.000
LIVO	22	50.796.000	50.000.000	30.000.000
MONTEMEZZO	22	40.000.000	40.000.000	24.000.000
NESSO	20	70.185.676	50.000.000	30.000.000
PIANELLO DEL LARIO	20	38.720.000	38.720.000	23.232.000
PORLEZZA	20	187.282.000	50.000.000	30.000.000
STAZZONA	22	50.000.000	50.000.000	30.000.000
VELESO	22	44.064.000	44.064.000	26.438.400

PROVINCIA DI CREMONA:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
CAPPELLA DE' PICENAR- DI	20	38.400.000	38.400.000	23.040.000
GUSSOLA	18	71.500.000	50.000.000	30.000.000

PROVINCIA DI LECCO:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
BELLANO	20	76.806.755	50.000.000	30.000.000
BULCIAGO	18	40.000.000	40.000.000	24.000.000
DOLZAGO	18	88.128.000	50.000.000	30.000.000

PROVINCIA DI LODI:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
BORGHETTO LOD.	18	85.680.000	50.000.000	30.000.000
CORNO GIOVINE	23	35.496.000	35.496.000	21.297.600
MACCASTORNA	20	61.000.000	50.000.000	30.000.000

PROVINCIA DI MANTOVA:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
BORGOFORTE	18	82.344.492	50.000.000	30.000.000

PROVINCIA DI MILANO:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
BERNATE TICINO	18	91.200.000	50.000.000	30.000.000
CISLIANO	23	114.700.000	50.000.000	30.000.000

PROVINCIA DI PAVIA:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
ALBONESE	25	7.854.000	7.854.000	4.712.400
CANNETO PAVESE	18	57.528.000	50.000.000	30.000.000
GAMBARANA	20	70.000.000	50.000.000	30.000.000
LIRIO	20	20.000.000	20.000.000	12.000.000
MEZZANA BIGLI	18	68.000.000	50.000.000	30.000.000
TORRAZZA COSTE	18	61.200.000	50.000.000	30.000.000

PROVINCIA DI SONDRIO:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
GEROLA ALTA	27	65.000.000	50.000.000	30.000.000
MANTELLO	22	50.365.152	50.000.000	30.000.000
MELLO	20	66.990.132	50.000.000	30.000.000
PONTE IN VALTELLINA	25	113.314.422	50.000.000	30.000.000
RASURA	22	62.220.000	50.000.000	30.000.000
SPRIANA	22	38.443.000	38.443.000	23.065.800
VALDIDENTRO	20	90.000.000	50.000.000	30.000.000
VALFURVA	25	63.489.161	50.000.000	30.000.000
TOTALE L. 1.471.037.400				

Allegato A2

Elenco dei Comuni finanziati per la realizzazione di cartografia tecnica e/o di Sistemi Informativi Territoriali

PROVINCIA DI BERGAMO:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
ADRARA SAN ROCCO	17	58.800.000	40.000.000	24.000.000
ALMENNO S. BARTOLO- MEO	20	168.200.000	40.000.000	24.000.000
BAGNATICA	18	76.200.000	40.000.000	24.000.000
BERBENNO	20	54.000.000	40.000.000	24.000.000
CASIRATE D'ADDA	18	34.800.000	34.800.000	20.880.000
COLERE	20	31.800.000	31.800.000	19.080.000
FINO DEL MONTE	20	27.600.000	27.600.000	16.560.000
FORESTO SPARSO	20	28.917.000	28.917.000	17.350.200
PIAZZATORRE	22	15.000.000	15.000.000	9.000.000
STROZZA	17	15.240.000	15.240.000	9.144.000
VALGOGLIO	17	51.600.000	40.000.000	24.000.000
VIADANICA	17	46.800.000	40.000.000	24.000.000

PROVINCIA DI BRESCIA:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
ANFO	17	45.000.000	40.000.000	24.000.000
BASSANO BRESCIANO	18	59.800.000	40.000.000	24.000.000
GIANICO	20	50.000.000	40.000.000	24.000.000
LOSINE	17	28.764.000	28.764.000	17.258.400
MALONNO	20	97.430.400	40.000.000	24.000.000

PROVINCIA DI COMO:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
BLEVIO	25	71.484.000	40.000.000	24.000.000
CARLAZZO	20	36.162.000	36.162.000	21.697.200
GERA LARIO	27	47.716.080	40.000.000	24.000.000
LAGLIO	17	30.120.000	30.120.000	18.072.000
MONTANO LUCINO	18	73.440.000	40.000.000	24.000.000
PONNA	22	36.108.000	36.108.000	21.664.800
SAN FEDELE D'INTELV	25	63.648.000	40.000.000	24.000.000
S. NAZZARO V. CAVAR- GNA	17	28.800.000	28.800.000	17.280.000

PROVINCIA DI CREMONA:

Comune	Punt.	Importo richiesto Lire	Max ammissibile a finanziamento Lire	Finanziamento Lire
CASTEL GABBIANO	20	12.240.000	12.240.000	7.344.000
DEROVERE	20	11.843.000	11.843.000	7.105.800
MARTIGNANA DI PO	18	10.163.713	10.163.713	6.098.228
POZZAGLIO ED UNITI	18	13.200.000	13.200.000	7.920.000
TORRICELLA DEL PIZZO	20	10.619.311	10.619.311	6.371.587

PROVINCIA DI LECCO:

<i>Comune</i>	<i>Punt.</i>	<i>Importo richiesto Lire</i>	<i>Max ammissibile a finanziamento Lire</i>	<i>Finanziamento Lire</i>
CASARGO	17	64.476.960	40.000.000	24.000.000
CRANDOLA VALSASSINA	22	23.349.600	23.349.600	14.009.760
DORIO	22	36.108.480	36.108.480	21.665.088
ERVE	17	13.000.000	13.000.000	7.800.000
MOGGIO VALSASSINA	27	41.876.640	40.000.000	24.000.000
PASTURO	25	10.404.000	10.404.000	6.242.400
TACENO	17	16.800.000	16.800.000	10.080.000
TORRE DE' BUSI	20	72.840.000	40.000.000	24.000.000

PROVINCIA DI LODI:

<i>Comune</i>	<i>Punt.</i>	<i>Importo richiesto Lire</i>	<i>Max ammissibile a finanziamento Lire</i>	<i>Finanziamento Lire</i>
TAVAZZANO CON VIL-LAV.	18	30.696.480	30.696.480	18.417.888

PROVINCIA DI MANTOVA:

<i>Comune</i>	<i>Punt.</i>	<i>Importo richiesto Lire</i>	<i>Max ammissibile a finanziamento Lire</i>	<i>Finanziamento Lire</i>
CANNETO SULL'OGGIO	18	180.000.000	40.000.000	24.000.000

PROVINCIA DI MILANO:

<i>Comune</i>	<i>Punt.</i>	<i>Importo richiesto Lire</i>	<i>Max ammissibile a finanziamento Lire</i>	<i>Finanziamento Lire</i>
ALBIATE	23	168.000.000	40.000.000	24.000.000
BELLINZAGO LOMBARDO	18	53.400.000	40.000.000	24.000.000
BOFFALORA S. TICINO	23	73.200.000	40.000.000	24.000.000
BUBBIANO	18	16.000.000	16.000.000	9.600.000
CALVIGNASCO	20	7.000.000	7.000.000	4.200.000
NOVIGLIO	18	43.000.000	40.000.000	24.000.000
ORNAGO	18	64.183.530	40.000.000	24.000.000
RODANO	18	60.000.000	40.000.000	24.000.000
ZELO SURRIGONE	23	12.000.000	12.000.000	7.200.000

PROVINCIA DI PAVIA:

<i>Comune</i>	<i>Punt.</i>	<i>Importo richiesto Lire</i>	<i>Max ammissibile a finanziamento Lire</i>	<i>Finanziamento Lire</i>
BAGNARIA	17	30.086.400	30.086.400	18.051.840
BOSNASCO	25	34.344.000	34.344.000	20.606.400
CAMPOSPINO	20	72.000.000	40.000.000	24.000.000
CASTANA	20	35.698.000	35.698.000	21.418.800
CILAVEGNA	18	70.000.000	40.000.000	24.000.000
GOLFERENZO	25	61.000.000	40.000.000	24.000.000
LANGOSCO	20	25.000.000	25.000.000	15.000.000
MONTÙ BECCARIA	18	31.046.400	31.046.400	18.627.840
PALESTRO	18	19.340.000	19.340.000	11.604.000
PIETRA DE' GIORGI	20	28.034.000	28.034.000	16.820.400
ROSASCO	20	48.000.000	40.000.000	24.000.000
S. CIPRIANO PO	20	22.224.000	22.224.000	13.334.400
S. DAMIANO AL COLLE	20	19.094.400	19.094.400	11.456.640
ZERBO	25	16.430.880	16.430.880	9.858.528

PROVINCIA DI SONDRIO:

<i>Comune</i>	<i>Punt.</i>	<i>Importo richiesto Lire</i>	<i>Max ammissibile a finanziamento Lire</i>	<i>Finanziamento Lire</i>
ARDENNO	20	121.380.000	40.000.000	24.000.000
BERBENNO DI VALTELL.	25	284.000.000	40.000.000	24.000.000
CAIOLO	22	42.800.000	40.000.000	24.000.000
CASPOGGIO	25	127.380.000	40.000.000	24.000.000
CASTELLO DELL'ACQUA	17	60.000.000	40.000.000	24.000.000
CHIESA IN VALMALENCO	25	194.400.000	40.000.000	24.000.000
CHIURO	20	35.000.000	35.000.000	21.000.000
FAEDO VALTELLINO	17	24.480.000	24.480.000	14.688.000
LANZADA	25	191.600.000	40.000.000	24.000.000
POSTALESIO	22	29.474.400	29.474.400	17.684.640
TRESIVIO	20	84.000.000	40.000.000	24.000.000
VALMASINO	17	121.000.000	40.000.000	24.000.000

PROVINCIA DI VARESE:

<i>Comune</i>	<i>Punt.</i>	<i>Importo richiesto Lire</i>	<i>Max ammissibile a finanziamento Lire</i>	<i>Finanziamento Lire</i>
BEDERO VALCUVIA	17	53.400.000	40.000.000	24.000.000
BIANDRONNO	18	88.000.000	40.000.000	24.000.000
BRUSIMPIANO	25	17.460.000	17.460.000	10.476.000
CADEGLIANO VICONAG.	25	21.528.000	21.528.000	12.916.800
PORTO VALTRAVAGLIA	20	8.400.000	8.400.000	5.040.000
TOTALE L. 1.496.625.638				

[BUR20000110]

[3.1.0]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48471

Attuazione alla d.g.r. 30 luglio 1999 n. 44619 «Conferma dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari per handicappati, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti richiesti e determinazione dei volumi massimi di attività per l'anno 1999». Secondo provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di stabilire che ai 3 centri socio educativi di cui alla TAB 1, parte integrante del presente atto, già riconfermati in accreditamento con d.g.r. 30 luglio 1999, n. 44619, venga riconosciuta la tariffa di L. 38.000 giornaliera pro-capite, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione al funzionamento;

2. di stabilire che i suddetti centri socio educativi, conseguentemente all'incremento tariffario riconosciuto, riducano le rette sulla base delle disposizioni di cui alla d.g.r. 14 giugno 1999, n. 43562;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

TABELLA 1

Centri socio educativi che hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento entro il 31 dicembre 1999
Rideterminazione delle tariffe e volumi delle attività accreditate

ASL	Denominazione	Indirizzo	Comune	Posti	Tariffa	Periodo		Remunerazione	Totale
						dal	al		
BG	C.S.E.	via Kennedy, 2	Nembro	26	29.000 38.000	01/01/99 24/12/99	23/12/99 31/12/99	175.682.000 6.916.000	182.598.000
MI1	C.S.E.	via Beatrice D'Este, 28	Rho	30	29.000 38.000	01/01/99 22/12/99	21/12/99 31/12/99	200.970.000 10.260.000	211.230.000
MN	CSE Il Mosaico	via S. Luigi, 5	Castel Goffredo	16	29.000 38.000	01/01/99 09/12/99	08/12/99 31/12/99	103.008.000 10.944.000	114.002.000

[BUR20000111]

[4.3.0]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48485

Approvazione disposizioni e procedure concernenti «Normative per i controlli sugli oli di oliva extravergini e vergini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta e disposizioni e procedure per l'iscrizione all'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini - sezione della Regione Lombardia»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CEE 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi da essi attinenti ed in particolare l'allegato XII a detto regolamento che stabilisce le metodologie per la valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine;

Visto il Reg. CEE 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169 relativa alla disciplina per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini ed in particolare l'art. 2, che stabilisce che l'accertamento delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche degli oli a denominazione di origine controllata debba avvenire con le metodologie previste dal citato Reg. CEE 2568/91 e l'art. 17, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, dell'albo nazionale degli assaggiatori;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1992 con il quale è stato istituito l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata e sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'albo ed il successivo decreto ministeriale 14 maggio 1996 con il quale viene modificato il decreto 23 giugno 1992 prevedendo, tra l'altro, che l'albo è articolato su base regionale e che l'iscrizione all'albo e la cancellazione sono disposte dalla Regione territorialmente competente;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573 con il quale è stato approvato il regolamento recante le norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169 ed in particolare l'art. 21, che prevede l'istituzione di apposite commissioni di degustazioni, per l'effettuazione dell'esame organolettico degli oli a denominazione di origine controllata, i cui componenti devono essere iscritti all'albo nazionale degli assaggiatori;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1994 e la relativa circolare ministeriale 8 agosto 1996, n. H-873, che prevedono, tra l'altro, che i comitati di assaggio professionali, costituiti per le finalità di cui all'art. 3-bis del Reg. CEE 2568/91 e cioè per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali, siano composti da assaggiatori prescelti nell'albo nazionale istituito ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 1992;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313 «Disposizioni per l'etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva», in particolare l'articolo 3, che sopprime l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata sostituendolo con un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Richiamata la d.g.r. 20 novembre 1998, n. 6/39672 relativa all'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 313 ed a parziale modifica della d.g.r. 24 ottobre 1997, n. 31873 concernente l'approvazione delle procedure amministrative relative alla

gestione dell'albo nazionale degli assaggiatori di oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata - sezione Regione Lombardia, che modifica, ogni qual volta ricorrano, i termini «albo nazionale degli assaggiatori di oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata» con «elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini» e «albo» con «elenco».

Richiamate le circolari del MIPA n. 5 del 18 giugno 1999 e n. 9 dell'8 ottobre 1999, relative alle modalità di controllo sugli oli a Denominazione d'Origine Protetta e ad Indicazione Geografica Protetta, alle modalità di iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini ed ai corsi per assaggiatori di olio;

Preso atto delle valutazioni del dirigente del Servizio proponente che al riguardo fa presente la necessità di definire le procedure, per l'iscrizione all'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini - sezione della Regione Lombardia - in considerazione anche dell'avvenuto riconoscimento in ambito U.E. delle denominazioni di origine protetta degli oli di oliva extravergini «Garda», e «Laghi Lombardi», Reg. (CE) n. 2325/97, prodotti nel territorio della Regione Lombardia;

e a tal fine propone:

- di approvare l'allegato, composto da n. 6 pagine, concernente «Normative per i controlli sugli oli di oliva extravergini e vergini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta e disposizioni e procedure per l'iscrizione all'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini - sezione della Regione Lombardia», che costituisce parte integrante della deliberazione;

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia delle suddette disposizioni;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Visto il d.p.g.r. n. 37730 del 5 agosto 1999, con cui il presidente della Regione Lombardia assume ad interim le funzioni in materia di agricoltura;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

Delibera

recepisce le premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento,

- di approvare l'allegato, composto da n. 6 pagine, concernente «Normative per i controlli sugli oli di oliva extravergini e vergini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta e disposizioni e procedure per l'iscrizione all'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini - sezione della Regione Lombardia», che costituisce parte integrante della deliberazione;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

Normative per i controlli sugli oli di oliva extravergini e vergini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta e disposizioni e procedure per l'iscrizione all'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini - sezione della Regione Lombardia

PREMESSA

Il presente atto richiama i termini e le modalità in vigore

sui controlli da esercitare sugli oli d'oliva extravergini e vergini ai fini della sua commercializzazione e stabilisce le procedure per l'iscrizione all'elenco di tecnici ed esperti per quanto riguarda il territorio della Regione Lombardia, anche in attuazione di quanto disposto dalle circolari del MIPA n. 5 del 18 giugno 1999 e n. 9 dell'8 ottobre 1999, relative alle modalità di controllo sugli oli a Denominazione d'Origine Protetta e ad Indicazione Geografica Protetta, alle modalità di iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini ed ai corsi per assaggiatori di olio.

In attuazione dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, «Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini», con d.m. 23 giugno 1992, successivamente modificato dal d.m. 14 maggio 1996, è stato istituito presso il ministero per le Politiche Agricole (di seguito indicato MIPA), l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata, articolato su base regionale.

L'iscrizione all'albo è disposta dalla Regione ed è condizione necessaria per far parte delle Commissioni di degustazione di cui all'art. 21 del Regolamento attuativo della suddetta legge, adottato con d.m. 4 novembre 1993, n. 573.

La legge 3 agosto 1998, n. 313 «Disposizioni per l'etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva», all'articolo 3 ha soppresso l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata sostituendolo con un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (di seguito indicato come «elenco di tecnici ed esperti»).

La Regione Lombardia con d.g.r. 20 novembre 1998, n. 39672 relativa all'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 313 ed a parziale modifica della d.g.r. 24 ottobre 1997, n. 31873 concernente l'approvazione delle procedure amministrative relative alla gestione dell'albo nazionale degli assaggiatori di oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata - sezione Regione Lombardia, ha proceduto a modificare, ogni qual volta ricorrano, i termini «albo nazionale degli assaggiatori di oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata» con «elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini» e «albo» con «elenco».

CAPITOLO I

Controlli ai quali sottoporre gli oli di oliva extravergini e vergini a Denominazione d'Origine Protetta (DOP) e ad Indicazione Geografica Protetta (IGP)

Affinché un olio d'oliva extravergine o vergine, registrato ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 come DOP o IGP, possa essere commercializzato come tale, è necessario che:

1) sia sottoposto al controllo previsto dall'art. 10 del Reg. (CEE) 2081/92 da parte di un organismo di controllo pubblico o privato, individuato secondo le modalità di cui all'art. 53 della legge 128/98;

2) l'organismo di controllo abbia un elenco aggiornato degli oliveti destinati alla produzione di ciascuna DOP o IGP al cui controllo è preposto (eventualmente assumendo i dati della Camera di Commercio qualora sia già stato istituito l'albo degli oliveti o da altri Enti) e trasmetta, alle Regioni competenti per territorio, tale elenco entro il 30 aprile di ogni anno, nonché ogni eventuale modifica e aggiornamento dello stesso;

3) l'organismo di controllo sottoponga l'olio, ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità al disciplinare di produzione, ad un panel che verifichi, secondo le procedure previste nell'allegato XXII al reg. (CEE) 2568/91, la sussistenza delle caratteristiche peculiari della DOP o IGP secondo una delle sottoelencate modalità (che dovrà risultare nel piano di controlli):

a) avvalendosi dei Comitati di assaggio di cui al Reg. (CEE) 2568/91, ove i predetti Comitati ritengano di poter effettuare anche la valutazione delle caratteristiche peculiari della DOP o della IGP oltre alle valutazioni loro demandate dal citato regolamento comunitario;

b) nel caso in cui non sia realizzabile la modalità di cui al punto a), avvalendosi delle Commissioni di degustazione già costituite presso le Camere di Commercio;

c) nel caso in cui non siano realizzabili le modalità di cui ai punti a) e b), costituendo un panel di almeno otto assaggiatori scelti nell'elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

CAPITOLO II

Utilizzo della menzione DOC

L'art. 8 del Reg. (CEE) 2081/92 prevede che «le menzioni DOP, IGP o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento», e consente che un olio registrato in sede comunitaria possa utilizzare, invece della menzione DOP, la menzione DOC (considerata equivalente) purché rispetti il disciplinare registrato e sia sottoposto ai controlli previsti dall'art. 10 del suddetto Regolamento.

CAPITOLO III

Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

1. Requisiti

Per l'iscrizione all'elenco di tecnici ed esperti sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di diploma o attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori organizzato da Enti e/o organismi pubblici e privati, secondo i criteri stabiliti al successivo punto 2;

b) essere in possesso di attestati rilasciati da Enti pubblici che comprovino la partecipazione, secondo le metodologie previste dall'allegato XXII al Reg. 2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione.

c) essere in possesso dell'idoneità morale ai sensi del successivo punto 3.

2. Corsi per assaggiatori di olio

I corsi per assaggiatori di olio possono essere realizzati da Enti e/o organismi pubblici e privati previa autorizzazione della Regione nel cui territorio ha sede lo svolgimento del corso medesimo.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Direzione Generale Agricoltura, che ne invia comunicazione al MIPA, previa verifica delle seguenti condizioni:

1) il corso sia affidato alla responsabilità di un capo-panel riconosciuto dal Comitato Olivicolo Internazionale (COI), a cui è affidata la verifica dei requisiti previsti dal successivo punto 2), apponendo la firma sull'attestato di idoneità fisiologica dell'assaggiatore;

2) il programma proposto preveda le seguenti prove selettive:

a) verifica dei requisiti fisiologici previsti nell'allegato XII al Reg. n. 2568/91 con almeno le 16 sessioni di base (quattro difetti ripetuti quattro volte);

b) almeno due selezioni atte a verificare le soglie di sensibilità sugli attributi di specifiche denominazioni;

3) il programma comprenda lezioni sulle materie di base del comparto: agronomia, trasformazione, conservazione, caratteristiche chimico-fisiche e norme legali;

4) il corso abbia una durata minima di 35 ore.

Al termine del corso, a coloro che hanno superato le prove selettive, viene rilasciato un attestato di idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva.

A coloro che non hanno superato le prove selettive sarà rilasciato il solo attestato di frequenza.

3. Requisito dell'idoneità morale

Il requisito dell'idoneità morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640 bis del codice penale, ovvero condanna che comporti l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 230 e dal d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche.

4. Domanda di iscrizione all'elenco di tecnici ed esperti

La domanda d'iscrizione deve essere presentata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di se-

guito indicata come «Camera di Commercio», della provincia di residenza.

Nella domanda, da redigersi in carta da bollo, utilizzando il facsimile allegato, l'interessato all'iscrizione all'elenco di tecnici ed esperti dichiara:

- a) il nome e cognome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la residenza e l'eventuale domicilio, nonché l'esatto recapito;
- d) di essere in possesso di diploma o attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, indicando il soggetto che ha rilasciato il titolo o l'attestato e la data di conseguimento dello stesso;
- e) di essere in possesso di attestati rilasciati da Enti pubblici che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII al reg. 2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco nazionale di tecnici ed esperti;
- f) di non aver riportato alcuna condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero di non aver riportato alcuna condanna definitiva per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
- g) di non essere assoggettato ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1424, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli effetti di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e dal d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche;
- h) di impegnarsi a comunicare formalmente alla Regione ogni eventuale variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda, nonché dei requisiti necessari per l'iscrizione, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di tecnici ed esperti.

Alla domanda, da redigersi in carta da bollo, può essere allegata documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata secondo le disposizioni vigenti, o apposta in presenza del dipendente della Camera di Commercio preposto al ricevimento della domanda che provvede all'accertamento dell'identità, oppure, in caso di invio della domanda è possibile allegare fotocopia della carta d'identità del richiedente controfirmata dallo stesso.

h) di impegnarsi a comunicare formalmente alla Regione ogni eventuale variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda, nonché dei requisiti necessari per l'iscrizione, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di tecnici ed esperti.

Alla domanda, da redigersi in carta da bollo, può essere allegata documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata secondo le disposizioni vigenti, o apposta in presenza del dipendente della Camera di Commercio preposto al ricevimento della domanda che provvede all'accertamento dell'identità, oppure, in caso di invio della domanda è possibile allegare fotocopia della carta d'identità del richiedente controfirmata dallo stesso.

5. Procedure per l'iscrizione all'elenco di tecnici ed esperti

La Camera di Commercio, entro trenta giorni dal ricevimento, verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata, ed acquisisce le certificazioni necessarie a comprovare l'idoneità morale di cui al precedente punto 3).

Ove necessario richiede all'interessato chiarimenti sulla domanda e integrazioni della documentazione allegata; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.

La Camera di Commercio, al termine del procedimento, propone i nominativi dei soggetti idonei al Servizio Promozione dei prodotti e Coordinamento delle Funzioni Delegate della DG Agricoltura della Giunta regionale della Lombardia, il quale dispone, con provvedimento del Direttore Generale, l'iscrizione all'elenco.

La Camera di Commercio trasmette allo stesso Servizio i nominativi dei soggetti le cui domande sono state istruite negativamente e le relative motivazioni.

Il Servizio Promozione dei prodotti e coordinamento delle funzioni delegate, trasmette il provvedimento di iscrizione o di diniego alla Camera di Commercio, che a sua volta lo trasmette all'interessato.

Il Servizio invia la comunicazione del provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Servizio provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'elenco dei tecnici ed esperti aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente. Tale pubblicazione avrà

luogo solo se l'elenco dei tecnici ed esperti risultasse modificato rispetto a quello precedente.

Nell'elenco dei tecnici ed esperti figurano le seguenti indicazioni:

- a) numero d'ordine;
- b) data di iscrizione;
- c) cognome e nome;
- d) data e luogo di nascita;
- e) residenza.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero per le Politiche Agricole cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

6. Variazioni dell'iscrizione all'elenco dei tecnici ed esperti e verifiche del possesso dei requisiti

La Camera di Commercio competente ogni 5 anni verifica d'ufficio il possesso del requisito dell'idoneità morale ed il mantenimento della residenza dichiarata in sede di domanda di iscrizione.

La Camera di Commercio trasmette al Servizio Promozione dei prodotti e coordinamento delle funzioni delegate i nominativi dei soggetti privi dei suddetti requisiti affinché siano cancellati dall'albo con le modalità previste al successivo punto 7.

La Camera di Commercio competente trasmette al Servizio Promozione dei prodotti e coordinamento delle funzioni delegate, le variazioni di residenza comunicate dai soggetti iscritti o comunque verificate, per i successivi adempimenti di aggiornamento dell'elenco.

7. Cancellazione dell'iscrizione all'elenco dei tecnici ed esperti

La cancellazione dell'iscrizione all'elenco dei tecnici ed esperti è disposta con provvedimento del Direttore Generale, nei seguenti casi:

- a) su domanda dell'interessato;
- b) per il venir meno del requisito dell'idoneità morale di cui al precedente punto 3);
- c) qualora l'interessato, a seguito della verifica di cui al precedente punto 6), non risulti più residente nel territorio della Regione Lombardia.

Il Servizio Promozione dei Prodotti e Coordinamento delle Funzioni Delegate, trasmette alla Camera di Commercio competente e al MIPA i nominativi degli assaggiatori cancellati dall'elenco dei tecnici e degli esperti.

La Camera di Commercio trasmette agli interessati copia del provvedimento di cancellazione.

FAC-SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA DA BOLLO

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI

Oggetto: *Domanda di iscrizione all'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini – sezione della Regione Lombardia*

(Decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 23 giugno 1992 – G.U. del 29 giugno 1992, n. 151 modificato dal Decreto Ministeriale del 14 maggio 1996 – G.U. del 30 settembre 1996, n. 229 – legge 3 agosto 1998, n. 313 – Circolari del Ministero n. 5 – 18 giugno 1999 e n. 9 – 8 ottobre 1999)

Il sottoscritto
(nome e cognome)

nato a (prov.) il residente a (prov.)

via n. tel. codice fiscale

domiciliato a (prov.) Via n. tel.

CHIEDE

di essere iscritto nell'Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva Vergini ed extravergini, sezione della Regione Lombardia.

DICHIARA

a) di essere in possesso di diploma o attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori rilasciato da in data
il cui corso è stato approvato dalla Regione/Provincia autonoma
n. di autorizzazione

b) di essere in possesso di attestati rilasciati da Enti pubblici che comprovino la partecipazione, secondo le metodologie previste dall'allegato XII al Reg. CEE 2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione;

Ente pubblico	data	n. sedute	Ente pubblico	data	n. sedute
.....
.....

c) di non aver riportato alcuna condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero di non aver riportato alcuna condanna definitiva per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del Codice Penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) di non essere assoggettato ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1424, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli effetti di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e dal d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche;

e) di impegnarsi a comunicare per iscritto alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – Servizio Promozione dei Prodotti e Coordinamento delle Funzioni Delegate – piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano, ogni eventuale variazione dei dati anagrafici, nonché dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1. fotocopia dell'attestato/diploma di idoneità fisiologica (facoltativo);

2. n. fotocopia degli attestati di sedute di assaggio (facoltativo);

3.
(eventuale documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono soggetti alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dalle leggi speciali in materia, il sottoscritto attesta che le notizie fornite con la presente dichiarazione sono conformi a verità.

data

IL RICHIEDENTE

(*)

(*) La firma deve essere autenticata, tranne nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente della Camera di Commercio preposto al ricevimento delle domande, che provvede all'accertamento dell'identità e tranne nel caso in cui la domanda sia inviata unitamente a fotocopia di un documento d'identità controfirmato.

[BUR20000112]

[4.3.0]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48490**Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 38, l.r. 26 novembre 1984, n. 59: «Riordino dei consorzi di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 38, l.r. 26 novembre 1984, n. 59: «Riordino dei consorzi di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12, l. 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 18 aprile 1996, n. 11982: «Approvazione dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica»;

Vista la d.g.r. 29 aprile 1999, n. 42722, che dettava i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 38, l.r. 59/84, per l'anno 1999;

Ritenuto pertanto dal dirigente del Servizio proponente di dettare anche per l'anno 2000 i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 38, l.r. 26 novembre 1984, n. 59: «Riordino dei consorzi di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto da parte del dirigente del Servizio proponente che l'art. 12 della suddetta l. 241/90 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, alla predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto da parte del dirigente che per i provvedimenti concessori di competenza del Servizio Ambiente Rurale e Politiche Forestali è necessario attenersi a quanto sopra anche al fine di garantire sia i richiedenti che la pubblica amministrazione circa l'individuazione degli enti ammissibili al finanziamento nonché i tipi di intervento che possono giovare della priorità di finanziamento;

Ritenuto di dare adempimento a quanto sopra disponendo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, completo dell'allegato A, composto di cinque pagine, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto e denominato: «Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 38, l.r. 26 novembre 1984, n. 59: «Riordino dei consorzi di bonifica» e successive modifiche ed integrazioni»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le premesse,

1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 38, l.r. 26 novembre 1984, n. 59: «Riordino dei consorzi di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni, così come riportati nel testo allegato (Allegato A), composto di cinque pagine, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 12 della l. 241/90, la pubblicazione della presente deliberazione, completa di allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A

Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 38, l.r. 26 novembre 1984, n. 59: «Riordino dei consorzi di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni.

Premessa

I procedimenti tecnico-amministrativi relativi alla concessione di contributi di cui all'art. 38, l.r. 26 novembre 1984,

n. 59: «Riordino dei Consorzi di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni, per le azioni e i progetti affidati dalla Direzione Generale Agricoltura della Giunta Regionale della Lombardia agli enti beneficiari che ad essa abbiano presentato domanda sono così regolati.

Le attività e le opere proposte devono essere comprese in uno schema previsionale triennale formulato con il metodo di cui alla d.g.r. 18 aprile 1996, n. 11982: «Approvazione dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica».

La presentazione dello schema previsionale triennale, comprendente l'elenco degli interventi programmati per il triennio 2000-2002 e i relativi progetti preliminari, nei termini di scadenza previsti dalla presente circolare, costituisce requisito per poter accedere ai contributi.

I progetti preliminari già contenuti nello Schema previsionale 1998-2000 o nello Schema previsionale 1999-2001 non devono essere presentati di nuovo ma gli interventi relativi devono comunque essere inseriti nell'elenco di cui sopra, se ne viene proposto il finanziamento.

Attività finanziabili

Le attività finanziabili ai sensi dell'art. 38, l.r. 59/84, sono le seguenti:

a) opere di bonifica idraulica destinate alla conservazione e alla razionale utilizzazione e difesa del territorio, escluse quelle previste dall'art. 2, primo comma, lettera a) della l.r. 59/84;

b) opere per impianti di irrigazione ed opere sostitutive ed integrative per la provvista, distribuzione e tutela delle acque ad uso agricolo;

c) opere infrastrutturali di interesse di tutto il comprensorio consortile o di una parte notevole di esso;

d) opere di riordino fondiario ed irriguo.

In ogni caso le attività finanziabili devono essere coerenti con gli strumenti legislativi e programmatici che interessano il territorio di competenza ed essere funzionali all'adempimento degli obiettivi definiti dai relativi programmi provvisori di bonifica.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti:

a) i Consorzi di bonifica di I e di II grado;

b) le Comunità montane (ex art. 43, l.r. 59/84);

c) i Consorzi che abbiano adottato e pubblicato il programma provvisorio di bonifica.

Procedure

Le domande per accedere ai contributi devono pervenire al Protocollo Regione Lombardia Direzione Agricoltura, Piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano, entro 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della presente circolare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro tale termine i richiedenti devono presentare, unitamente alle domande, lo schema previsionale triennale 2000-2002.

Il Servizio Ambiente Rurale e Politiche Forestali della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia provvede all'esame istruttorio delle richieste presentate dai soggetti beneficiari.

Le richieste devono essere corredate di una scheda riassuntiva comprendente i punti previsti nell'allegato A₁.

Inoltre ciascun progetto preliminare incluso nello schema previsionale triennale 2000-2002 deve comprendere almeno gli elaborati di seguito elencati:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale, ove necessario;

d) indagini geologiche e idrogeologiche preliminari, ove necessarie;

e) planimetria generale e schemi grafici, comprendenti tra l'altro la localizzazione del progetto su Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10.000;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

g) calcolo sommario della spesa con indicazione dei costi in lire e in euro.

Priorità

In primo luogo sono ritenute prioritarie le attività finanziabili in grado di portare o avviare a soluzione, in modo or-

ganico e definitivo, consistenti ed urgenti problemi idraulici ed irrigui.

In subordine assumono carattere prioritario le attività che presentano le seguenti caratteristiche:

a) il ricorso ad una quota di cofinanziamento delle attività a carico di enti terzi, cioè diversi dalla Regione e dal richiedente; l'entità di tale cofinanziamento e la modalità con cui esso sarà erogato devono essere definite in atti idonei a verificarne la concretezza (accordo di programma, convenzione);

b) il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi da parte dei beneficiari;

c) attività e interventi che prevedano l'adozione di tecniche e strumenti innovativi, che abbiano carattere intersetoriale e valenza plurifunzionale e che esercitino positive ricadute agro-ambientali;

d) l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica o di altre metodologie costruttive a basso impatto ambientale.

ALLEGATO A₁

SCHEDA RIASSUNTIVA DA ALLEGARE AGLI ELABORATI PROGETTUALI

1) Denominazione del progetto

.....

2) Generalità del responsabile del procedimento

.....

3) Comuni interessati dall'intervento proposto

.....

4) Denominazione ed indirizzo dell'ente proponente

.....

5) Classificazione dell'intervento proposto secondo le tipologie previste nell'allegato A₂

.....

6) Priorità previste dalla presente circolare cui si ritiene di ottemperare con l'esecuzione dell'opera proposta

.....

7) Vincoli normativi alla realizzazione del progetto ed autorizzazioni necessarie

Normativa vincolante	Autorizzazione da richiedere	Autorizzazione richiesta in data	Autorizzazione concessa in data

8) Importo del progetto ed eventuale quota di cofinanziamento a carico di enti terzi (diversi dalla Regione e dal richiedente), ripartiti nel triennio

	2000		2001		2002		Totale	
	L.	€	L.	€	L.	€	L.	€
Importo								
Cofinanziamento								

9) Eventuale denominazione ente terzo

.....

10) Modalità di esecuzione dei lavori e importi relativi, ripartiti nel triennio

	2000		2001		2002		Totale	
	L.	€	L.	€	L.	€	L.	€
Lavori in appalto								
Lavori in economia								
Totale								

11) Piano dei tempi di realizzazione previsti

Principali fasi realizzative	2000 Trimestri				2001 Trimestri				2002 Trimestri			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV

12) Descrizione degli obiettivi dell'intervento (per i consorzi gli obiettivi devono essere coerenti con quanto previsto dal programma provvisorio di bonifica)

a)

b)

c)

ALLEGATO A₂**Classificazione degli interventi, tipologie proposte:**

- * Nuove realizzazioni:
 - canali;
 - manufatti;
 - opere di servizio (es.: alzaie, ponti, edifici di servizio, officine, impianti elettrici);
 - impianti pluvirrigui;
 - pozzi;
 - impianti di sollevamento ad uso irriguo;
 - impianti idrovori di bonifica;
 - impianti di automazione e telerivelamento;
 - riordino idraulico irriguo;
 - riordino idraulico di bonifica;
 - riordino idraulico misto;
 - altro (interventi comprendenti tipologie diverse).
- * Interventi di manutenzione straordinaria:
 - risezionamento (interventi che comportano una variazione di portata);
 - consolidamento sponde, riprese di frane, risezionamento senza variazione di portata e spurghi;
 - impermeabilizzazioni
 - tombinature
 - manufatti;
 - opere di servizio;
 - impianti pluvirrigui;
 - pozzi;
 - impianti di sollevamento ad uso irriguo;
 - impianti idrovori di bonifica;
 - impianti di automazione e telerivelamento;
 - altro (interventi comprendenti tipologie diverse).
- * Vasche di laminazione e bacini di accumulo.
- * Recupero e valorizzazione di aree a scopo ambientale:
 - interventi di ingegneria naturalistica;
 - recupero di fontanili;
 - realizzazione di piste ciclabili;
 - interventi di riforestazione;
 - creazione di zone umide;
 - altro (interventi comprendenti tipologie diverse).
- * Utilizzo a fini irrigui delle acque di depurazione.

[BUR20000113]

[4.3.2]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48496

Approvazione delle modifiche e integrazioni alla circolare n. 26/96 applicativa del Reg. CE 950/97 (ex Reg. CEE n. 2328/91) approvata con d.g.r. 8 agosto 1997 n. 6/30770, in materia di piani di miglioramento aziendale riguardanti il settore lattiero-caseario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CE n. 950/97 del consiglio del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, e in particolare l'art. 6;

Vista la d.g.r. 8 agosto 1997 - n. 6/30770 «Approvazione delle modifiche ed integrazioni alla circolare n. 26/96, applicativa del Reg. CE 950/97 (ex Reg. CEE 2328/91) nonché all'elenco dei documenti da allegare alla domanda di aiuto al primo insediamento, approvati con d.g.r. 25787/97;

Richiamata la decisione C (96) 4053 del 18 dicembre 1996 (art. 4) con cui la commissione CE ha comunicato agli Stati membri, in merito al reg. CEE n. 2328/91, che «l'aiuto comunitario riguarda unicamente le spese effettuate entro il 31 dicembre 1999» e che pertanto occorre attivare tutte le necessarie iniziative per ridurre i tempi d'istruttoria delle richieste di liquidazione finale ed accelerare quelli d'erogazione di contributi, con particolare riferimento ai piani di miglioramento, di cui alla misura 1.1 della circolare sopra richiamata;

Considerato che il Reg. CE n. 2603 del 9 dicembre 1999 della commissione recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. CE n. 1257/99 del consiglio, prevede che i pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente all'1 gennaio 2000 continueranno ad

essere finanziati dal FEAOG, sezione orientamento, fino al 31 dicembre 2001 secondo le modalità vigenti;

Preso atto delle valutazioni del dirigente del servizio proponente che al riguardo ritiene di dover proporre la modifica e l'integrazione della d.g.r. n. 6/30770 del 1997 nei seguenti punti:

- Punto 2. «Requisiti dei beneficiari»; 2.5 «Durata del piano».

Dopo il primo comma deve essere inserito il seguente comma:

Il piano di miglioramento nel comparto lattiero-caseario di imprenditori agricoli che hanno promosso un ricorso al TAR in materia di quantità di latte prodotta e commercializzata o relativamente al quantitativo di riferimento individuale (QRI), o in merito al prelievo supplementare ed hanno ottenuto la sospensione dell'efficacia dei relativi atti, è automaticamente prorogato fino alla conclusione del giudizio.

I beneficiari che si trovano in questa situazione possono comunque richiedere l'accertamento finale delle opere eseguite e/o sulle dotazioni acquistate, impegnandosi a sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore della Regione di importo pari al contributo da percepire, maggiorato degli interessi legali semplici, della durata automaticamente rinnovabile fino alla conclusione del giudizio;

- Punto 4. «Limiti e divieti del finanziamento»; 4.2 «Comparto lattiero-caseario».

Dopo il settimo comma è inserito il comma seguente:

- Gli imprenditori agricoli, il cui piano di miglioramento non prevedeva il superamento del quantitativo di riferimento, stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai sensi del Reg. CE n. 950/97, art. 6, e che hanno rispettato tutte le indicazioni del piano medesimo, possono richiedere l'accertamento finale delle opere eseguite e/o sulle dotazioni acquistate a prescindere dalla quantità di latte prodotto e commercializzato, non correlata al piano, fermo restando gli obblighi relativi al pagamento del prelievo supplementare se e in quanto dovuto.

L'amministrazione provinciale, responsabile dell'accertamento finale, dopo aver verificato che il beneficiario ha rispettato tutte le indicazioni del piano di miglioramento, trasmette il verbale al competente servizio della Direzione generale per la liquidazione del contributo.

Ritenuto di non dover notificare alla commissione europea le variazioni alla circolare approvata con d.g.r. 30770/97, di cui la presente non modifica il regime di aiuti precedentemente comunicato e assentito dalla commissione europea stessa con decisione n. C (96) 2611 del 10 ottobre 1996;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di approvare, per le finalità espresse in premessa, le modifiche e le integrazioni alla d.g.r. 8 agosto 1997 n. 6/30770, così come di seguito indicato:

- Punto 2. «Requisiti dei beneficiari»; 2.5 «Durata del piano».

Dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

Il piano di miglioramento nel comparto lattiero-caseario di imprenditori agricoli che hanno promosso un ricorso al TAR in materia di quantità di latte prodotta e commercializzata o relativamente al quantitativo di riferimento individuale (QRI), o in merito al prelievo supplementare, ed hanno ottenuto la sospensione dell'efficacia dei relativi atti, è automaticamente prorogato fino alla conclusione del giudizio.

I beneficiari che si trovano in questa situazione possono comunque richiedere l'accertamento finale delle opere eseguite e/o sulle dotazioni acquistate, impegnandosi a sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore della Regione di importo pari al contributo da percepire, maggiorato degli interessi legali semplici, della durata automaticamente rinnovabile fino alla conclusione del giudizio;

- Punto 4. «Limiti e divieti del finanziamento»; 4.2 «Comparto lattiero-caseario». Dopo il settimo comma è inserito il comma seguente:

- Gli imprenditori agricoli, il cui piano di miglioramento

non prevedeva il superamento del quantitativo di riferimento, stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai sensi del Reg. Ce n. 950/97, art. 6, e che hanno rispettato tutte le indicazioni del piano medesimo, possono richiedere l'accertamento finale delle opere eseguite e/o sulle dotazioni acquistate a prescindere dalla quantità di latte prodotto e commercializzato, non correlata al piano, fermo restando gli obblighi relativi al pagamento del prelievo supplementare se e in quanto dovuto.

L'amministrazione provinciale, responsabile dell'accertamento finale, dopo aver verificato che il beneficiario ha rispettato tutte le indicazioni del piano di miglioramento, trasmette il verbale al competente servizio della Direzione generale per la liquidazione del contributo;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000114]

[4.6.4]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48505

Legge regionale 27 giugno 1988, n. 36, art. 6 - Titolo IV - Assegnazione contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi inerenti le domande inoltrate nel 1999 (parte) - Integrazioni alla d.g.r. 47530 del 29 dicembre 1999

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 27 giugno 1988, n. 36 che prevede all'art. 14 la concessione di contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi per le opere, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, finalizzate all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia;

Vista la deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1996, n. VI/331, confermata con d.c.r. 29 luglio 1998 n. VI/981 per gli anni 98-99, inerente «Criteri per la concessione dei contributi in conto capitale per l'abbattimento interessi ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 36/1988, con la quale vengono determinati, ai sensi dell'art. 14, comma 3 e 4 della legge in argomento le priorità, i criteri, le norme comuni, l'importo dei finanziamenti agevolati, la durata dei finanziamenti, l'importo e la durata dell'agevolazione oltre alle modalità di presentazione e di istruttoria delle domande;

Considerato che la presente deliberazione si riferisce a istanze relative all'annualità 1999 e che pertanto si ritiene che debbano essere applicati i criteri sopra richiamati;

Visto l'art. 17 della citata legge regionale che prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di assegnazione dei contributi avvalendosi di un Comitato tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo di legge;

Acquisite le determinazioni del Comitato tecnico costituito con d.d.g. 64076 del 7 ottobre 1997 e successive modifiche ed integrazioni di cui al verbale della seduta tenutasi in data 14 febbraio e atti conseguenti;

Vista la convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito, sulla base della d.g.r. 30832 dell'8 agosto 1997;

Visto l'art. 15 della citata legge regionale che prevede la stipula di una convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. ai fini della consulenza di detta società in ordine agli aspetti tecnico-economici da adottarsi in attuazione del tit. IV della legge;

Richiamata la convenzione stipulata fra la Regione Lombardia e Finlombarda in data 30 gennaio 1998 con le quali sono stati regolamentati i rapporti tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. ex art. 15, comma 3 della legge regionale in trattazione;

Rilevato che, sulla base degli atti sopradetti, è possibile procedere all'assegnazione di contributi inerenti le domande inoltrate nell'anno 1999 esaminate nella seduta del comitato sopra richiamata, contenute nell'allegato «A», parte integrante della presente deliberazione, a favore di soggetti privati relativamente ad interventi per la realizzazione di opere finalizzate all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche;

Rilevato, inoltre, che in merito alle richieste di cui all'allegato «B», parte integrante della presente deliberazione, viene temporaneamente sospesa ogni determinazione in quanto le stesse risultano allo stato degli atti carenti di documentazione obbligatoria ed indispensabile ai fini istruttori;

Ritenuto di dover fissare un congruo termine per il completamento di dette pratiche e di determinare che tale sospensione avrà validità fino al termine del 31 agosto 2000, decorso il quale le istanze sopradette si intendono decadute;

Verificato che le istanze di cui all'allegato «C» della presente deliberazione, per le motivazioni indicate nello stesso allegato, risultano inammissibili;

Rilevato che la Società Adamello s.a.s. di Silini Saverio, inserita nell'allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 47530 del 29 dicembre 1999, pratiche temporaneamente sospese per carenza di documentazione obbligatoria ed indispensabile ai fini istruttori, ha integrato l'istanza con la documentazione mancante e che pertanto può essere inserita nell'allegato «A» della presente deliberazione - ISTANZE AMMESSE;

Preso atto delle disposizioni della UE in merito a contributi in conto interesse assegnati alle piccole o medie imprese, che non permettono di superare il valore massimo del 4% - sull'intero investimento computato a costi ammissibili - Equivalente Sovvenzione Netta», così come definita dalla legge n. 488 del 19 dicembre 1992, e che nel calcolo del contributo il detto ESN va gravato dei carichi fiscali correnti pari all'1.97%;

Visto il verbale del comitato tecnico come sopra indicato, dal quale si evince la volontà di applicare la normativa nei termini più favorevoli ai richiedenti e che pertanto, si può procedere all'assegnazione dei relativi contributi, nel rispetto delle direttive comunitarie del 23 luglio 1996, n. 96/C-213/04, facendo riferimento al parametro più favorevole tra il calcolo previsto dalla normativa regionale vigente e quello calcolato in ESN o in capitale netto;

Rilevato pertanto che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, alle richieste risultate ammissibili, non sono stati applicati gli indici di priorità in relazione ai disposti della deliberazione consiliare n. VI/981 del 29 luglio 1998 in quanto le stesse sono state ritenute equivalenti, e che pertanto, è possibile attribuire a ciascuna richiesta il contributo corrispettivo previsto come sopra indicato e come riportato nell'allegato «A» della presente deliberazione;

Preso atto della norma finanziaria di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 1/1998 che modifica il comma 1 dell'art. 59 della l.r. n. 34/1978, e che prevede che l'impegno da assumere venga a perfezionarsi entro il termine dell'esercizio finanziario;

Dato atto che all'impegno e alla liquidazione di Lire 1.342.170.000 a favore dei beneficiari si provvederà con successivi decreti del direttore generale o del dirigente delegato a valere sul cap. 3.4.5.2.-2502 competenze anno 2000 che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 6/47530 del 29 dicembre 1999 con oggetto: «Legge regionale 27 giugno 1988, n. 36, art. 6 - Assegnazione contributi inerenti le domande inoltrate negli anni 1998-1999, in conto abbattimento interessi di cui al titolo IV della l.r. n. 36 del 27 giugno 1988 a favore di soggetti privati per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche» con particolare riferimento all'allegato «A» e al punto 6 del deliberato;

Considerato che nella suddetta deliberazione l'applicazione del parametro ESN, ai fini della concessione del contributo, è stata condizionata alla verifica da effettuare da parte della Finlombarda s.p.a., in attuazione della legge n. 36/88 e che, sulla base di tale verifica è ora possibile attribuire il contributo massimo concedibile per i richiedenti di cui all'allegato «A» della d.g.r. 6/47530 del 29 dicembre 1999, così come risulta nell'allegato «D» parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto degli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati dal dirigente del servizio proponente che al riguardo dichiara che sono state rispettate le normative già peraltro richiamate nel presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare, in conformità ai disposti del titolo IV della l.r. n. 36/1988, l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi a favore di soggetti privati

individuati nell'elenco «A» che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; per le somme massime riportate a margine di ciascun nominativo, nel rispetto delle direttive comunitarie del 23 luglio 1996 n. 96/C-213/04 e facendo riferimento al parametro più favorevole tra il calcolo previsto dalla normativa regionale vigente e quello calcolato in ESN o in capitale netto;

2) di prendere atto che all'impegno ed alla liquidazione di L. 1.342.170.000 a favore dei beneficiari si provvederà con successivi decreti del direttore generale o del Dirigente delegato a valere sul cap. 3.4.5.2.-2502 competenze anno 2000 che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che per le istanze di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, viene temporaneamente sospesa ogni determinazione in quanto le stesse risultano allo stato degli atti carenti di documentazione obbligatoria ed indispensabile ai fini istruttori e di fissare il termine, per il completamento di dette pratiche, al 31 agosto 2000, decorso il quale le istanze sopradette si intendono decadute;

4) di dare atto che le istanze di cui all'allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni indicate nello stesso allegato risultano inammissibili;

5) di attribuire il contributo massimo concedibile per i richiedenti di cui all'allegato «A» della d.g.r. 6/47530 del 29 dicembre 1999, così come risulta nell'allegato «D» parte integrante del presente provvedimento;

6) di subordinare l'erogazione del contributo alla presentazione di autocertificazione di appartenenza alla P.M.I., ai sensi delle direttive comunitarie del 23 luglio 1996 n. 96/C - 213/04 e del successivo decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 27 ottobre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

7) di dare atto che i provvedimenti di liquidazione concernenti questa deliberazione saranno adottati nel rispetto dei tempi previsti dalla l.r. n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

ISTANZE AMMESSE

N.	Data	Richiedente	Loc. Intervento	Pr.	Tipologia	Istituti di Credito	Costo Intervento	Importo di investimento e costi ammissibili	Costi massimi amm.li 70%	Importo di Finanziamento	Anni	Punti di abbattimento	Contributo massimo concedibile L. 36/88	E.S.N.T. + Tass. 5,97	Contributo massimo assegnato	Risultanze Comitato
1	22/02/99	IM.BA.I. srl di Boglioni Anna	Trezzano Rosa	MI	Ampliamento Centro Polifunzionale variante alla struttura già esistente realizzazione corpo fabbricato collegato alla struttura aumento di 54 camere	S. Paolo Imi	L. 2.694.986.000	L. 2.694.986.000	L. 1.886.490.000	L. 1.500.000.000	10	5	L. 241.417.000	L. 160.891.000	L. 160.891.000	Ammessa
2	05/05/99	Società V.L. srl di Carninatti Fabrizio	Aprica	SO	Restaurazione fabbricato esistente a residence formato 40 appartamenti sala massaggi giochi e box	Cariplo	L. 6.223.685.000	L. 5.491.464.000	L. 3.884.025.000	L. 5.000.000.000	15	5	L. 625.113.000	L. 327.840.000	L. 327.840.000	Ammessa
3	10/05/99	Società Epoca srl di Andriani Giuseppe	Verolanuova	BS	Acquisto e completamento immobile destinazione albergo	Credito Coop. Verolavecchia	L. 4.901.140.000	L. 3.726.058.000	L. 2.608.241.000	L. 2.500.000.000	13	5	L. 402.361.000	L. 222.446.000	L. 222.446.000	Ammessa
4	27/05/99	Società Splendid srl Risatti Vincenzo	Limone s/Garda	BS	Aumento volumetria - due corpi vengono collegati formando un corpo solo restaurazione prati comuni e camere per ospiti e personale - autorimesse	Medio Credito Lombardo	L. 4.976.477.000	L. 4.596.477.477	L. 3.217.534.000	L. 5.000.000.000	14	5	L. 517.845.000	L. 274.410.000	L. 274.410.000	Ammessa
5	20/10/99	Mancini Ernesto	Tavazzano Villavesco	LO	Realizzazione motel	S. Paolo di Torino - Imi	L. 3.516.684.000	L. 3.322.084.000	L. 2.325.459.000	L. 1.500.000.000	15	5	L. 241.417.000	L. 198.328.000	L. 198.328.000	Ammessa
6	04/11/99	Società Cavallaro e C. snc	Toscana Mademo	BS	Ricostruzione in muratura 11 bungalows con servizi igienici	Popolare Sondrio	L. 731.011.761	L. 724.085.000	L. 506.860.000	L. 500.000.000	10	5	L. 80.472.000	L. 43.228.000	L. 43.228.000	Ammessa
7	01/02/99	Società Adamello sas di Silini Saverio	Temù	BS	Restaurazione completa fabbricato esistente a residence formato da 10 appartamenti e autorimesse	Valle Camonica	L. 1.926.753.000	L. 1.926.753.000	L. 1.348.727.000	L. 1.000.000.000	9	5	L. 160.945.000	L. 115.027.000	L. 115.027.000	Ammessa
												Totale	L.2.269.570.000	L.1.342.170.000	L.1.342.170.000	

ALLEGATO B

ISTANZE SOSPENSE

N.	Data	Richiedente	Loc. Intervento	Prov.	Tipologia	Istituti di Credito	Costo Intervento	Importo di investimento e costi ammissibili	Costi massimi amm.li 70%	Importo di Finanziamento	Anni	E.S.N.T. + Tass. 5,97	Risultanze comitato
1	08/04/99	Soc. Lombarda Edil Tecno srl. di Ing. Riccardo Buttani	Angolo Terme	BS									Sospesa
2	05/05/99	Immobiliare Marimarc srl	Cesano Maderno	MI	Realizzazione 2 corpi di fabbrica hotel composto 49 camere e motel 88 camere	Pop. di Bergamo Credito Varesino	L. 11.453.286.000						Sospesa
3	17/05/99	Società Robert H. Burns srl	Gargnano	BS	Opere di ristrutturazione interno area villa Feltrinelli ad uso ricettivo composto da hotel 4 dependance 2 rustici	Commerciale Italiana	L. 35.270.444.000						Sospesa
4	30/06/99	Società Hotel Rex srl di Massironi Riccardo	Milano	MI	Restaurazione hotel		L. 1.000.000.000						Sospesa
5	08/07/99	Società Emilio Giacomelli e C. spa	Livigno	SO	Acquisto e restauro hotel costruzione parcheggio interrato	Piccolo Credito Valtellinese	L. 12.495.702.000						Sospesa
6	21/09/99	Società Planetaria di Bertinelli Michiele	Milano	MI	Realizzazione albergo in un edificio esistente ad uso terziario commerciale modifiche distribuite in tutti i piani scala imp.ti ascensore chiusure di balconi formazione di corridoi creazione porticato per autovetture	Nazionale del Lavoro	L. 30.000.000.000						Sospesa
7	11/11/99	Società Hotel Adda srl di Serina Alberto	Spino d'Adda	CR	Costruzione motel		L. 4.500.000.000						Sospesa
8	16/11/99	Venini Giacomo	Colico	LC	Realizzazione campeggio formato da 125 piazzole fabbricato 3 piani con servizi igienici reception bar bazar parcheggio		L. 1.176.447.000						Sospesa
9	01/12/99	Società Mytos srl Santino Galbiati	Milano Via Tenca 21	MI	Acquisto immobile destinazione albergo restaurazione totale adeguamento igiene facciate balconi impiantistica antincendio elettrico ascensore	Banco di Brescia	L. 9.904.034.000						Sospesa
10	06/12/99	Società Borgo Degli Ulivi Resort srl Ferrari Domenico	Puegnango del Garda	BS	Costruzione albergo		L. 6.000.000.000						Sospesa
11	29/10/99	Società Vettabia srl di Christiane Gerber	Milano	MI	Restaurazione completa del fabbricato ad uso albergo	Regionale Europea	L. 4.105.119.000						Sospesa

ALLEGATO C

ISTANZE INAMMISSIBILI

N.	Data	Richiedente	Loc. Intervento	Prov.	Tipologia	Istituti di Credito	Costo Intervento	Importo di investimento e costi ammissibili	Costi massimi amm.li 70%	Importo di Finanziamento	Anni	E.S.N.T. + Tass. 5,97	MOTIVAZIONI	Risultanze Comitato
1	01/04/99	Testorelli Alma Dirce	Valfurva	SO	costruzione fabbricato composto da 9 appartamenti civili								c.e. abitazioni civili - tipologia non finanziabile	inammissibile
2	28/04/99	Invernizzi Claudio	Fuipiano Valle Imagna	BS	realizzazione bar pizzeria		L. 414.000.000						realizzazione bar pizzeria - tipologia non finanziabile	inammissibile

ALLEGATO D

ISTANZE AMMESSE NELLA DGR 6/47530 DEL 29/12/1999

N	Data Istanza	Richiedente	Loc. Intervento	Prov	Tipologia Intervento	Istituti di Credito	Costo Intervento	Importo di investimento costi ammissibili	Costi massimi amm.li 70%	Importo di Finanziamento	Anni	Punti di abbattimento	Contributo massimo concedibile L. 36/88	E.S.N. + Tass. 5,97	Contributo massimo assegnato	Risultato Comitato
1	2/4/96	Società SassabaneK spa sviluppo turistico lago D'Iseo	Iseo	BS	Impiantistica elettrico idraulica sistema informatico	Banca Popolare di Brescia	L. 646.851.000	L. 474.800.000	L. 332.360.000	L. 500.000.000		5	L. 53.492.000	L. 28.346.000	L. 28.346.000	Ammessa
2	23/9/97	Palombaro e Trischitta albergo Vecchia Brianza	Seveso	MI	Costruzione albergo	Banca Cariplo	L. 5.785.168.000	L. 4.485.168.000	L. 3.139.618.000	L. 3.500.000.000	15	5	L. 505.304.000	L. 267.765.000	L. 267.765.000	Ammessa
3	24/10/97	Società ottica Marini di Mario Battista e Mauro Carlo Marini snc	Samico	BG	Ampliamento e ristrutturazione albergo "La cocca"	Banca Popolare di Brescia	L. 8.762.000.000	L. 7.960.000.000	L. 5.572.000.000	L. 5.000.000.000	10	5	L. 402.361.500	L. 237.606.000	L. 237.606.000	Ammessa (*)
4	19/1/98	Società Sole di Beltrami Giovanni srl	Capriolo	BS	Ristrutturazione fabbricato esistente con recupero parziale sottotetti	Banca credito copp. Basso Sebino	L. 3.355.629.000	L. 2.716.629.000	L. 1.901.640.000	L. 1.600.000.000	10	5	L. 257.511.000	L. 162.183.000	L. 162.183.000	Ammessa
5	4/2/98	La Gardenia di Tosadori Giancarlo & C.	Sirmione	BS	Ristrutturazione e ampliamento di fabbricato esistente per struttura alberghiera	C.A.B. di Brescia	L. 2.000.000.000	L. 1.707.000.000	L. 1.195.110.000	L. 1.200.000.000	10	5	L. 192.345.000	L. 101.907.000	L. 101.907.000	Ammessa
6	17/2/98	Società l'Ottanogo srl	Brusaporto	BG	Il Lotto - ristrutturazione di immobili da adibire ad albergo	Banca CARIPLO	L. 1.506.350.000	L. 1.151.350.000	L. 805.945.000	L. 1.506.350.000	10	5	L. 129.712.000	L. 68.736.000	L. 68.736.000	Ammessa
7	20/2/98	Società Benigni spa	Cologno al Serio	BG	Ristrutturazione antico borgo "muratella" albergo con ristorante	Banca Popolare di Cremona	L. 12.012.000.000	L. 10.276.000.000	L. 7.193.000.000	L. 6.000.000.000	10	5	L. 804.723.000	L. 613.477.000	L. 613.477.000	Ammessa
8	23/2/98	Società Colomba srl	Iseo	BS	costruzione albergo un ristorante 2 sale convegni fitness e palestra	Medio Credito Lombardo	L. 12.225.000.000	L. 12.225.000.000	L. 7.297.500.000	L. 3.000.000.000	10	5	L. 482.834.000	L. 729.833.000	L. 482.834.000	Ammessa
9	4/3/98	Società hotel Cristina spa	Limone sul Garda	BS	nuova costruzione autorimesse centro turistico ricettivo	Banco Brescia S.Paolo	L. 7.000.000.000	L. 608.594.000	L. 426.016.000	L. 5.000.000.000	5	5	L. 58.030.000	L. 36.333.000	L. 36.333.000	Ammessa
10	10/4/98	Società Manzi spa	Cologno al Serio	BG	impianti ed attrezzature adibite alla ristorazione ed albergo	Banca Popolare di Bergamo	L. 1.767.000.000	L. 565.000.000	L. 396.000.000	1.000.000.000 + 700.000.000	8 15	5	L. 63.734.000	L. 33.731.000	L. 33.731.000	Ammessa

N	Data Istanza	Richiedente	Loc. Intervento	Prov	Tipologia Intervento	Istituti di Credito	Costo Intervento	Importo di investimento costi ammissibili	Costi massimi amm.li 70%	Importo di Finanziamento	Anni	Punti di abbattimento	Contributo massimo concedibile L. 36/88	E.S.N. + Tass. 5,97	Contributo massimo assegnato	Risultato Comitato
11	23/4/98	Società Mottolino spa di Cusini Alessio	Livigno	SO	demolizione costruzione rifugio	Credito Valtellinese	L. 6.830.000.000	L. 6.829.391.000	L. 4.780.574.000	L. 4.781.000.000	10	5	L. 769.407.000	L. 407.715.000	L. 407.715.000	Ammessa
12	30/06/8	Galli Erminio Albergo Carni Piccolo Mondo	Livigno	SO	costruzione albergo	Banca Popolare di Sondrio	L. 2.000.000.000	L. 1.395.000.000	L. 976.510.000	L. 1.400.000.000	10	5	L. 157.164.000	L. 83.282.000	L. 83.282.000	Ammessa
13	29/7/98	Immobiliare Peonia srl	Porlezza fraz. Cima Piazz	CO	nuova costruzione residenza turistica alberghiera	Banca Popolare di Sondrio	L. 15.680.000.000	L. 11.380.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	10	5	L. 804.723.000	L. 679.386.000	L. 679.386.000	Ammessa
14	22/10/98	Progetto spa	Cunardo	VA	acquisto e ammodernamento albergo	Banca San Paolo di Brescia	L. 2.112.000.000	L. 1.391.461.000	L. 974.022.700	L. 750.000.000	10	5	L. 120.708.000	L. 83.070.000	L. 83.070.000	Ammessa
15	22/12/98	Immobiliare Edilsirmione srl Albergo Holiday	Sirmione	BS	Manutenzione fabbricato: tinteggiatura interne esterne sistemazione pavimentazione	Banca Popolare di Verona	L. 2.500.000.000	L. 2.265.969.000	L. 1.586.178.000	L. 2.500.000.000	6	5	L. 255.287.000	L. 135.278.000	L. 135.278.000	Ammessa
16	3/12/98	Hotel Embassy srl	Pero	MI	Ampliamento dell'albergo e autorimessa, rifacimento ristorante	Credito Artigiano	L. 3.652.961.261	L. 3.652.961.261	L. 2.557.072.882	L. 2.000.000.000	10	5	L. 321.889.000	L. 218.082.000	L. 218.082.000	Ammessa
17	31/12/98	Vittorio Mauri	Pontida	BG	Ampliamento edificio ad uso albergo-ristorante e palestra	Banca IMI S. Paolo	L. 3.886.347.462	L. 3.259.947.462	L. 2.281.963.223	L. 2.280.000.000		5	L. 366.954.000	L. 194.619.000	L. 194.619.000	Ammessa
18	11/1/99	Vittorio di Polver Piero & cnc	Desenzano del Garda	BS	Ristrutturazione integrale piano terra albergo	Banco di Brescia spa	L. 460.000.000	L. 385.000.000	L. 269.500.000	L. 450.000.000	10	5	L. 43.375.000	L. 22.984.500	L. 22.984.500	Ammessa
19	31/3/99	Canottieri di Crema sas di Andreini Erasmo & C.	Crema	CR	Costruzione nuovo motel	Banca Credito Copp. Bagnolo Cremasco	L. 2.391.664.152	L. 2.047.664.152	L. 1.433.364.906	L. 1.500.000.000	10	5	L. 230.000.692	L. 122.246.000	L. 122.246.000	Ammessa
20	31/3/99	Albergo Rizzi srl di Michela Rizzi	Darfo Boario Terme	BS	Acquisto stabile e ristrutturazione corpo centrale	Banca Popolare di Sondrio	L. 3.637.600.000	L. 1.967.000.000	L. 1.376.900.000	L. 2.500.000.000	15	5	L. 221.605.000	L. 117.430.000	L. 117.430.000	Ammessa
												TOT	L.6.241.159.192	L.4.403.955.500	L.4.097.010.500	

(*) TRATTASI DI UNA VARIANTE URBANISITICA

[BUR20000115]

[4.6.4]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48509

Programma esecutivo annuale dei progetti con finanziamento pubblico-privato di cui al punto 5.3.3 della d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999 «Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia - triennio 1999-2001» - Anno 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 11 agosto 1973 n. 28 «Interventi diretti per la promozione del turismo regionale»;

Vista la d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999 «Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia - triennio 1999-2001»;

Considerato che la l.r. 11 agosto 1973 n. 28, così come modificata dalla l.r. 27 gennaio 98 n. 1 «legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni» prevede all'art. 3 che la Giunta Regionale approvi annualmente i programmi esecutivi annuali in attuazione del Programma triennale approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999;

Rilevato che, al punto 5.3.3. della stessa «Progetti con finanziamento pubblico-privato» prevede che la Giunta Regionale individui criteri di specificazione della ammissibilità delle spese, la composizione del nucleo di valutazione, nonché lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli operatori;

Considerata la normativa stabilita dall'Unione Europea sugli aiuti di stato alle imprese.

Ritenuto di approvare il programma esecutivo annuale suscitato, così, come descritto nell'allegato 1 alla presente deliberazione, che contiene la descrizione delle misure e delle aree di intervento, con il relativo stanziamento, definite come prioritarie per l'anno 1999, in relazione alle linee strategiche regionali, nonché le indicazioni per la presentazione del preventivo dei costi con i relativi parametri di spesa;

Individuata la composizione del nucleo di valutazione nelle persone dei sigg.ri:

- Marino Bassi, dirigente del servizio promozione economica - delegato dal direttore generale
- Franco Cocquio, dirigente ufficio azioni promozionali
- Rossana Gardoni, dirigente ufficio pubblicità e comunicazione
- Cristina Broganelli, funzionario
- Mauro Leanti, funzionario, in qualità di segretario;

Preso atto degli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati dal dirigente di servizio proponente che al riguardo dichiara che sono state rispettate le normative vigenti già peraltro richiamate nel presente provvedimento;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 127 del 15 maggio 1997;

Su proposta dell'assessore alle attività produttive;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Programma esecutivo annuale relativo ai progetti con finanziamento pubblico-privato per l'anno 2000, allegato 1 alla presente deliberazione, di cui al punto 5.3.3. della d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999 «Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia - triennio 1999-2001»;

2. Di definire per l'anno 2000 in L. 3.000 milioni l'onere finanziario previsto per l'erogazione dei contributi di cui sopra;

3. Di prevedere che i contributi verranno assegnati sulla base del rispetto della normativa stabilita dall'Unione Europea per gli aiuti alle imprese;

4. Di costituire il nucleo di valutazione per l'esame dei progetti con finanziamento pubblico-privato di cui sopra nominando le seguenti persone:

- Marino Bassi, dirigente del servizio promozione economica - delegato dal direttore generale
- Franco Cocquio, dirigente ufficio azioni promozionali
- Rossana Gardoni, dirigente ufficio pubblicità e comunicazione

- Cristina Broganelli, funzionario
- Mauro Leanti, funzionario, in qualità di segretario.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO 1

Programma esecutivo annuale in attuazione del programma triennale degli interventi riguardanti l'incremento del turismo della Lombardia approvato con d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999

Progetti con finanziamento pubblico-privato - Anno 2000

Nel quadro degli obiettivi e delle strategie della politica turistica della Lombardia indicati nel programma triennale, la direzione generale attività produttive ha individuato le seguenti aree di intervento nell'ambito delle quali dovranno essere presentate le domande di cofinanziamento per i progetti con finanziamento pubblico-privato (punto 5.3.3 del programma triennale).

Saranno considerate prioritariamente le azioni che:

- realizzano una significativa integrazione sia tra i diversi soggetti coinvolti, in particolare favorendo la sinergia pubblico-privato, sia tra i diversi segmenti dell'offerta turistica lombarda
- incidono positivamente sulla competitività dei prodotti turistici lombardi migliorandone e ampliandone la comunicazione.

I contributi verranno assegnati sulla base della normativa stabilita dall'Unione Europea per gli aiuti di stato alle imprese.

MISURA 1 - TURISMO CULTURALE

Potranno essere presentati su questa misura progetti di valorizzazione del circuito delle città d'arte, anche minori, e progetti per la creazione di percorsi turistici che, oltre a valorizzare il patrimonio artistico e culturale, favoriscano la destagionalizzazione dei flussi e/o il decongestionamento dei siti turistici più frequentati.

Nell'ambito dei progetti presentati saranno considerate prioritariamente le azioni che permetteranno l'integrazione tra diversi prodotti di un'area locale.

Le azioni dovranno servire ad incrementare il turismo verso la Lombardia mediante un supporto concreto alla commercializzazione di itinerari, ivi compreso il sostegno alla loro costruzione. Non verranno finanziate azioni di promozione generica.

MISURA 2 - TURISMO CONGRESSUALE E D'AFFARI

Potranno essere presentati su questa misura progetti finalizzati alla promozione e complementazione dell'attuale offerta.

Inoltre, saranno cofinanziati su questa misura progetti volti ad incrementare il numero delle presenze sul territorio regionale con azioni che creino una sinergia tra il turismo d'affari e gli altri attrattori turistici, in particolare quelli relativi agli eventi culturali e artistici e ai beni ambientali.

MISURA 3 - MONTAGNA

Verranno cofinanziati in questa misura i progetti finalizzati all'incremento del numero delle presenze sul territorio montano in periodo invernale o estivo e che prevedano azioni tese alla veicolazione dell'immagine della montagna lombarda nel suo complesso.

L'azione promozionale non deve quindi rivolgersi ad una zona territorialmente limitata, ma al segmento montano.

Saranno considerate prioritariamente azioni tese a rafforzare l'immagine della montagna lombarda attraverso la promozione di eventi a carattere sportivo, culturale, enogastronomico, termale che coinvolgano il turista in attività fruibili durante il suo soggiorno montano e che lo trattengano più a lungo nella località scelta.

Inoltre, poiché una delle risorse fondamentali della montagna è l'ambiente, verrà valutato anche il grado di sostenibilità delle azioni previste dai progetti presentati, intendendo per sostenibilità sia quella ambientale, che quella culturale.

MISURA 4 - LAGHI

Su questa misura potranno essere presentati progetti destinati al consolidamento e all'espansione del turismo lacustre lombardo sui mercati esteri mediante la proposizione di iniziative promozionali, compresi momenti di incontro doman-

da-offerta, o di pacchetti turistici innovativi, integrati e di qualità.

In particolare, saranno considerati prioritari i progetti che realizzano una strategia di penetrazione su nuovi mercati.

MISURA 5 – PROMOZIONE DEI RESTANTI SEGMENTI TURISTICI

Su questa misura verranno cofinanziati i progetti che intendono promuovere gli altri segmenti turistici di interesse regionale, in particolare il turismo scolastico, ambientale, religioso e sportivo.

Verranno considerati prioritariamente

- i progetti che realizzano una significativa integrazione tra diversi attrattori turistici
- i progetti che prevedono un supporto concreto alla commercializzazione dei segmenti interessati
- i progetti che hanno come risultato atteso il mantenimento o l'incremento del livello di promozione raggiunto con le azioni finanziate negli anni precedenti.

Indicazioni per la presentazione dei progetti

Oltre a quanto previsto al punto 5.3.3 del Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici – triennio 1999-2001, nella redazione dei progetti si dovrà tener conto di quanto segue:

I prodotti di qualsiasi tipo realizzati nell'ambito dei progetti cofinanziati sono di proprietà della Regione Lombardia e così i diritti connessi.

I progetti devono prevedere la presentazione sul sito Internet della Direzione Generale Attività Produttive dei prodotti e dei servizi realizzati.

Non verrà finanziato nessun costo relativo alla creazione o gestione di siti Internet.

L'approvazione dei progetti che comprendono la realizzazione di siti Internet, non comporta l'automatico collegamento tra i suddetti siti ed i siti regionali.

Tutti i costi relativi all'utilizzo di risorse umane e strumentali devono essere indicati specificando le eventuali quote di utilizzo ed i costi unitari.

In particolare, per le risorse umane, la quota di utilizzo va espressa in giornate/uomo nel caso di consulenti, ricercatori, progettisti o esperti, mentre può essere espresso in mesi per il personale di segreteria o equiparabile.

[BUR20000116]

[5.2.2]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48517

Legge regionale 29 Ottobre 1996, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». Conferimento alle province e ai comuni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e demanio delle acque interne

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista la l. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l. 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visti gli artt. 4, 6 e 31 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;

Premesso che l'aspetto fondamentale della l.r. 22/98 è il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, di utilizzo del demanio delle acque interne e di navigazione che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

Rilevato che i citati articoli 4 e 31 della l.r. 22/98 prevedono il conferimento alle province delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi a:

- rilascio delle autorizzazioni delle manifestazioni nautiche che coinvolgono due o più comuni in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, di cui all'art. 4, co. 3 lett. b) e all'art. 31, co. 3 lett. a);
- rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate, di cui all'art. 4 co. 3, lett. d) e all'art. 31, co. 3 lett. c);
- iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico, sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, di cui all'art. 4 co. 3, lett. c);

– rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci di cui all'art. 4 co. 3 lett. f);

– scuole nautiche ai sensi dell'art. 28 del regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 di cui all'art. 4 co. 3 lett. e);

Rilevato che i citati articoli 6 e 31 della l.r. n. 22/98 prevedono il conferimento ai comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi a:

– rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali regionali, nonché accertamento e riscossione dei relativi proventi di cui all'art. 6 comma 2 lett. a);

– rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale per finalità turistico-ricreative di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616/77, successivamente alla stipula di apposita convenzione con le competenti amministrazioni statali, nonché delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'art. 89 comma 1 lettera e) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 all'avvenuta emanazione del d.p.c.m. ex art. 7 comma 1 del d.lgs. 112/98, di cui all'art. 6 comma 2 lett. b) della l.r. n. 22/98, come modificato dall'art. 3 comma 135 lett. l) della l.r. n. 1/2000;

– rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'art. 91 del regolamento per la navigazione interna approvato con d.P.R. 631/1949 di cui all'art. 6 comma 2 lettera d);

Richiamata la deliberazione 6/44862 del 5 agosto 1999 avente ad oggetto «legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 – Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia. Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le amministrazioni provinciali per il conferimento di funzioni amministrative in materia di servizi di gran turismo, immatricolazione e noleggio autobus, impianti fissi e a guida vincolata, ruolo dei tassisti e autonoleggiatori, navigazione interna»;

Preso atto della sottoscrizione dell'accordo di programma tra la Giunta Regionale, nella persona dell'assessore ai trasporti e viabilità e le amministrazioni provinciali nella persona dei rispettivi assessori ai trasporti o loro delegati, avvenuta il 26 ottobre 1999;

Richiamata la deliberazione 6/44863 del 5 agosto 1999 avente ad oggetto «Legge regionale 22 ottobre 1998, n. 22 – Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia. Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e i comuni rivieraschi dei laghi lombardi per il conferimento di funzioni amministrative in materia di navigazione e demanio acque interne»;

Preso atto della sottoscrizione dell'accordo di programma tra la Giunta Regionale, nella persona dell'assessore ai trasporti e viabilità e le amministrazioni comunali nella persona dei rispettivi sindaci o loro delegati, avvenuta il 29 ottobre 1999;

Richiamata la deliberazione 6/47317 del 22 dicembre 1999 «Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22. Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia. Approvazione delle direttive sperimentali per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite alle province e ai comuni in materia di navigazione e demanio delle acque interne»;

Dato atto che tali direttive sono state illustrate ai comuni lacuali rivieraschi e alle province nel corso di apposite riunioni formative con i funzionari comunali e provinciali;

Richiamata la nota n. 0014781/00/az/GF del 10 febbraio 2000 della provincia di Brescia, con la quale detto ente sottolinea l'esigenza di un supporto tecnico da parte degli Uffici regionali, da realizzarsi anche attraverso l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche e la predisposizione dei relativi atti;

Preso atto della nota n. 3814 dell'11 febbraio 2000 con la quale, a seguito di specifiche intese con l'amministrazione provinciale di Brescia, si conferma l'apporto tecnico degli uffici regionali all'amministrazione provinciale di Brescia, da effettuarsi, come richiesto, dalla stessa provincia, anche attraverso l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche e la predisposizione dei relativi atti per un periodo non superiore a sei mesi dall'assunzione della presente deliberazione con conseguente detrazione, in proporzione alle spese sostenute dalla regione per lo svolgimento di tali attività, delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale 2000, previste nell'ac-

cordo di programma sottoscritto il 26 ottobre 1999 a favore della provincia di Brescia a supporto delle funzioni conferite ex art. 4 l.r. 22/1998;

Dato atto che l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative da parte delle province in materia di navigazione interna, ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. b) c) d) e) f) l.r. n. 22/98, è stabilito con deliberazione della Giunta Regionale e che, essendo stati perfezionati gli adempimenti previsti dalla l.r. 22/1998 e dall'accordo di programma sottoscritto dall'assessore regionale ai trasporti e viabilità e dagli assessori provinciali il 26 ottobre 1999, è possibile determinare la decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui trattasi tra il 10 marzo e il 31 marzo 2000, sulla base di specifiche intese tra la Direzione Generale Trasporti e Mobilità e ciascuna provincia, al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'attivazione operativa delle funzioni conferite in considerazione della specificità delle singole realtà territoriali provinciali;

Dato atto che ai sensi dell'accordo di programma sottoscritto dall'assessore regionale ai trasporti e viabilità e dai sindaci dei comuni lacuali rivieraschi o loro delegati il 29 ottobre 1999, l'effettivo esercizio delle funzioni ex art. 6, comma 2, l.r. 22/98 da parte dei comuni avverrà tra il 1 marzo ed il 31 marzo 2000, sulla base di specifiche intese tra la Direzione Generale Trasporti e Mobilità e i comuni interurbani al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'attivazione operativa delle funzioni conferite in considerazione della specificità delle situazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 26 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di prendere atto della sottoscrizione dell'Accordo di programma tra la Giunta Regionale e le province meglio specificato in premessa, il cui schema è stato approvato con d.g.r. 6/44862 del 5 agosto 1999 e dell'Accordo di programma tra la Giunta Regionale e i comuni rivieraschi dei laghi lombardi, il cui schema è stato approvato con d.g.r. 6/44863 del 5 agosto 1999;

2) di conferire alle province e ai comuni le funzioni amministrative in materia di demanio delle acque interne e di navigazione interna di cui agli artt. 4, 6 e 31 della l.r. n. 22/98, così come indicato negli Accordi di programma citati nelle premesse;

3) di stabilire che l'effettivo esercizio da parte delle province delle funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna, ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. b) c) d) e) f) l.r. n. 22/98 avverrà, tra il 1° marzo e il 31 marzo 2000, sulla base di specifiche intese da effettuarsi tra la Direzione Generale Trasporti e Mobilità e con ciascuna provincia;

4) di stabilire che ai sensi dell'accordo di programma approvato con d.g.r. n. 6/44863 del 5 agosto 1999, sottoscritto dall'assessore regionale ai trasporti e viabilità e dai sindaci dei comuni lacuali rivieraschi il 29 ottobre 1999, l'effettivo esercizio delle funzioni da parte dei comuni avverrà, tra il 1 marzo e il 31 marzo 2000, a seguito di specifiche intese tra la Direzione Generale Trasporti e Mobilità e i comuni rivieraschi interessati;

5) di mantenere in capo agli uffici regionali i procedimenti amministrativi per i quali, alla data del 29 febbraio 2000 è pendente contenzioso;

6) di prevedere una costante attività di consulenza e supporto delle strutture regionali competenti nei confronti delle province e dei comuni destinatari del conferimento;

7) di dare atto che per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di assunzione della presente deliberazione la provincia di Brescia, come concordato a seguito di specifica richiesta formulata alla regione dalla stessa provincia, potrà avvalersi degli uffici regionali per l'istruttoria delle pratiche e la predisposizione dei relativi atti concernenti le attività in materia di navigazione interna di cui all'art. 4 della l.r. 22/98, con conseguente detrazione, in proporzione alle spese sostenute dalla Regione, per l'esercizio delle suddette attività delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale 2000, a supporto dell'esercizio delle funzioni conferite a favore della provincia di Brescia, prevista nell'Accordo di programma sottoscritto il 26 ottobre 1999;

8) di dare atto che anche altre province o comuni lacuali rivieraschi potranno, a richiesta, ricorrere per un periodo non superiore a sei mesi dall'assunzione della presente deliberazione, a quanto previsto al precedente punto 7, con conseguente detrazione, in proporzione alle spese sostenute dalla regione per l'esercizio delle attività inerenti la navigazione e il demanio delle acque interne, delle risorse finanziarie stabilite a favore delle singole province e/o comuni nei relativi accordi di programma;

9) di dare atto che il conferimento delle funzioni amministrative in materia di navigazione e demanio delle acque interne concernenti le zone portuali dei Navigli saranno oggetto di successivi accordi di programma da sottoscrivere ai sensi dell'art. 31, l.r. 22/98 con i comuni di Milano e Pavia;

10) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000117]

[5.2.2]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48518

Conferimento alle province delle funzioni e dei compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo. Legge regionale 29 ottobre 1996 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista la l. 8 giugno 1990 n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l. 15 marzo 1997 n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visti gli articoli 4 e 31 della legge regionale 22/98 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;

Premesso che l'aspetto fondamentale della l.r. 22/98 è il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

Rilevato che i citati articoli 4 e 31 della l.r. 22/98 prevedono, tra l'altro, il conferimento alle province delle funzioni e dei compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo;

Richiamata la deliberazione 6/44862 del 5 agosto 1999 avente ad oggetto «legge regionale 22 ottobre 1998 n. 22 Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia. Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le amministrazioni provinciali per il conferimento di funzioni amministrative in materia di servizi di gran turismo, immatricolazione e noleggio autobus, impianti fissi e a guida vincolata, ruolo dei tassisti e autonoleggiatori, navigazione interna»;

Preso atto della sottoscrizione dell'accordo di programma tra la Giunta Regionale, nella persona dell'assessore ai trasporti e viabilità, e le amministrazioni provinciali nella persona dei rispettivi assessori ai trasporti;

Richiamata la deliberazione 6/48050 del 4 febbraio 2000 «Attribuzione alle province delle linee dei servizi di gran turismo assegnate in base al criterio della prevalenza della domanda in origine. Definizione delle direttive per l'esercizio delle relative funzioni amministrative e di vigilanza. l.r. 22/1998»;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 co. 1, del citato accordo di programma, la Giunta Regionale si impegna a trasferire annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, a ciascuna provincia le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

Preso atto che ai sensi dell'art. 7 co. 2, dell'accordo di programma, con apposito decreto, si è provveduto a liquidare complessivamente alle province per l'anno 1999 una somma di L. 400 milioni, per l'avvio delle attività correlate al conferimento delle funzioni di cui alla l.r. 22/98, dato che tale somma «una tantum» è stata liquidata a tutte le province (tranne Sondrio) con d.d.g. n. 46947/1542/494 del 19 novembre 1999 e alla provincia di Sondrio con d.d.g. n. 2269/75/99 del 2 febbraio 2000;

Preso atto che ai sensi dell'art. 7 co. 3, dell'Accordo di programma, la Giunta Regionale, riconosce a ciascuna provincia le quote di finanziamento necessarie per l'esercizio delle funzioni ora trasferite, ma già delegate alle stesse province ai

sensi della l.r. 6 gennaio 1979 n. 3 e della l.r. 2 aprile 1987 n. 14;

Stabilito che l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative da parte delle province in materia di servizi di gran turismo, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a) e art. 31, co. 2, lett. a) l.r. 22/98 decorrerà dal 15 marzo 2000;

Dato atto che l'art. 7 co. 4, dell'Accordo di programma prevede, tra l'altro, una costante attività di supporto tecnico-operativo da parte delle strutture della Direzione Generale Trasporti e Mobilità alle province destinatarie del conferimento;

Atteso che le strutture della Direzione Generale Trasporti e Mobilità, nell'ambito del processo di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi di gran turismo, in attuazione della l.r. 22/98, hanno individuato un percorso formativo rivolto ai responsabili ed al personale di area tecnico-amministrativa delle province, che si articolerà in specifiche giornate di formazione previste nel corso del mese di febbraio/marzo 2000;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 co. 32, della l. 15 maggio 1997 n. 127;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 26 della l. 7 agosto 1990 n. 241;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di prendere atto della sottoscrizione dell'Accordo di programma tra la Giunta Regionale e le province meglio specificato nelle premesse, il cui schema è stato approvato con d.g.r. 6/44862 del 5 agosto 1999;

2. di conferire alle province le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di servizi di gran turismo, di cui agli artt. 4 e 31 della l.r. 22/98 così come indicato all'art. 5 co. 2. dell'Accordo di programma, caratterizzati da efficacia commerciale e, conseguentemente, non soggetti a corrispettivo pubblico di gestione a favore degli operatori poiché non sussistono obblighi di servizio, e le cui linee verranno assentite attraverso rilascio di autorizzazione;

3. di dare atto che il trasferimento alle province delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni conferite decorre dall'esercizio finanziario 2000; tenendo presente quanto contenuto nell'accordo di programma in merito ai finanziamenti per l'avvio delle attività correlate al conferimento delle funzioni per il 1999 e per il trasferimento delle funzioni già precedentemente delegate;

4. di stabilire che l'effettivo esercizio delle funzioni conferite da parte delle province avverrà a decorrere dal 15 marzo 2000;

5. di provvedere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto alla trasmissione alle province della documentazione concernente i procedimenti amministrativi già conclusi, ciò al fine della costituzione presso le stesse province «dell'archivio di riferimento» per le successive istruttorie;

6. di mantenere in capo alla Direzione Generale Trasporti e Mobilità i procedimenti amministrativi non conclusi alla data del 14 marzo 2000;

7. di prevedere una costante attività di supporto tecnico-operativo da parte delle strutture della Direzione Generale Trasporti e Mobilità alle province destinatarie del conferimento;

8. di dare atto che le strutture della Direzione Generale Trasporti e Mobilità hanno individuato un percorso formativo ai responsabili ed al personale di area tecnico-amministrativa delle province, che si articolerà in specifiche giornate di formazione previste per il mese di febbraio/marzo 2000;

9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000118]

[5.3.0]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48526

Approvazione della Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale (l.r. 21 ottobre 1998, n. 21, art. 5)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il comma 3 dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche», che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e

di Bolzano la disciplina, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e successive modificazioni, delle forme e dei modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, ai fini dell'organizzazione e dell'affidamento del servizio idrico integrato;

Vista la legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche», con cui il territorio della Regione Lombardia è stato suddiviso in Ambiti Territoriali Ottimali;

Dato atto che l'art. 6 della predetta legge regionale prevede la Conferenza ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni quale forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale (ATO), fissandone le finalità e i compiti;

Considerato che la medesima legge prevede la stipulazione tra gli Enti citati di un'apposita Convenzione per la regolazione dei rispettivi rapporti, da approvare in sede di Conferenza per le finalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge 36/94;

Dato atto che l'art. 5 dell'indicata l.r. 21/98, per indirizzare e coordinare l'attività di Province e Comuni nell'elaborazione dei contenuti della predetta Conferenza, demanda tra l'altro alla Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare, le categorie economicamente interessate e le rappresentanze degli Enti locali, l'approvazione degli schemi di convenzione per l'esercizio coordinato delle funzioni di governo dell'ATO e per la scelta della relativa forma organizzativa con specifico riferimento alle modalità con cui esercitare le attività, separando le funzioni gestionali da quelle di coordinamento e di controllo;

Vista la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, allegata alla presente deliberazione e della stessa costituente parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la suddetta Convenzione tipo è stata approvata nella seduta del 15 novembre 1999 dall'Autorità delle acque per la gestione ottimale delle risorse idriche, organo tecnico e di coordinamento della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della l.r. 21/98, istituita con d.p.g.r. 23 marzo 1999, n. 1632 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale medesima, previa consultazione in data 15 novembre 1999 delle categorie economicamente interessate e delle rappresentanze degli Enti locali;

Dato atto che il Dirigente del Servizio proponente ritiene l'indicata Convenzione tipo corrispondente alle previsioni del comma 3 dell'art. 9 della l. 36/94 e dell'art. 5 della l.r. 21/98, che disciplinano i contenuti generali della Convenzione stessa;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

Sentita la competente Commissione consiliare, che si è favorevolmente espressa in data 17 febbraio 2000;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di approvare, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. 21/98, la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e della Convenzione tipo allegata di cui al punto 1).

Il segretario: Sala

Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale

(Art. 5 l.r. 20 ottobre 1998 n. 21)

CONTENUTI E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Art. 1 Ambito Territoriale Ottimale

- Art. 2 Enti locali partecipanti
- Art. 3 Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione
- Art. 4 Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale
- Art. 5 Ente locale responsabile del coordinamento della Conferenza
- Art. 6 Organi della Conferenza
- Art. 7 Durata della Convenzione
- Art. 8 Adeguamenti della Convenzione
- Art. 9 Modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale
- Art. 10 Costituzione di sub-ambiti
- Art. 11 Organizzazione del servizio idrico integrato
- Art. 12 Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato
- Art. 13 Salvaguardia delle gestioni esistenti
- Art. 14 Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti
- Art. 15 Organismi esistenti da salvaguardare
- Art. 16 Superamento delle gestioni in economia
- Art. 17 Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato
- Art. 18 Poteri di stipula della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato
- Art. 19 Ricognizione delle opere e programma degli interventi
- Art. 20 Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato
- Art. 21 Obblighi e garanzie
- Art. 22 Vigilanza e controllo
- Art. 23 Conflitti
- Art. 24 Garanzie
- Art. 25 Entrata in vigore

Premesso

1. che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) definisce la nuova disciplina in materia di risorse idriche;

2. che tra gli obiettivi prioritari da conseguire è individuato quello connesso alla riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito ATO), finalizzati:

- a) al rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui;
- b) al superamento della frammentazione delle gestioni;
- c) al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali definite, sulla base di parametri fisici - demografici-tecnici e delle ripartizioni politiche-amministrative;

3. che l'art. 9 c. 3 della legge 36/94 prevede che la Regione disciplini le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO;

4. che con la l.r. 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), la Regione ha individuato, tra le forme di cooperazione per la corretta organizzazione del servizio idrico integrato, la stipula tra gli Enti locali interessati di un'apposita Convenzione di Cooperazione (di seguito Convenzione) ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

5. che attraverso tale vincolo collaborativo è possibile:

- a) valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio idrico per gli usi antropici, ambientali e produttivi;
- b) rimuovere le cause di diseconomia nella produzione di servizi a favore dell'utenza;
- c) razionalizzare e ottimizzare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi e la politica tariffaria;
- d) ridurre le perdite delle reti e la frammentazione gestionale;

6. che la Regione Lombardia, con la richiamata l.r. 21/98, ha suddiviso il territorio in 12 ATO, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province e uno alla città di Milano;

7. che le Province e i Comuni, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. 21/98, possono proporre:

- a) modifiche degli ambiti territoriali;
- b) l'eventuale costituzione di sub-ambiti all'interno di ciascun ATO, per garantire gestioni più rispondenti ai bisogni territoriali ed al coordinamento dei soggetti gestori esistenti;

8. che rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 21/98, l'approvazione degli schemi di convenzione per l'esercizio coordinato delle funzioni di governo dell'ATO e per la scelta della relativa forma organizzativa, con specifico riferimento alle modalità di esercizio di tali attività, separando le funzioni gestionali da quelle di coordinamento e controllo;

dato atto

9. che la forma di consultazione tra gli Enti locali ricadenti nei singoli ATO è realizzata mediante apposita Conferenza e in osservanza di quanto indicato dal Regolamento;

10. che l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale dev'essere idoneamente formalizzata;

11. che è necessario provvedere alla formalizzazione dell'atto stipulando apposita Convenzione, seguendo lo schema predisposto dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della l.r. 21/98.

Tutto ciò premesso e considerato,

allo scopo di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dal complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue ricadenti in ciascun ATO, nell'anno, il giorno del mese di, sono presenti le persone avanti specificate, ciascuna autorizzata alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

sig.
in rappresentanza dell'Ente Provincia di
delibera c.p. n. del

sig.
in rappresentanza del comune di
delibera c.c. n. del

sig.
in rappresentanza del comune di
delibera c.c. n. del

.....
Per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue:

CONTENUTI E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Art. 1 - (Ambito Territoriale Ottimale)

1. Le sopra riportate premesse rappresentano, a tutti gli effetti, parte integrante e inscindibile della presente convenzione.

2. È individuato, in attuazione della l.r. 21/98, l'ATO della/ del Provincia/Comune di, del quale è allegata una cartografia, parte integrante della presente Convenzione di cooperazione.

Art. 2 - (Enti locali partecipanti)

Dell'ATO fanno parte:

il Comune di
il Comune di
il Comune di
la Provincia di

Art. 3 - (Finalità e oggetto della Convenzione di cooperazione)

1. Tra Comuni e Provincia appartenenti all'ATO si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 36/94 e in attuazione della l.r. 21/98, alla presente Convenzione affinché si coordinino per organizzare il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Tale organizzazione dovrà garantire:

a) la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità e della quantità del patrimonio idrico per usi antropici, ambientali e produttivi;

b) la rimozione dei fattori che causano o potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all'utenza, razionalizzando e ottimizzando in particolare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi, la politica tariffaria, riducendo inoltre le perdite delle reti e superando la frammentazione gestionale;

c) la gestione all'interno dell'ATO dei servizi idrici inte-

grati come sopra definiti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con il vincolo della reciprocità di impegni per tutti i soggetti gestori;

d) livelli omogenei e standard di qualità e di consumo adeguati, sia nell'organizzazione sia nell'erogazione dei servizi idrici;

e) la protezione, in attuazione della normativa comunitaria - nazionale-regionale, delle risorse idriche destinate al consumo umano, nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

f) il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino, nonché il raggiungimento dell'unitarietà della tariffa d'ambito definita in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;

g) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

h) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti finalizzato all'estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.

Art. 4 - (Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale)

1. La Conferenza costituisce e realizza la forma associata per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato tra gli Enti locali appartenenti allo stesso ATO. Essa ha sede presso l'Ente locale responsabile del coordinamento.

2. La Conferenza, per quanto attiene al funzionamento, adotta il Regolamento predisposto dalla Regione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 21/98.

3. La Conferenza esprime indirizzi e orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, c. 2, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti alla presente Convenzione.

4. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta al Presidente e ai Sindaci, o agli Assessori o ai Consiglieri delegati, della Provincia e dei Comuni ricadenti nell'ATO, sulla base della specifica norma regolamentare.

Per gli ATO che comprendono al loro interno le Comunità Montane, i Comuni aderenti alle stesse possono essere rappresentati attraverso delega, pari alla somma dei voti dei Comuni deleganti, alla Comunità Montana medesima.

5. Ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 21/98, art. 6, c. 1, lett. f), la Conferenza delibera le modalità di partecipazione dei gestori concessionari dei servizi idrici, di cui all'art. 10 della l. 36/94, e dei Consorzi di bonifica di cui all'art. 27 della medesima legge.

Art. 5 - (Ente locale responsabile del coordinamento della Conferenza)

1. La Conferenza, nella seduta d'insediamento, provvede a nominare l'Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione, con l'osservanza delle specifiche norme indicate nel Regolamento. Il Rappresentante di tale Ente locale svolge funzioni di Presidente della Conferenza.

2. L'Ente locale responsabile del coordinamento individua la Segreteria tecnico-operativa e un eventuale Comitato ristretto, sulla scorta delle specifiche previsioni regolamentari.

Art. 6 - (Organi della Conferenza)

1. La Conferenza, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività d'istituto e per il raggiungimento delle finalità previste dalla l.r. 21/98, si avvale della Segreteria tecnico-operativa e del Comitato ristretto, se istituito.

2. I diversi organi della Conferenza svolgono i compiti e le funzioni previste dal Regolamento. Compatibilmente con lo stesso, la Conferenza può attribuire ulteriori compiti e funzioni.

Art. 7 - (Durata della Convenzione)

1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in 29 (ventinove) anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente atto.

2. Alla scadenza del termine, la convenzione può essere prorogata.

Art. 8 - (Adegamenti della Convenzione)

1. Nel caso di successione e/o modificazione delle vigenti leggi, gli adeguamenti della presente Convenzione opereranno automaticamente.

Art. 9 - (Modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale)

1. Qualora, ai sensi dell'art. 3 c. 2 e 5 e dell'art. 4 della l.r. 21/98, il Consiglio regionale con propria deliberazione modificasse i confini dell'ATO, includendo nuovi comuni o escludendone altri, la presente Convenzione dovrà ritenersi automaticamente modificata.

Art. 10 - (Costituzione di sub-ambiti)

1. Gli Enti locali, ai sensi dell'art. 3 c. 3 della l.r. 21/98 e richiamati i principi di cui all'art. 1, c. 1, lettere a) e b) della medesima legge, possono proporre alla Giunta regionale la costituzione di sub-ambiti all'interno di ciascun ATO.

2. Per la costituzione dei sub-ambiti gli Enti locali proponenti, che insieme rappresentano una popolazione equivalente non inferiore a 100.000 abitanti, risultante dai dati dell'ultimo censimento come residenti e presenti, approvano all'unanimità la proposta di costituzione e la presentano alla Conferenza d'ambito. Analoga procedura sarà adottata in caso di costituzione di sub-ambiti in aree montane, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 c. 4 della l.r. 21/98.

3. La proposta deve essere adeguatamente elaborata e accompagnata da una relazione scritta contenente gli obiettivi da raggiungere, tra cui in particolare: la garanzia di gestioni più rispondenti ai bisogni territoriali e al coordinamento dei soggetti gestori esistenti, un bacino territorialmente omogeneo e l'unitarietà di strutture di gestione del ciclo delle acque. Tale proposta deve inoltre indicare la presenza di aziende di settore salvaguardate, la contiguità territoriale e deve contenere il programma degli investimenti, nonché la tariffa di riferimento. Dalla documentazione presentata si dovrà evincere la convenienza alla costituzione del sub-ambito per tutti i soggetti interessati (Enti locali - soggetti gestori - utenti).

4. La conferenza si esprime a maggioranza qualificata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta e, in caso di parere favorevole, nei successivi 15 giorni la trasmette alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, a seguito dell'istruttoria dell'Autorità delle acque, tenuto conto del parere della Conferenza d'ambito, su proposta dell'Assessore regionale delegato, delibera in merito entro il termine di 60 giorni, come previsto dalla l.r. 21/98.

6. In opposizione alle deliberazioni della Giunta si procede secondo la normativa vigente.

Art. 11 - (Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Alla gestione del servizio idrico integrato d'ambito provvede, salvo quanto previsto dal successivo c. 2, un unico soggetto gestore.

2. Alla gestione del servizio idrico integrato si può provvedere anche con una pluralità di soggetti e di forme ai sensi dell'art. 7, c. 2 della l.r. 21/98.

3. Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli Enti locali appartenenti all'ATO, la gestione del servizio idrico integrato.

4. I rapporti tra il soggetto gestore e gli Enti locali convenzionati sono definiti mediante la stipula della «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato» di cui all'art. 17.

Art. 12 - (Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Per l'organizzazione del servizio idrico integrato, la Segreteria tecnico-operativa dell'ATO, secondo le proprie competenze, provvede alla ricognizione entro dodici mesi dalla costituzione della Conferenza dell'ATO. La ricognizione deve riguardare:

a) le opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti;

b) le forme di gestione esistenti.

2. La ricognizione delle opere di cui al c. 1 lett. a) comprende anche la valutazione del funzionamento e della consistenza economica, da effettuarsi secondo criteri uniformi stabiliti con atto amministrativo della Giunta regionale.

3. Effettuata la ricognizione di cui al c. 1, la Conferenza approva il programma degli interventi e il piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio idrico, secondo la metodologia indicata dall'art. 5 della l.r. 21/98, al fine di determinare gli obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe, ai quali il soggetto gestore è tenuto a adempiere in conformità ai contenuti della «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato» di cui all'art. 17.

Art. 13 – (Salvaguardia delle gestioni esistenti)

1. La Conferenza, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo, definisce i criteri di salvaguardia delle gestioni esistenti, stabiliti nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) le richieste di salvaguardia non possono essere presentate anteriormente alla scadenza del termine assegnato per il completamento delle operazioni di ricognizione;

b) le decisioni in materia di salvaguardia sono adottate con esclusivo riferimento a obiettive valutazioni di carattere tecnico-economico e a indicatori di efficienza ed efficacia in grado di comprovare le capacità gestionali esistenti e i livelli di servizio effettivamente assicurati rispetto agli standard qualitativi, quantitativi e di costo stabiliti nella convenzione.

2. Non possono comunque essere salvaguardate le gestioni esistenti:

a) qualora dalla ricognizione di cui all'art. 12 c. 1, risulti uno stato di obsolescenza e di inefficienza impiantistica, derivante dalla mancanza di adeguati interventi di mantenimento e ammodernamento o qualora il livello qualitativo del servizio erogato sia stato ricorrentemente non corrispondente alle prescrizioni della normativa in materia di acque destinate al consumo umano e acque reflue;

b) ogniqualvolta sia accertato che la salvaguardia determini disconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità, all'efficienza e all'efficacia della gestione del servizio idrico integrato dell'intero ATO.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti per la salvaguardia di cui all'art. 14 è delegata ad una commissione tecnica, nominata dalla Conferenza, composta da:

a) un rappresentante degli Enti locali dell'ATO che assume il ruolo di Presidente;

b) due rappresentanti dei soggetti gestori presenti nell'ATO;

c) tre esperti, di cui uno indicato dall'Autorità delle acque.

4. Le gestioni esistenti possono essere ammesse a salvaguardia per un periodo non superiore a nove anni e ogni tre anni devono essere sottoposte a verifica.

Art. 14 – (Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti)

1. L'individuazione dei soggetti gestori da salvaguardare è subordinata alla verifica condotta in base a parametri oggettivi di carattere economico-gestionale e organizzativo, definiti nella Conferenza, come riporta l'art. 7, c. 3, della l.r. 21/98.

2. In relazione a quanto indicato al punto precedente, possono essere salvaguardati i soggetti gestori che rispondono ai seguenti requisiti:

a) essere una società di capitali o un'azienda speciale;

b) condurre il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione con una struttura di personale e mezzi idonea allo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;

c) dimostrare consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

d) adeguato stato degli impianti, processo di rinnovamento e adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza, comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali-quantitativo del servizio, attraverso un congruo utilizzo di fondi propri;

e) costi di gestione unitari, congruenti con le specifiche situazioni territoriali e ambientali e accertati mediante l'esame comparato dei bilanci;

f) livello qualitativo del servizio e del prodotto erogati, mediante verifica della corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni della vigente normativa in materia di acque destinate al consumo umano e di acque reflue;

g) avvalersi di laboratori di analisi propri o convenzionati ai sensi dell'art. 26 della legge 36/94;

h) adeguatezza, in relazione alle prescrizioni della normativa vigente, degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto;

i) aver adottato la «Carta dei servizi».

4. Allo stato attuale di prima ricognizione, in attesa dei ri-

sultati di cui alla citata verifica, si concorda e si approva che i seguenti soggetti saranno sottoposti alla verifica del presente articolo:

a)

Art. 15 – (Organismi esistenti da salvaguardare)

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge 36/94 si conviene di salvaguardare i soggetti gestori rispondenti ai requisiti di cui all'art. 7 della l.r. 21/98. Tali soggetti saranno individuati dalla Conferenza entro quattordici mesi dalla firma della presente Convenzione.

2. Ai sensi dell'art. 9 della legge 36/94, qualora alla gestione integrata del servizio idrico provveda una pluralità di soggetti e di forme, la Conferenza individua quale coordinatore del servizio idrico integrato

Art. 16 – (Superamento delle gestioni in economia)

1. Ai sensi dell'art. 10 c. 7) della legge 36/94 e dell'art. 7 c. 4) della l.r. 21/98, ai fini del superamento delle gestioni in economia la Conferenza si attiene alla seguente procedura:

a) la Segreteria tecnico-operativa procede alla ricognizione delle forme di gestione esistenti;

b) il Presidente della Conferenza invita i Sindaci dei comuni in cui esistono gestioni in economia a comunicare alla Conferenza e all'Autorità delle Acque, entro il termine di tre mesi, le proposte per l'assegnazione dei servizi e i relativi tempi di attuazione;

2. Il conferimento del servizio, a cura della Conferenza, dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, e sarà finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 4 della legge 36/94;

3. Qualora il comune non provveda alla comunicazione della proposta entro il suddetto termine, il Presidente della Conferenza ne dà comunicazione alla Giunta regionale per l'avvio della procedura di cui all'art. 8 della l.r. 21/98.

4. Per il trasferimento del personale si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 12, c. 3), della legge 36/94.

Art. 17 – (Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a definire la «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato» e il relativo disciplinare, sulla base della Convenzione tipo adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della l.r. 21/98.

2. La «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato» è approvata dalla Conferenza e ratificata, con il relativo disciplinare, dai consigli degli Enti locali convenzionati entro 60 giorni dall'approvazione da parte della Conferenza.

Art. 18 – (Poteri di stipula della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

1. Il Presidente della Conferenza è delegato, in nome e per conto degli Enti locali convenzionati, alla stipula con i soggetti gestori della «Convenzione di gestione del servizio idrico integrato», di cui all'art. 17 della presente convenzione.

Art. 19 – (Ricognizione delle opere e programma degli interventi)

1. Gli Enti locali convenzionati provvedono ad effettuare, ai fini della definizione dei contenuti della «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato» di cui all'art. 17 e del successivo trasferimento al soggetto gestore, la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato, con le modalità e i tempi previsti dalla Regione.

2. Utilizzando le forme di consultazione previste dalla presente Convenzione, gli Enti locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla Regione e sulla base della ricognizione, il programma degli interventi e il relativo piano finanziario previsto dall'art. 5 della l.r. n. 21/98, in collaborazione con i soggetti gestori operanti nell'ATO. Gli atti d'approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

3. Il programma degli interventi è approvato dalla Conferenza e ratificato dai consigli degli Enti locali convenzionati nei successivi 60 giorni.

Art. 20 – (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)

1. Contestualmente al piano finanziario e in relazione allo stesso, gli Enti locali convenzionati, tenuto conto del piano degli interventi, approvano la tariffa, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 21/98.

2. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato», contemplando agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per le categorie di reddito più basso.

Art. 21 – (Obblighi e garanzie)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a dare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite dalla «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato», le opere, i beni e gli impianti pertinenti ai servizi idrici, e a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative, nonché il personale addetto ai medesimi servizi. L'onere della concessione dovrà essere stabilito dalla Conferenza, la quale definirà la quota che sarà corrisposta a ciascun Ente locale.

2. Il soggetto gestore assume i relativi oneri di gestione e manutenzione nei termini previsti dalla «Convenzione per la gestione del servizio idrico».

3. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza degli Enti Locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.

4. Gli Enti locali autorizzano il soggetto gestore, per la durata della «Convenzione per la gestione del servizio idrico», a utilizzare gratuitamente il suolo e il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi d'intervento concordati.

5. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la «Convenzione per la gestione del servizio idrico» prevederà l'obbligo della stipula di polizze assicurative o bancarie, singole o collettive, nei confronti degli Enti Locali convenzionati.

Art. 22 – (Vigilanza e controllo)

1. Nella «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato» sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio idrico integrato.

2. La Segreteria tecnico-operativa dell'ATO svolge, in nome e per conto della Conferenza, le attività di vigilanza e controllo, informando gli Enti locali degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle misure previste dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla Segreteria tecnico-operativa ogni informazione e indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

Art. 23 – (Conflitti)

1. Le parti convengono che i conflitti aventi origine dalla presente Convenzione saranno sottoposti all'Organo di Garanzia di cui all'art. 10 l.r. 21/98 e alle altre Autorità competenti.

Art. 24 – (Garanzie)

1. A prescindere dalle quote di rappresentanza delle quali è portatore ciascun Ente locale, la Conferenza deve garantire la medesima cura per tutti gli Enti convenzionati.

Art. 25 – (Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione di cooperazione entra in vigore il

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ente responsabile del coordinamento

Per il comune di

[BUR20000119]

[5.3.4]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48527

Controllo dei gas di scarico degli autoveicoli. Campagna 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

la d.g.r. 21 febbraio 1995, n. 64263 «Piano di risanamento dell'aria» – Definizione del territorio oggetto del risanamento e primi provvedimenti in attuazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e dell'art. 3 del d.m. del 20 maggio 1991 – «Criteri per l'elaborazione dei Piani Regionali di risanamento e di tutela della qualità dell'aria»;

la d.g.r. 1 dicembre 1995, n. 5634 «Controllo gas di scarico degli autoveicoli campagna 1996»;

la d.g.r. 21 gennaio 1998, n. 34244 «Controllo gas di scarico degli autoveicoli campagna 1998»;

la d.g.r. 20 febbraio 1998, n. 24747 «Rettifica ed integrazione della d.g.r. 21 gennaio 1998, n. 34244 avente per oggetto: «Controllo gas di scarico degli autoveicoli campagna 1998»;

la d.g.r. 5 febbraio 1999 n. 41306 «Controllo gas di scarico degli autoveicoli. Campagna 1999»;

Richiamata altresì la d.g.r. 19 novembre 1999 n. 46475 «Criteri e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico». Revoca delle dd.g.r. 3 agosto 1994 n. 56148 e 5 agosto 1999 n. 44885;

Visti:

il comma 1) dell'art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», concernente regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

il d.m. 28 febbraio 1994 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione «Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti»;

il d.m. 5 febbraio 1996 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione «Prescrizioni per la verifica dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 92/55 CEE»;

la direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici «Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada»;

il d.m. 21 aprile 1999, n. 163 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione»;

Preso atto che l'Assessore preposto al Settore Tutela Ambientale, facendo proprie le considerazioni espresse dai competenti uffici, evidenzia e propone quanto segue:

la Regione Lombardia ha avviato dal 1994, tramite specifiche deliberazioni di giunta, campagne annuali per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ai fini del rilascio del «bollino blu»;

le suddette campagne di controllo dei gas di scarico hanno sicuramente avuto un esito positivo, sia in termini di risposta dei cittadini interessati, sia per gli effetti che le campagne stesse hanno avuto sulla qualità dell'aria;

la richiamata direttiva 7 luglio 1999, che stabilisce le modalità per il controllo dei gas di scarico e che presenta non poche diversità rispetto ai contenuti delle citate deliberazioni regionali istitutive delle campagne annuali di controllo, non ha trovato sufficiente applicazione presso gli enti locali della Regione Lombardia, destinatari della stessa direttiva, e pertanto non si è verificato il graduale passaggio dalle disposizioni regionali a quelle ministeriali, auspicato dalla d.g.r. 5 febbraio 1999, n. 41306;

permane quindi la necessità di proseguire, anche per l'anno 2000, nella Campagna di controllo dei gas di scarico, al fine di garantire sul territorio lombardo i benefici ambientali già riscontrati negli anni precedenti e di continuare ad affiancare gli enti locali i quali, nella maggior parte dei casi, come già evidenziato, non hanno dato attuazione alle indicazioni contenute nella direttiva ministeriale sopra richiamata;

l'efficacia della campagna «bollino blu» dipende anche dall'effettiva collaborazione degli stessi enti locali e in particolare dei sindaci dei comuni coinvolti, i quali dovrebbero opportunamente emanare e pubblicizzare ordinanze di limitazione della circolazione ai soli veicoli che abbiano effettuato il controllo annuale dei gas di scarico;

l'art. 80, c. 3, del d.lgs. 285/92 «Nuovo codice della strada», dispone la revisione degli autoveicoli, comprensiva del controllo dei gas di scarico, entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. La suddetta disposizione dovrebbe essere integrata con quelle previste dalla Campagna «bollino blu», al fine di evitare sovrapposizioni di oneri a carico dell'utenza. A tal fine la Regione dovrebbe mettere a disposizione della Motorizzazione Civile i «bollini blu» e richiedere alla stessa Motorizzazione di rilasciarli agli autoveicoli che abbiano superato la suddetta revisione periodica. Il «bollino blu» rilasciato in sede di revisione ai sensi del d.lgs. 285/92, dovrebbe sostituire quello previsto dalla campagna «bollino blu». Il «bollino blu» dovrebbe comunque essere sempre accompagnato da un certificato recante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate. Qualora, in sede di revisione del veicolo non fosse consegnato il «bollino blu», l'esibizione del suddetto certificato di analisi del gas di scarico, rilasciato dalla stessa Motorizzazione Civile ovvero dalle imprese o consor-

zi o società consortili previsti dall'art. 80, c. 8, del Nuovo codice della strada ovvero dalle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, dovrebbe costituire condizione sufficiente per la circolazione nel territorio regionale individuato dalla d.g.r. 21 febbraio 1995, n. 64263;

L'A.R.P.A. - Agenzia Regionale per l'Ambiente, istituita ai sensi della l.r. 161/99, dovrebbe, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla medesima legge regionale, essere incaricata dell'effettuazione di una campagna di controllo della taratura delle apparecchiature utilizzate dalle officine per il controllo dei gas di scarico;

in considerazione del fatto che la campagna «bollino blu» avrà inizio il 1° aprile p.v., la validità dei bollini blu rilasciati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1999 dovrebbe essere prorogata fino al 30 aprile;

le Amministrazioni provinciali, che hanno assicurato anche per il corrente anno la loro disponibilità a partecipare alla campagna «bollino blu» per l'anno 2000, dovrebbero procedere nell'attività di collaborazione secondo le modalità finora attuate, al fine di dare continuità all'iniziativa.

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 luglio 1997, n. 127.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di assoggettare alla campagna di controllo dei gas di scarico per il 2000 gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, immatricolati in tutte le provincie lombarde e nelle provincie non lombarde, ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia, dotati di:

- motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) ed immatricolati dopo il 1 gennaio 1970;

- motore con accensione per compressione (diesel) ed immatricolati dopo il 1 gennaio 1970;

2. di assoggettare alla campagna di controllo dei gas di scarico gli autoveicoli:

- definiti «a ridotto inquinamento», in applicazione delle specifiche direttive CE in materia di inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore o dotati di dispositivo retrofit, che siano immatricolati in tutte le provincie lombarde o in provincie non lombarde, ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia, prima del 1° gennaio 1996 o che abbiano percorso più di 80.000 km.;

3. di escludere dalla campagna di controllo dei gas di scarico gli autoveicoli considerati «storici» come individuati con la circolare della Direzione Generale Motorizzazione 98/90 - d.c. IV del 27 luglio 1990;

4. di evidenziare, ai fini della presente campagna, che il controllo dei gas di scarico deve attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al decreto interministeriale del 5 febbraio 1996, emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione in attuazione della direttiva comunitaria 92/55;

5. di indicare nel 1° giugno 2000 la data dalla quale gli autoveicoli che hanno percorso più di 80.000 km, ma che sono stati immatricolati dopo il 1 gennaio 1997, devono esporre il contrassegno dell'avvenuto controllo;

6. di confermare, rispetto alle precedenti campagne, con riferimento all'art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la limitazione della circolazione, in tutti i comuni interessati dalla direttiva ministeriale del 7 luglio 1998 o inseriti nell'area regionale denominata «Territorio oggetto del risanamento», prevista dalla d.g.r. 21 febbraio 1995, n. 64623, ai soli autoveicoli che abbiano effettuato il controllo dei gas di scarico, come previsto ai precedenti punti;

7. di prorogare la validità dei «bollini blu» rilasciati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1999 fino al 30 aprile 2000;

8. di confermare la competenza delle amministrazioni provinciali ad autorizzare le nuove officine che possono rilasciare il contrassegno (bollino blu) certificante l'avvenuto controllo dei gas di scarico;

9. di disporre che:

• i titolari di officine, interessati per la prima volta ad effettuare il controllo dei gas di scarico, ai fini del rilascio del «bollino blu», debbano presentare alle competenti ammini-

strazioni provinciali una autocertificazione, resa ai sensi delle vigenti disposizioni, con la quale dichiarino:

- di possedere i requisiti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 28 febbraio 1994;
- di essere iscritti alla CCIAA;
- di essere iscritti al R.I.A.: - «sezione meccanica e motoristica» o «Elettrauto» ai sensi della legge 122/92;
- di possedere adeguata attrezzatura per il controllo dei gas di scarico;

• i titolari di officine autorizzate ad effettuare il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, ai fini del rilascio del «bollino blu», debbano applicare, quale tariffa per il controllo eseguito, il prezzo di lire 15.000 (7,74 €) IVA inclusa;

10. di ritenere valide, ai fini della campagna «bollino blu», le verifiche dei gas di scarico, effettuate nel corso del corrente anno 2000, sugli autoveicoli soggetti alla revisione prevista dal d.lgs. 30 aprile 1999, n. 285. A tal fine la Regione mette a disposizione della Motorizzazione Civile i «bollini blu» e richiede alla stessa Motorizzazione di rilasciarli agli autoveicoli che abbiano superato la suddetta revisione periodica. Il «bollino blu» rilasciato in sede di revisione ai sensi del d.lgs. 285/92, sostituisce quello previsto dalla campagna «bollino blu». Il «bollino blu» deve comunque essere sempre accompagnato da un certificato recante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate. Qualora, in sede di revisione del veicolo, non fosse consegnato il «bollino blu», l'esibizione del suddetto certificato di analisi dei gas di scarico, rilasciato dalla stessa Motorizzazione Civile ovvero dalle imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, c. 8, del Nuovo codice della strada ovvero dalle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994, costituisce condizione sufficiente per la circolazione nel territorio regionale individuato dalla d.g.r. 21 febbraio 1995 n. 64263;

11. di confermare la validità del «bollino blu» per un anno dalla data di rilascio;

12. di richiedere che i Sindaci dei comuni interessati dalla direttiva ministeriale 7 luglio 1998 o inseriti nell'area regionale denominata «Territorio oggetto del risanamento», prevista dalla d.g.r. 21 febbraio 1995, n. 64623, emanino e pubblicizzino, entro 60 giorni dall'adozione della presente deliberazione, le ordinanze di limitazione della circolazione ai soli veicoli che abbiano effettuato il controllo annuale dei gas di scarico;

13. di affidare all'ARPA l'incarico di effettuare una campagna di controllo della taratura della strumentazione utilizzata dalle officine per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli;

14. di comunicare il presente atto alle Amministrazioni provinciali, agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile ed ai Comuni interessati;

15. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000120]

[5.3.1]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48535

Presa d'atto delle determinazioni assunte in merito alle modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli, nel rispetto dell'Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato con d.p.r.l. 8 aprile 1994, n. 58521

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389;

Vista la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94: «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Richiamata la d.g.r. 1 agosto 1996, n. 17252, avente per oggetto: «Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati sul territorio lombardo: approvazione circolare»;

Visto il d.p.g.r. 8 aprile 1994, n. 58521 di approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano;

Vista la d.g.r. 18 ottobre 1994, n. 58229 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra la Giunta regionale della Lombardia e la Soc. AgipPetroli per la realizzazione del progetto DERISP 2 «Avvio delocalizzazione sezione di produzione lubrificanti e bitumi della raffineria ubicata nel comune di Rho», finanziato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 dicembre 1991;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 1998, n. 37802 di approvazione del progetto globale di bonifica dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero e autorizzazione alla realizzazione delle opere previste al progetto esecutivo di bonifica del settore Sud-Est dell'insediamento, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, approvato con d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994;

Visto il decreto del Direttore Generale della Tutela Ambientale 11 ottobre 1999, n. 42271, di approvazione del progetto esecutivo di bonifica del Settore Centrale della ex Raffineria AgipPetroli s.p.a. di Rho-Pero (MI) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti, in ottemperanza all'Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato con d.p.r.l. 8 aprile 1994, n. 58521 - Approvazione del progetto base per la bonifica del Deposito «Dein I.P.» di Rho (MI);

Visto il decreto del Direttore Generale della Tutela Ambientale 17 novembre 1999, n. 46701, di approvazione del progetto esecutivo di bonifica dell'area ex-IP Blending & Filling (acquisita da AgipPetroli per incorporazione di I.P.), di pertinenza della ex Raffineria AgipPetroli s.p.a. di Rho-Pero (MI), e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti, in ottemperanza all'Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato con d.p.r.l. 8 aprile 1994, n. 58521;

Preso atto della d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47339 avente per oggetto: «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: "Accordo su Polo esterno Fiera di Milano"»;

Atteso che l'Accordo di Programma di cui sopra dispone all'art. 5 la costituzione, con finalità di controllo, di un Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma stesso;

Visto il rapporto finale relativo alle modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero in ottemperanza alle risoluzioni adottate in seno al Collegio di Vigilanza di cui al punto precedente, trasmesso dalla Società AgipPetroli s.p.a. con sede in Roma - via Laurentina, 449 e agli atti regionali con protocollo n. 64676 del 10 dicembre 1999;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990, relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 19 gennaio 2000, presso il Servizio Rifiuti e Residui Recuperabili della Direzione Generale Tutela Ambientale, una Conferenza di Servizi art. 14, l. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri sul documento presentato dalla Società AgipPetroli s.p.a., e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei Comuni di Rho e Pero, dell'ASL n. 1 della Provincia di Milano, del P.M.I.P. - u.o.o. Chimica e Fisica dell'ASL n. 1 della Provincia di Milano e dell'Azienda stessa;

Considerato che durante i lavori della Conferenza dei Servizi è stato presentato e consegnato ai presenti, da parte della Società AgipPetroli s.p.a., il documento «Addendum al Rapporto finale», per il quale il collegio riunito ha ritenuto opportuno un aggiornamento della seduta della Conferenza di Servizi in data 25 gennaio 2000, per consentire la necessaria valutazione della documentazione presentata e per l'acquisizione delle determinazioni finali da parte degli Enti convocati e

dell'Azienda proponente, ovvero delle relative risultanze conclusive;

Preso atto che la Conferenza predetta, riconvocata in data 25 gennaio 2000 ha approvato il documento «Modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero - Rapporto finale» e dell'«Addendum al Rapporto finale» secondo le indicazioni formulate dalla conferenza stessa, ed in particolare disponendo, ai fini della predisposizioni del progetto esecutivo, l'ottemperanza alle determinazioni assunte e alle prescrizioni tecniche riportate nei pareri espressi dagli Enti quali allegati al verbale della Conferenza di Servizi;

Valutato pertanto di prendere atto del rapporto finale relativo alle modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero e dell'addendum integrativo e parte integrante dello stesso;

Valutato altresì di prendere atto delle risultanze conclusive della Conferenza di Servizi del 19 e 25 gennaio 2000 di cui al relativo verbale che costituisce parte integrante al presente provvedimento (Allegato 1);

Ritenuto di demandare con successivo atto di Giunta l'approvazione del progetto esecutivo e l'autorizzazione degli interventi di bonifica dell'area della Raffineria AgipPetroli s.p.a., a seguito della presentazione del progetto esecutivo da parte della Società AgipPetroli s.p.a. comprensivo delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 19 e 25 gennaio 2000 di cui all'allegato 1 al presente atto;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni del dirigente del Servizio proponente;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 l. 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di prendere atto della documentazione presentata dalla Società AgipPetroli s.p.a. costituita dalle «Modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero - Rapporto finale» e dall'«Addendum al Rapporto finale»;

2. di prendere atto delle risultanze conclusive della Conferenza di Servizi art. 14, l. 241/1990 del 19 e 25 gennaio 2000 di cui al relativo verbale che costituisce parte integrante al presente provvedimento (Allegato 1) che hanno disposto, ai fini della predisposizione del progetto esecutivo, l'ottemperanza alle determinazioni assunte e alle prescrizioni tecniche riportate nei pareri espressi dagli Enti quali allegati al verbale della Conferenza di Servizi, in ottemperanza dell'accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato con d.p.r.l. 8 aprile 1994, n. 58521;

3. di demandare con successivo atto di Giunta l'approvazione del progetto esecutivo e l'autorizzazione degli interventi di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli s.p.a., a seguito della presentazione del progetto esecutivo da parte della Società AgipPetroli s.p.a. comprensivo delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 19 e 25 gennaio 2000 di cui all'allegato 1 al presente atto;

4. di notificare il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Rho e Pero, all'ASL n. 1 della Provincia di Milano, al P.M.I.P. - u.o.o. Chimica e Fisica dell'ASL n. 1 della Provincia di Milano, alla Società AgipPetroli s.p.a. e al Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il segretario: Sala

Conferenza di Servizi art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241
Verbale del 19 e 25 gennaio 2000

Oggetto: Comuni di Rho-Pero (MI). Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la realizzazione del Polo urbano, approvato con d.p.r.l. 8 aprile 1994, n. 58521. Modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli.

Parere del Comitato Tecnico ex art. 17 l.r. 94/80 del 14 dicembre 1999

Presenze della seduta del 19 gennaio 2000

<i>Di Nuzzo Nicola</i>	Regione Lombardia
<i>Varisco Sergio</i>	Regione Lombardia
<i>Sironi Piercarlo</i>	Regione Lombardia – Presidenza
<i>Rosti Guido</i>	Provincia di Milano
<i>Raimondi Paola</i>	Provincia di Milano
<i>Berzi Fabrizio</i>	Comune di Pero
<i>Fioroni Angela</i>	Comune di Pero
<i>Santambrogio Aldo</i>	Comune di Pero
<i>Cerasoli Enrico</i>	Comune di Rho
<i>Cozzupoli Santo</i>	ASL n. 1 – Prov. MI
<i>Boletti Silvia</i>	ASL n. 1 – Prov. MI
<i>Sesana Giulio</i>	u.o. chimica – P.M.I.P. – ASL n. 1 – Prov. MI
<i>Dellavedova Pierluisa</i>	u.o. chimica – P.M.I.P. – ASL n. 1 – Prov. MI
<i>Sgorbati Giuseppe</i>	u.o. IV – P.M.I.P. – ASL n. 1 – Prov. MI
<i>Gatti Anna Paola</i>	u.o. IV – P.M.I.P. – ASL n. 1 – Prov. MI
<i>Bollati Alvaro</i>	Società AgipPetroli s.p.a.
<i>Molinari Mauro</i>	Società AgipPetroli s.p.a.
<i>Rubini Marcello</i>	Società AgipPetroli s.p.a.
<i>Gonfiotti Romano</i>	Società AgipPetroli s.p.a.
<i>Valcamonica Marco</i>	Società Foster Wheeler Environmental Italia s.r.l.
<i>Arlotti Daniele</i>	Società Foster Wheeler Environmental Italia s.r.l.
<i>Regalini Emanuele</i>	Società Foster Wheeler Environmental Italia s.r.l.
<i>Marjorie Norman</i>	Società Foster Wheeler Environmental Italia s.r.l.
<i>Verdibello Mario</i>	Società Foster Wheeler Environmental Italia s.r.l.
<i>Berbenni Paolo</i>	Politecnico di Milano – consulente Soc. AgipPetroli s.p.a.

Presenze della seduta del 25 gennaio 2000

Vedi allegato foglio di presenza.

CONSIDERAZIONI INIZIALI

Il presente verbale relaziona circa i contenuti espressi durante la seduta iniziata della Conferenza di Servizi all'uopo convocata per l'acquisizione da parte degli Enti e dei rappresentanti dell'Azienda istante, invitati al tavolo odierno, delle proprie determinazioni in merito al documento trasmesso dalla Società AgipPetroli s.p.a. in data 10 dicembre 1999 «Modalità di accelerazione del Progetto di Bonifica dell'ex Raffineria» unitamente agli atti documentali ad esso connessi già espressi da parte degli Enti chiamati ad un'opportuna e necessaria disamina in merito.

Questo verbale costituisce pertanto memoria formale propedeutica alla stesura del verbale definitivo dei lavori finali della Conferenza di Servizi, ovvero delle relative risultanze conclusive del collegio che decide di aggiornarsi in data 25 gennaio c.a.

In apertura dei lavori la Regione ricorda, a favore dei presenti, i fatti e gli atti salienti succedutesi a seguito delle risoluzioni adottate dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, attraverso la realizzazione del Polo esterno

della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la realizzazione del Polo urbano, nella seduta del 17 dicembre 1999, ed in particolare in funzione delle necessità operative dell'ente Fiera, di disporre dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli a partire dal 1° gennaio 2003.

Ad integrazione di quanto relazionato dalla Regione e ad ulteriore chiarimento, la Provincia di Milano, specifica che in data 15 dicembre 1999, si è tenuto un incontro del Gruppo di lavoro, istituito per i compiti di sorveglianza e verifica delle attività di bonifica della falda e del terreno nel rispetto dell'Accordo di Programma del 1994, per l'espressione di un parere congiunto in merito al documento presentato dalla Società AgipPetroli. A seguito delle valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro, il 23 dicembre 1999 si è tenuto in Regione un incontro con i rappresentanti della Società AgipPetroli allo scopo di fornire i dovuti chiarimenti in merito ai contenuti dell'incontro tenutosi in Provincia il 15 c.m. A tale incontro è seguita la nota 24 dicembre 1999, prot. 67221 della Regione indirizzata alla Provincia finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni in merito alle risposte fornite dalla Società AgipPetroli e formalizzate con nota del 23 dicembre 1999. Alla suddetta richiesta regionale, la Provincia riscontra con nota assessorile del 29 dicembre 1999. Per ultimo, un ulteriore incontro del 13 gennaio c.a. tra la Società AgipPetroli, l'ente Fiera Milano, la Provincia e la Regione, ha richiesto la convocazione dell'odierno istituto.

La Provincia, sottolinea altresì la propria perplessità dettata dalla urgente necessità di rendere in tempi molto stretti e nel contesto del particolare periodo di fine anno, le risposte richieste in merito alla trattazione delle problematiche e tematiche tecnico-ambientali dovute e necessarie.

L'incontro prosegue con la lettura da parte della Regione degli atti e documenti attinenti alle determinazioni richieste da questa Conferenza, in particolare del parere dell'Ufficio giuridico di questa Giunta, in merito all'applicazione dell'art. 18 del d.m. Ambiente 471/1999, e del parere del Comitato tecnico ex art. 17 l.r. 94/80 espresso nella seduta del 14 dicembre 1999, relativo al documento presentato dalla Società AgipPetroli, unitamente alle osservazioni formulate dall'ufficio regionale, u.o.o. n. 3, accolte e condivise dal Comitato stesso.

In merito all'applicazione dell'art. 18 nominato, viene inoltre citata la nota del 19 gennaio c.a. dello studio legale chiamato ad esprimersi dal collegio commissariale straordinario dell'ente Fiera Milano.

I suddetti documenti costituiscono parte integrante alle presenti considerazioni iniziali di questa Conferenza di Servizi.

Vengono di seguito relazionate da parte della Provincia e dell'u.o. Chimica del P.M.I.P. dell'ASL n. 1 della Prov. di Milano, le proprie determinazioni tecniche assunte in merito al documento presentato dalla Società AgipPetroli.

La Regione chiede quindi alla Società Foster Wheeler di presentare la documentazione consegnata oggi agli Enti convocati, costituita dall'«Addendum» al rapporto finale delle modalità di accelerazione del progetto di bonifica, quale integrazione tecnica allo stesso, e per i cui contenuti si rimanda la lettura.

La Società AgipPetroli in risposta alla Regione che evidenzia la necessità di disporre, in sede di approvazione delle modifiche agli atti adottati dalla Giunta regionale e dalla Direzione Generale Tutela Ambientale, di un progetto che definisca i contenuti esecutivi degli interventi di bonifica, ed in risposta alla IV u.o. del P.M.I.P. dell'ASL n. 1 detta Prov. di Milano che fa presente la necessità di conoscere la connessione e il livello di impatto del progetto di bonifica con il progetto esecutivo dei manufatti e delle strutture del polo fieristico, comunica che è in essere un tavolo aperto con l'ente Fiera Milano e l'immobiliare Metanopoli su queste tematiche, ed in particolare sulla questione della realizzazione dell'opera metropolitana e che in sede dell'incontro del Collegio di Vigilanza del 25 gennaio p.v. verrà relazionato in merito ai presenti il collegio.

La Regione precisa che qualsiasi modifica alle determinazioni assunte finalizzate e propedeutiche alla stesura del progetto esecutivo di bonifica, in riferimento al recepimento di indicazioni da parte dell'Ente Fiera, saranno oggetto di verifica da parte del Gruppo di lavoro. Rileva inoltre, che gli obiettivi di bonifica approvati con i provvedimenti regionali, nel rispetto della normativa regionale, d.g.r. 17252/1996, riguardano oltre alle aree della ex Raffineria, interessate dal-

l'Accordo di programma in argomento, anche altre due aree contermini ex I.P. denominate area Blending & Filling e area Dein. In particolare per quest'ultima area, non ricadente nell'Accordo suddetto, sarebbe opportuno e conveniente che anche in tale ambito si adottino gli stessi obiettivi di bonifica (analisi di rischio) previste dalle modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria. La Regione evidenzia altresì l'opportunità di conoscere, anche per quanto riguarda l'area Blending & Filling, se l'Azienda prevede di raggiungere gli stessi obiettivi di bonifica nei tempi previsti per il settore Sud-Est.

In riscontro, la Provincia esprime dubbi circa l'applicabilità delle scelte che hanno motivato l'adozione dell'analisi di rischio prevista per le aree dell'ex Raffineria anche per le aree ad essa pertinenti, per le quali non sussiste una rilevante e determinante motivazione così come richiesto dal d.lgs. 22/1997 tale da giustificare la modifica evidenziata dalla Regione. La Provincia, ricorda altresì che il documento di accelerazione presentato, è inteso come integrazione e non sostituzione del progetto approvato.

La Regione ribadisce che la necessità di raggiungere gli stessi obiettivi di bonifica anche per le due aree ex I.P. è dettata da motivazioni di carattere tecnico; nell'area Blending & Filling sono state autorizzate tecnologie di bonifica quali Air Sparging e Bioventing correlate all'impianto di ossidazione termica del Settore Sud-Est, mentre per l'area Dein si verificherebbero problemi legate alla dismissione della barriera idraulica prevista quale proseguimento della barriera di monte dell'ex Raffineria verso Ovest, in funzione della barriera perimetrale da realizzarsi.

La Provincia, unitamente all'ASL n. 1 della Prov. di MI, al P.M.I.P., IV u.o. e al comune di Pero, concordano sulla inopportunità che oggi si esprima un parere in merito al documento presentato in questa sede, pur tuttavia prendendo atto che molte considerazioni indicate dagli Enti sono state recepite da parte dell'Azienda, e chiedono pertanto un aggiornamento della seduta odierna.

La Regione accogliendo favorevolmente le richieste sopra dettate ribadisce che l'urgenza di assumere in tempi stretti i pareri da parte degli Enti convocati, è motivata dall'opportunità che in sede di incontro del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma previsto per il 25 gennaio c.a. vi sia un'analisi sufficientemente esaustiva di tutti gli aspetti che interessano la salute pubblica, affinché il Presidente della Giunta regionale possa esprimere una valutazione determinante sulle problematiche connesse alla realizzazione del Polo fieristico.

La Società AgipPetroli sottolinea che nel programmato incontro del collegio confermerà la garanzia degli impegni assunti così come auspicabile che anche l'ente Fiera Milano lo ribadisca. La Società Foster Wheeler si associa, ribadendo il rispetto dei tempi assunti in merito alla definizione dell'analisi di rischio.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori odierni, prendendo atto del documento presentato dalla Società AgipPetroli, e aggiorna la conclusione della stessa il giorno 25 gennaio c.a.

ESPRESSIONE DEI PARERI

Regione: parere favorevole sul documento presentato e sugli obiettivi di bonifica riportati nell'analisi di rischio che tengono luogo delle destinazioni d'uso dell'Ente Fiera sul sito della ex Raffineria. Qualsiasi modifica da parte dell'Ente Fiera dell'utilizzo del suolo sarà oggetto di revisione dell'analisi di rischio.

Provincia: parere favorevole come da nota assessorile e allegato parere tecnico, consegnati in data odierna.

Comuni:

– Rho – parere favorevole come da nota del 21 gennaio 2000.

– Pero – concorda con il parere favorevole espresso dal comune di Rho.

Altri:

– ASL n. 1 prov. MI (assente nella seduta del 25 gennaio 2000) esprime le proprie determinazioni con nota n. 5818 del 24 gennaio 2000.

– ASL n. 1 prov. MI – PMIP u.o. chimica: parere favorevole come da nota n. 152 del 24 gennaio 2000.

– ASL n. 1 prov. MI – PMIP u.o. fisica: parere favorevole come da nota n. 127 del 24 gennaio 2000.

– Società AgipPetroli s.p.a.: si prende atto dei contenuti della lettera del 24 gennaio 2000, relativa alle modalità esecutive di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria e riportante i tempi di intervento previsti per la bonifica dei tre settori.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si approva il documento «Modalità di accelerazione del Progetto di bonifica dell'ex Raffineria» e dell'«Addendum» consegnato in data 19 gennaio 2000, che tengono luogo dei:

– valori sulla probabilità incrementate di contro pari a 10-5;

– parametro sulla frequenza di esposizione relativo ai visitatori (104 giorni/anno);

– peso corporeo attribuito al personale fieristico, pari a 70 kg.

Si prende atto che il progetto esecutivo dovrà tenere luogo delle determinazioni acquisite in sede di Conferenza e delle prescrizioni tecniche riportate nei pareri espressi dagli Enti.

Letto e sottoscritto dai rappresentanti degli Enti:

Regione: Nicola Di Nuzzo

Provincia: Guido Rosti

Comuni: Enrico Cerasoli

Altri: Anna Paola Gatti

Aldo Santambrogio

Romano Gonfiotti

Omissis

[BUR20000121]

[5.3.4]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 – N. 6/4859I

Modifica alla d.g.r. n. 47747 del 14 gennaio 2000. Attività di progetto 6.1.3., «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque», contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche», e alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1984 n. 23, «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento» e successive modifiche;

Vista la legge regionale 10 settembre 1984, n. 53, «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e successive modifiche;

Vista la legge regionale 27 gennaio 1998 – n. 1, «Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34», che ha modificato le leggi suddette;

Vista la d.g.r. n. 6/31806 del 17 ottobre 1997, con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad inserire l'attività di progetto 6.1.3., «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque»; quale nuova attività definita come priorità assoluta di classe A, nel Programma Regionale di Sviluppo approvato con d.c.r. n. 397 del 22 ottobre 1997;

Vista la d.g.r. n. 6/34857 del 27 febbraio 1998 – Approvazione dei criteri e modalità l'accesso ai contributi regionali in conto abbattimento interessi sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche», e alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento».

Vista la d.g.r. n. 6/39009 del 19 ottobre 1998, con la quale è stato approvato il piano di interventi di cui all'oggetto, costituito dagli allegati «C» e «D», e successive modifiche;

Richiamata la d.g.r. n. 47747 del 14 gennaio 2000. Attività di progetto 6.1.3., «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque», contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche», e alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23 «Pia-

no di interventi urgenti nel settore del disinquinamento». Proroga del termine per l'assunzione definitiva del mutuo – nella quale è indicato un nuovo termine per l'assunzione definitiva del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Verificato che nel sopraccitato atto deliberativo, per un mero errore materiale, sono stati indicati due differenti termini per l'assunzione definitiva del mutuo;

Preso atto dell'errore contenuto nella delibera in argomento, ed accertato che il termine riportato erroneamente è quello indicato nel deliberato alla data del 31 gennaio 2000, e che pertanto, il termine corretto per l'assunzione definitiva del mutuo deve intendersi quello indicato in premessa alla data del 31 dicembre 2000;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

– di stabilire che il termine corretto per l'assunzione definitiva del mutuo è quello indicato in premessa della d.g.r. n. 6/47747 del 14 gennaio 2000, che corrisponde alla data del 31 dicembre 2000;

– di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000122]

[5.3.4]

D.G.R. 24 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48592

L.r. 10 settembre 1984, n. 53. Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche. Attuazione attività di progetto 6.1.3., «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque», 2ª fase. Modifiche alle deliberazioni n. 6/37688 del 24 luglio 1998 e n. 6/40146 del 3 dicembre 1998, concernenti l'approvazione del 1° e 2° programma 1998

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 – Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche – e successive modifiche;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, che ha modificato gli artt. 1, 2, 3 e 4, della l.r. 53/84;

Vista la d.g.r. del 28 febbraio 1997, n. 6/25556, concernente l'approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi della l.r. 10 settembre 1984, n. 53;

Vista la d.g.r. del 12 dicembre 1997, n. 6/33280, avente per oggetto: «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica delle falde idriche. L.r. 10 settembre 1984, n. 53». Programma 1997;

Vista la d.g.r. del 24 luglio 1998, n. 6/37688, avente per oggetto: «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica delle falde idriche. L.r. 10 settembre 1984, n. 53». Programma 1998, con la quale sono state concessi i contributi per L. 85.558.800 a favore del comune di Lurate Caccivio (CO) per la «potabilizzazione delle acque di falda in località Livenessia», e per L. 77.490.000 a favore del comune di Cucciago (CO) per «la terebrazione pozzo acqua potabile»;

Vista la d.g.r. del 3 dicembre 1998, n. 6/40146, avente per oggetto: «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica delle falde idriche. L.r. 10 settembre 1984, n. 53». 2° programma 1998, con la quale è stato concesso un contributo per L. 95.000.000 a favore del comune di Cadorago (CO) per la realizzazione «pozzo Fagiano»;

Viste le deliberazioni di Giunta:

- n. 168 del 31 luglio 1999 del comune di Cadorago (CO);
- n. 157 del 5 agosto 1999 del comune di Cucciago (CO);
- n. 148 del 22 luglio 1999 del comune di Lurate Caccivio (CO), con le quali i suddetti comuni chiedono di devolvere il contributo regionale loro concesso, a favore dell'Azienda Servizi Integrati «Colline Comasche» s.p.a. di Fino Mornasco, a parziale finanziamento dell'opera per il potenziamento e completamento della rete consortile nei comuni di Cadorago e Vertemate con Minoprio;

Vista la nota dell'amministrazione provinciale di Como, di

prot. n. 27354 del 21 dicembre 1999, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere previste nel progetto di cui al precedente punto, in quanto compatibile con gli obiettivi posti alla base della pianificazione provinciale del settore acquedottistico per la redazione del P.R.R.A.;

Visto il parere favorevole del Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale di Como, prot. n. U1 99.30959 del 16 settembre 1999, circa la devoluzione dei contributi concessi ai suddetti comuni;

Visto che il progetto suddetto prevede una spesa complessiva di L. 793.019.650 così ripartito:

a)	Lavori a base d'asta:	
	1° stralcio	L. 456.381.500
	2° stralcio	L. 130.000.000
	SOMMANO	L. 586.381.500
b)	Somme a disposizione indagini geologiche preliminari	L. 10.000.000
	IVA 10%	L. 58.638.150
	Espropri e servitù	L. 30.000.000
	Indagini e rilievi per espropri	L. 10.000.000
	Spese tecniche	L. 65.000.000
	Progetto e coordinamento sicurezza	L. 33.000.000
	SOMMANO	L. 206.054.150
c)	Importo complessivo dell'opera	L. 786.595.650

Preso atto che l'opera risulta così finanziata:

Devoluzione del comune di Cadorago	L. 95.000.000
Devoluzione del comune di Cucciago	L. 77.490.000
Devoluzione del comune di Lurate Caccivio	L. 85.558.800
Contributi dei comuni associati	L. 70.000.000
Mutuo cassa DD.PP. garantito dai comuni associati	L. 145.000.000
Fondi della Società	L. 319.970.850
TOTALE	L. 793.019.650

Vista la d.g.r. n. 6/41833 del 5 marzo 1999 «Presenza d'atto della comunicazione del presidente Formigoni avente ad oggetto – P.R.S.. Progetti prioritari per il 1999, raccordo con il seminario di Giunta, nella quale l'attività di progetto 6.1.3., «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque», è stata inserita tra le attività prioritarie per il 1999, 2ª fase;

Preso atto che nel Piano Operativo della suddetta attività di progetto 6.1.3. risulta l'approvazione dei programmi di opere da finanziarsi con i fondi della l.r. 53/84;

Preso atto delle verifiche istruttorie sulle istanze di devoluzione del contributo compiute dagli uffici e vagliate dal Dirigente del Servizio proponente, che al riguardo dichiara la richiesta di devoluzione individuata si prefigge il raggiungimento delle finalità del finanziamento ed è pertanto da ritenersi approvabile;

Ritenuto di dover trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, alla competente Commissione Consiliare che aveva espresso parere favorevole alla assegnazione dei contributi originari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

- di approvare la devoluzione dei contributi concessi ai comuni di Cadorago, Cucciago e Lurate Caccivio (CO), di cui alle premesse, a favore dell'Azienda Servizi Integrati «Colline Comasche» s.p.a. di Fino Mornasco, per la realizzazione del progetto dei lavori di «potenziamento e completamento rete acquedottistica consortile nei comuni di Cadorago e Vertemate con Minoprio», nell'importo complessivo di L. 786.595.650;
- di imputare la relativa spesa al capitolo 4.4.2.2.891, che presenta la necessaria disponibilità;
- di stabilire che l'impegno, avverrà contestualmente alle erogazioni previste con le modalità di cui alla lett. a), del 2° comma, dell'art. 45 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70;
- di stabilire che la consegna e ultimazione dei lavori dovrà avvenire rispettivamente entro il 2° e 4° esercizio successivo all'approvazione della presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare, per opportuna conoscenza, in quan-

to la stessa si era espressa sulla concessione dei contributi in argomento;

– di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000123]

D.G.R. 29 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48657

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione e Lavoro (l. 390/91) – 7° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre con deliberazione della Giunta regionale le variazioni al Bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 4 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che istituisce il «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore»;

Visto il comma 89 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 1999 (G.U. n. 275 del 23 novembre 1999), in cui vengono stabiliti la destinazione e i criteri di riparto del fondo fra le regioni e le province autonome per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio;

Considerato che, con il predetto decreto, si provvede a ripartire la quota del Fondo per il 1999 per complessivi 150 miliardi assegnando, alla Regione Lombardia, la somma di L. 13.593.419.358;

Vista la quietanza della Tesoreria Centrale dello Stato n. 272 del 9 dicembre 1999 con la quale si accredita, alla Regione Lombardia, la somma di L. 11.476.409.730, quale anticipazione di cassa a valere sui fondi per l'anno 1999;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.4573 «Assegnazioni statali del fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore», è incrementata di L. 13.593.419.358;

Stato di previsione delle spese:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.2.1.4574 «Quota del fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore», è incrementata di L. 13.593.419.358.

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi

dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000124]

D.G.R. 29 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48658

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Tutela Ambientale (l. 662/96) – 8° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre con deliberazione della Giunta regionale le variazioni al Bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l. 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la l. 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 2, comma 106, che autorizza il Ministero dell'Ambiente a definire un programma stralcio di tutela ambientale avvalendosi delle risorse del triennio 1997/1999;

Vista la l. 8 ottobre 1997, n. 344 «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale», ed in particolare l'art. 7 relativo al Programma stralcio di tutela ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente, prot. n. GAB/DEC/780/98 del 28 maggio 1998 che approva il Programma stralcio di tutela ambientale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 106 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e 7 della legge 8 ottobre 1997 n. 344;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente, prot. n. GAB/DEC/844/98 del 26 novembre 1998 che, del programma stralcio sopracitato, sostituisce le tabelle finanziarie riassuntive dei progetti strategici di interesse nazionale approvate con il presente decreto ed in particolare per quanto riguarda il 40 progetto «Risanamento del territorio, delle aree urbane e delle acque», sottoprogetto b);

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente, Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica prot. n. 11501/ARS/G/SP del 18 maggio 1999 che, per la realizzazione dell'intervento «Completamento collettori consortili Tremezzo-Menaggio», di cui al Programma sopracitato n. 4 sottoprogetto b), impegna, a favore della Regione Lombardia, la somma di L. 1.320 milioni e ne autorizza il trasferimento di L. 330 milioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente – Servizio per la tutela delle acque, la disciplina di rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica prot. n. 11557/ARS/G/SP del 26 maggio 1999 che, per la realizzazione del progetto «Interventi di sistemazione e potenziamento stazione sollevamento Brabbia», di cui al Programma sopracitato n. 4 sottoprogetto b), impegna, a favore della Regione Lombardia, la somma di L. 1.000 milioni e ne autorizza il trasferimento di L. 250 milioni;

Vista la quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 88 del 2 giugno 1999 con la quale si accredita, alla Regione Lombardia, la somma di L. 330.000.000 pari all'anticipazione del 25% del progetto per il completamento dei collettori consortili di Tremezzo-Menaggio;

Vista la quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 106 del 15 gennaio 1999 con la quale si accredita, alla Regione Lombardia, la somma di L. 250.000.000 pari all'anticipazione del 25% del progetto per gli interventi di sistemazione e potenziamento stazione sollevamento Brabbia;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– al titolo 2, categoria 2, è istituito il capitolo 2.2.5218 «Assegnazione statale per il completamento collettori consortili Tremezzo Menaggio del comune di Tremezzo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.320.000.000;

– al titolo 2, categoria 2, è istituito il capitolo 2.2.5219 «Assegnazione statale per gli interventi di sistemazione e potenziamento stazione di sollevamento Brabbia del lago di Varese» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

Stato di previsione delle spese:

– all'ambito 4, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 4.3.2.2.5220 «Finanziamento per il completamento collettori consortili Tremezzo Menaggio del comune di Tremezzo», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.320.000.000;

– all'ambito 4, settore 3, obiettivo 2 è istituito il capitolo 4.3.2.2.5221 «Finanziamento per gli interventi di sistemazione e potenziamento stazione sollevamento Brabbia del Lago di Varese» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000125]

[2.1.0]

D.G.R. 29 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48659

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Tutela Ambientale (l. 135/97) – 9° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre con deliberazione della Giunta regionale le variazioni al Bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l. 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la l. 23 maggio 1997, n. 135 «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», ed in particolare l'art. 6 relativo alla realizzazione di interventi del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente, Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica prot. n. 12063/ARS/VDA/SP del 24 novembre 1999 che dispone l'impegno a favore della Regione Lombardia della somma complessiva di L. 5.102.723.215, rispettivamente per L. 1.020.544.640 in conto competenza 1999, per L. 1.020.544.640 in conto esercizio futuro anno 2000 e per L. 3.061.633.935 in conto esercizio futuro anno 2001 e, il contestuale trasferimento, della somma di L. 1.020.544.640 per

la realizzazione dell'intervento «Disinfezione a raggi U.V. – 1° stralcio dell'intervento di ampliamento dell'impianto di depurazione San Antonino»;

Vista la quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 292 del 14 dicembre 1999 con la quale si accredita, alla Regione Lombardia, la somma di L. 1.020.544.640 pari all'anticipazione del 20% dell'intero importo relativo al progetto del depuratore S. Antonino;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– al titolo 2, categoria 2, è istituito il capitolo 2.2.5216 «Assegnazione statale per la disinfezione a raggi U.V. – 1° stralcio dell'intervento di ampliamento dell'impianto di depurazione S. Antonino», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.041.089.280.

Stato di previsione delle spese:

– all'ambito 4, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 4.3.2.2.5217 «Finanziamento per la disinfezione a raggi U.V. – 1° stralcio dell'intervento di ampliamento dell'impianto di depurazione S. Antonino», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.041.089.280.

2. Di apportare al bilancio pluriennale 2000/2002 le seguenti variazioni:

Quadro di previsione delle entrate:

– al titolo 2, categoria 2 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato» le previsioni di entrata sono incrementate di L. 3.061.633.935 per l'anno 2001.

Quadro di previsione delle spese di parte II:

– all'obiettivo 4.3.2. «Tutela delle acque» le previsioni di spesa di investimento riferite a leggi operanti sono incrementate di L. 3.061.633.935 per l'anno 2001.

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000126]

[2.1.0]

D.G.R. 29 FEBBRAIO 2000 – N. 6/48660

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, ai sensi dell'art. 36, settimo comma quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione e Lavoro – 1° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 36, VII comma quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale le variazioni compensative di fondi tra capitoli di spesa riferiti ad oggetti strettamente collegati nell'ambito di una stessa funzione o di uno stesso programma o progetto;

Vista la l.r. n. 4 del 15 gennaio 2000 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni, che tra l'altro autorizza variazioni compensative tra alcuni capitoli;

Vista la nota della Direzione Generale Formazione e Lavoro del 22 febbraio 2000, prot. n. E1.2000.00 13255, con cui si richiedono alcune variazioni compensative al bilancio per l'e-

servizio finanziario 2000 per complessive L. 816.622.650 dal capitolo 2.2.1.1.4391 al capitolo 2.2.1.1.4390;

Considerato che occorre procedere ad una compensazione di fondi tra alcuni capitoli facenti parte del gruppo di capitoli «2.2.1.1.4390»;

Visti altresì gli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.1.1.4391 «Contributi a scuole materne non statali istituite o gestite senza fine di lucro per concorrere alle spese di gestione» è ridotta di L. 816.622.650;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.1.1.4390 «Contributi ai comuni per concorrere alle spese di gestione delle scuole materne non statali gestite senza fine di lucro» è incrementata di L. 816.622.650.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini di cui all'art. 36 comma 7-quinquies della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49 comma 4 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20000127]

[5.1.3]

COM.R. 6 MARZO 2000 – N. 55

Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile – Incarichi di collaudo assegnati il 23 e il 25 febbraio 2000

Incarichi di collaudo assegnati il 23 febbraio 2000

– *Comune di Milano*

Lavori di collaudo in corso d'opera per costruzione di una nuova residenza sanitaria assistenziale in via Pindaro.

Commissione di collaudo in sanatoria: ing. Losio Franco
P.I. De Lucia Alessandro.

– *Metropolitana Milanese s.p.a.*

Corso d'opera e finale – Finiture, arredo e imp. tecnologici della fermata Dateo e delle gallerie adiacenti del passante ferroviario di Milano

Collaudatore: ing. Bandera Adriano

– *Comune di Lumezzane (BS)*

Corso d'opera e finale per realizzazione di R.S.A. e R.S.H. Casa di Riposo «Le Rondini».

Collaudatore: ing. Abondio Aldo.

– *Comune di Cassano Magnago (VA)*

Intervento di R.E. loc. in via Cavalier Colombo

Collaudatore: geom. Alberti Fausto.

– O.I.D.S. – corso d'opera e finale per opere di consolidamento e regimazione idraulica del torrente Staffora 1° stralcio.

Rinomina. Collaudatore: ing. Gabba Alberto.

– *Comune di Mantova*

Corso d'opera e finale per opere FRISL – Cultura – Restauro palazzo San Sebastiano da adibire a museo civico.

Collaudatore: ing. Bianchini Alessio.

– *Associazione Amici della Badia di S. Gemolo di Valganna (VA)*

FRISL Cultura – Restauro ala est – 3° lotto.

Collaudatore: arch. Carfora Fulvio Emilio.

– *Comune di Cologno Monzese*

Corso d'opera e finale – Realizzazione 2ª fase di una residenza sanitaria assistenziale da 120 p.l.

Collaudatore: ing. Fatarella Gabriele.

– *Consorzio di Tutela Ambientale del Magentino di Robecco s/Naviglio.*

Corso d'opera e finale – Sanatoria costruz. del tronco di collettore consortile «Robecco-Boffalora-Bernate».

Collaudatore: ing. Borri Enos.

Incarichi di collaudo affidati il 25 febbraio 2000

– *Comune di Stezzano*

FRISL. Viabilità – Realizzazione II lotto strada di circoscriz. vallazione est.

Collaudatore: geom. Casati Giovanna

– *Comune di Gaggiano (MI)*

Opere di realizzaz. di urbaniz. primaria loc. in fraz. Vigano Certosino

Rinomina. Collaudatore: geom. Agliata Stefano.

– *Comune di Binasco*

Lavori di m.s. del Castello Visconteo.

Collaudatore: geom. Cocquio Giuseppe.

– *Comune di San Paolo d'Argon*

Int. R.E. loc. in via Ronchi.

Collaudatore: geom. Franzoni Gustavo.

– *Città di Sesto San Giovanni*

Adeguamento impianti l. 46/90.

Collaudatore: geom. Landoni Stefano.

– *Ferrovie Nord Milano*

Progetto «Collegamento Milano Malpensa»: realizz. terminal Cadorna per treni Malpensa Express – Ristrutturaz. della stazione di Cadorna e rifacimento della relativa facciata.

Commissione di collaudo: ing. Giambelli Giancarlo

Arch. Mistrangeli Giuseppe

(Amm.vo): d.ssa Tettoni Marcella

– *Progetto Vobarno s.r.l.*

Corso d'opera e finale – Riconversione aree dismesse Ex Falck

Commissione di collaudo: ing. Buratti Natale
ing. Tiberti Franco
(Amm.vo) dr. Falcone Giacomo

– *Comune di Monza*

Corso d'opera e finale – FRISL Viabilità – Progetto E107
comune di Monza

Lavori di realizzaz. del peduncolo.

Commissione di collaudo: ing. Stefani Roberto
ing. Grondona Antonio
(Amm.vo) d.ssa Moroni Adriana

– *Comune di Perledo*

Ripristino depuratore fognario e valletta

Collaudatore: geom. Maddaloni Paolo

– *Comune di Erba*

Corso d'opera e finale – Int. R.E. loc. in Parravicino via Cesare Cantù-Belgioioso

Collaudatore: geom. Berno Bruno

– *ALER di Lecco*

Interv. nuova costruz. in loc. Bosisolo

Collaudatore: geom. Italia Salvatore

– *Comune di Seregno*

Lav. m.s. adeguamento impianti e superam. barriere architet. di via Einstein, 37/39

Collaudatore: geom. Salati Dino

– *Comune di Trezzo sull'Adda*

Interv. di edilizia sov. v. Adda-Brasca unità «A»

Collaudatore: geom. Gatto Giuseppe

– *Comune di Seregno*

Int. R.E. loc. in via Lambro, 1 – 1° lotto

Collaudatore: geom. Lo Forte Renato.

– *Comune di Cremona*

Intervento R.E. «ex Caserma del Diavolo» 1° lotto

Collaudatore: ing. Brambilla Claudio.

Milano, 1 marzo 2000

Il direttore generale:
Mariogiovanni Sfondrini

[BUR20000128]

[4.3.2]

COM.R. 15 MARZO 2000 – N. 60

Comunicato della Direzione Generale Agricoltura – Criteri per l'attribuzione ai produttori delle quote latte assegnate alla Lombardia

Si informa che la Giunta della Regione Lombardia, con provvedimento n. 48869 del 1° marzo 2000, ha deliberato in merito a:

Criteri per l'attribuzione ai produttori delle quote latte assegnate alla Lombardia ai sensi del d.l. 4 febbraio 2000, n. 8: «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario».

Relativamente alla attribuzione di quota per i giovani agricoltori, l'allegato A della delibera citata prevede che le istanze per la domanda di attribuzione vengano presentate, **entro e non oltre il 12 aprile 2000**, ai competenti Uffici Agricoli delle amministrazioni provinciali utilizzando il modello predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione sotto riportato.

Il direttore generale
della direzione generale agricoltura:
Paolo Baccolo

Modello Giovani Produttori
DGR n. 48869 del 1/3/00

Al Servizio Agricoltura
dell'Amministrazione Provinciale
di _____

**ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO
INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO** (di cui all'art. 1 comma 1 del decreto
legge 4 febbraio 2000 n. 8)

In applicazione dell'allegato A alla DGR n. 48869 del 1/3/2000

Io sottoscritto _____

Nato a _____ Il _____

Residente in Via _____

Comune _____ Provincia _____

Titolare o contitolare alla data del 7 febbraio 2000 (data di pubblicazione del Decreto
Legge n. 8/2000 sulla Gazzetta Ufficiale) dell'Azienda Agricola _____
assegnataria di quantitativo di riferimento;

Ubicata in Via _____

Comune _____ Provincia _____ Tel. _____

P. IVA _____ Cod. Fiscale _____

Presento istanza

per l'assegnazione di un quantitativo individuale di riferimento così come previsto dalla D.G.R. n. 48869 del 1/3/2000.

A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali e nella decadenza dai benefici eventualmente ottenuti,

(art. 2 L. 4 gennaio 1968, n. 15; art. 1 primo comma, DPR 20 ott. 1998, n. 403)

DICHIARO

(barrare le caselle che interessano)

<input type="checkbox"/>	Di avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni (alla data del 7/2/2000 data di pubblicazione del Decreto Legge n. 8/2000 sulla Gazzetta Ufficiale);
<input type="checkbox"/>	Di essere titolare di azienda agricola;
<input type="checkbox"/>	Di essere contitolare di azienda agricola
<input type="checkbox"/>	Che detta azienda è ubicata in territorio (così come definito dal Reg. CE n. 1257/99)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Montano <input type="checkbox"/> Svantaggiato <input type="checkbox"/> Altra zona
<input type="checkbox"/>	Di condurre, in qualità di titolare o contitolare un'azienda che dispone di un quantitativo di riferimento (per il periodo 1999/2000) pari a:

Quota A consegne	KG	
Quota B consegne	KG	
Quota A vendite	KG	
Quota B vendite	KG	

<input type="checkbox"/>	Di non aver venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di proprietà nei periodi di produzione 97/98, 98/99 e 99/2000;
--------------------------	--

Data _____

Firma

(Il presente modello è da presentare alla Provincia competente per territorio entro e non oltre Mercoledì 12 aprile 2000, pena il mancato accoglimento);

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20000129]

[3.1.0]

D.D.G. II GENNAIO 2000 - N. 269

Direzione Generale Interventi Sociali - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Villa Sacro Cuore - Coniugi Preyer», con sede legale in comune di Casalmorano (CR), in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22 - Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

– di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (*omissis*), la richiesta del pari richiamata in premessa di depubblicizzazione e di conseguente riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall'originaria I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Villa Sacro Cuore - Coniugi Preyer» avente sede legale in comune di Casalmorano (CR);

– di dichiarare per conseguenza che l'istituzione denominata «Casa di Riposo Villa Sacro Cuore - Coniugi Preyer», con sede legale in comune di Casalmorano (CR), eretta in Ente Morale con r.d. 2 febbraio 1932, n. 204 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B. - Istruzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza - ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 6972/1890, istitutiva delle II.PP.A.B., è depubblicizzata, perdendo quindi tale pubblica qualificazione, ed è nel contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del c.c.;

– di dare atto che in dipendenza della mutata natura della propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

- la predetta Istituzione non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.AA.B., ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall'art. 5, comma 2, l.r. n. 21/1990, il regime giuridico degli Enti Morali Assistenziali privati giuridicamente riconosciuti,

- l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con r.d. 2 febbraio 1932, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B. e non incompatibili quindi con il succitato quadro di riferimento normativo,

- ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. n. 21/1990 è fatto obbligo agli amministratori della predetta istituzione di provvedere a richiederne la registrazione nel registro delle persone giuridiche private previsto dall'art. 33 c.c. entro quindici giorni successivi alla pubblicazione,

- decorre infine il termine di 90 gg. previsto dall'art. 4, comma 2, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, quale convertito con modificazioni con legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto d'opzione da parte del personale dipendente già in atto all'impiego del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;

– di disporre infine per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 4 e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, l.r. n. 21/1990, nonché per la comunicazione dello stesso all'istituzione interessata, all'O.R.E.CO. ed all'A.S.L. territorialmente competenti, al comune di sede legale ed agli Enti previdenziali di competenza.

p. Il direttore generale
della Direzione Interventi Sociali

Il dirigente del servizio
attività generali e di programmazione:
Giuseppina Coppo

[BUR20000130]

[3.2.0]

D.D.G. 28 FEBBRAIO 2000 - N. 4733

Direzione Generale Sanità - Regole generali per l'utilizzo della versione italiana dell'ICD-9-CM 1997 e per la corretta selezione e codifica delle informazioni cliniche rilevate

attraverso la scheda di dimissione ospedaliera. Modifica del d.d.g. n. 64001 del 6 luglio 1998

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 17 della l.r. n. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei direttori generali;

Atteso che con d.g.r. n. 6/25920 del 10 marzo 1997, esecutiva, è stato affidato l'incarico di direttore generale della Direzione Generale Sanità al dott. Renato Botti;

Visti gli artt. 2 comma 2 e 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato inoltre il d.m. sanità 15 aprile 1994 art. 4 comma 1;

Viste le Linee Guida 1/95 per l'applicazione del d.m. sanità 14 dicembre 1994, punto 6 (I controlli);

Richiamato il d.P.R. del 23 luglio 1998 «Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1998/2000», Parte II, al punto in cui prevede «la definizione e attivazione di idonei e sistematici strumenti di controllo, da parte delle Regioni e delle Aziende USL, del comportamento degli erogatori pubblici e privati, con particolare riguardo alla modificazione del mix di attività erogate, della selezione delle prestazioni, alla appropriatezza delle prestazioni rese e alla qualità dell'assistenza erogata»;

Rilevata la necessità di modificare il disciplinare tecnico allegato al d.d.g. n. 64001 del 6 luglio 1998, in considerazione dell'introduzione dal 1° gennaio 2000 della nuova Scheda di Dimissione Ospedaliera ed in particolare dell'adozione della versione italiana dell'ICD-9-CM (International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification 1997), come da d.p.g.r. n. H/47640 del 24 novembre 1999 «Modifica della scheda regionale di dimissione ospedaliera prevista dall'art. 13 della l.r. 15 gennaio 1975, n. 5»;

Tenuto conto delle indicazioni emerse da un apposito gruppo di lavoro della Conferenza Stato-Regioni,, verbalizzate e agli atti del Servizio Sistema Informativo e Controllo Qualità, riguardo all'utilizzo della versione italiana della ICD-9-CM 1997 ed alla codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la Scheda di Dimissione Ospedaliera;

Ritenuto opportuno pertanto emanare le «Regole generali per l'utilizzo della versione italiana della ICD-9-CM 1997 e per la corretta selezione e codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la Scheda di Dimissione Ospedaliera»;

RILEVATA la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Sanità;

Decreta

1. di stabilire, con conseguente modifica del decreto n. 64001 del 6 luglio 1998, che, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le modalità per l'utilizzo della versione italiana della ICD-9-CM 1997 e per la corretta selezione e codifica delle diagnosi e degli interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche sono determinate nell'allegato disciplinare tecnico «Regole generali per l'utilizzo della versione italiana della ICD-9-CM 1997 e per la corretta selezione e codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la Scheda di Dimissione Ospedaliera», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Sanità.

Il direttore generale: Renato Botti

_____ • _____

ALLEGATO

REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE SANITÀ

SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E CONTROLLO QUALITÀ

Regole generali per l'utilizzo della versione italiana della ICD-9-CM 1997 e per la corretta selezione e codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera

Premessa

La Modificazione Clinica della ICD-9 (ICD-9-CM o International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification), è stata sviluppata negli Stati Uniti, a partire dagli

anni ottanta, per conferire maggior specificità clinica alla Classificazione delle malattie, traumatismi e cause di morte (ICD-9) e per introdurre una classificazione degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, a quel tempo non disponibile. In tal modo il sistema di classificazione viene reso da un lato maggiormente adattabile alla codifica delle diagnosi di dimissione ospedaliera, soddisfacendo le esigenze classificatorie dei medici clinici, dall'altro più utilizzabile per la descrizione puntuale di ogni trattamento prestato durante il ricovero ospedaliero.

Negli USA la ICD-9-CM viene aggiornata ogni anno, con l'aggiunta di definizioni e codici nuovi e la rimozione di definizioni e codici ritenuti obsoleti, al fine di ottenere la massima rispondenza degli elenchi di diagnosi, interventi e procedure alla pratica clinica.

In Italia, nel 1998, il Dipartimento della programmazione del Ministero della Sanità, ha predisposto, in collaborazione con un apposito gruppo di lavoro e con la revisione da parte delle Società medico-scientifiche, la versione italiana della ICD-9-CM 1997 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche - pubblicata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). La classificazione è in un unico volume, contiene oltre dodicimila codici finali di diagnosi ed oltre tremila codici finali di interventi e/o procedure. È bene precisare che quando tale strumento di classificazione viene utilizzato per l'attribuzione, ad un episodio di ricovero, di un appropriato d.r.g., la versione del Grouper HCFA corrispondente è la 14.0.

Il presente disciplinare tecnico, in considerazione dell'introduzione dal 1 gennaio 2000 della nuova Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) ed in particolare dell'adozione della suddetta classificazione (d.p.g.r. n. H/47640 del 24 novembre 1999), modifica l'Allegato al d.d.g. n. 64001 del 6 luglio 1998 e di conseguenza fornisce:

- indicazioni all'utilizzo del nuovo manuale ICD-9-CM 1997;
- regole generali per la corretta selezione e codifica delle diagnosi e degli interventi e/o procedure diagnostiche e terapeutiche.

Ulteriori edizioni saranno il risultato dell'attività dei Gruppi di lavoro appositamente istituiti, presso questo Servizio, dalla Direzione Generale Sanità, per affrontare problemi di codifica in aree specifiche e particolarmente critiche.

Si ricorda, infine, che il contributo di questo documento alla verifica ed al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni di ricovero (collegato anche alla funzione di controllo della qualità dei dati ospedalieri di pertinenza del Nucleo Operativo di Controllo, prevista dalle d.g.r. n. 6/29381 del 20 giugno 1997 e n. 6/34809 del 27 febbraio 1998) è di fornire indicazioni di carattere generale, allo scopo di uniformare la descrizione del caso in esame: da esso quindi non deriva alcuna valutazione di appropriatezza del ricovero e/o del trattamento erogato.

1. Introduzione all'utilizzo della versione italiana della ICD-9-CM 1997 (allineata al Grouper HCFA-DRGs Versione 14.0)

Le regole generali d'utilizzo della versione italiana della ICD-9-CM 1997 sono sostanzialmente uguali a quelle dell'ICD-9 e prevedono che, una volta identificato il problema di salute da codificare, la ricerca del codice inizi con la consultazione dell'Indice alfabetico e prosegua con la verifica della correttezza e della congruità del codice prescelto rispetto alla descrizione in chiaro, direttamente nell'Elenco sistematico, prestando particolare attenzione ad eventuali note e specificazioni.

La comprensione dei termini medici e la conoscenza del sistema di classificazione consentono di codificare qualsiasi formulazione diagnostica e/o interventistica. A volte, quando la terminologia medica utilizzata è diversa da quella contenuta nella ICD-9-CM, può risultare difficile trovare la formulazione diagnostica e/o interventistica nel manuale della classificazione, ciò nonostante non si può concludere che non esista nessun codice per quella determinata condizione, si tratta invece di ricercare i percorsi appropriati per identificarla, a partire dall'individuazione del codice della diagnosi principale.

Una formulazione diagnostica e/o interventistica è abitualmente composta da un termine principale e da uno o più modificatori, i quali forniscono al codificatore informazioni spe-

cifiche sulle diagnosi, le condizioni, i sintomi, gli interventi, le procedure ed altre circostanze attinenti l'episodio di ricovero.

Utilizzo integrato dell'Indice alfabetico e dell'Elenco sistematico

Al fine di identificare il codice corretto è necessario utilizzare sia l'Indice alfabetico che l'Elenco sistematico (che contiene le note relative alle voci da includere e/o da escludere); infatti l'utilizzo del solo Indice alfabetico o del solo Elenco sistematico determina errori nell'individuazione del codice ed insufficiente specificità nella selezione del codice stesso.

Specificità della codifica

I codici relativi alle diagnosi ed agli interventi e/o procedure, devono essere utilizzati al più elevato livello di specificità clinica:

per la codifica delle diagnosi

- assegnare un codice a 3 caratteri, alcuni dei quali molto specifici e non ulteriormente suddivisibili, solo se non esistono codici a 4 caratteri nell'ambito della stessa categoria
- assegnare un codice a 4 caratteri, di cui il 4° fornisce ulteriore specificità od informazione relativamente ad eziologia, localizzazione o manifestazione clinica, solo se non esistono codici a 5 caratteri nell'ambito della stessa sottocategoria
- assegnare un codice a 5 caratteri tutte le volte in cui ciò sia possibile

per la codifica degli interventi e/o procedure

- assegnare un codice a 3 caratteri (2+1), in alcuni casi sufficienti per designare interventi ben definiti che non necessitano di ulteriori specificazioni, solo se non esistono codici a 4 caratteri (2+2)
- assegnare un codice a 4 caratteri (2+2), dei quali i primi due identificano generalmente un organo od una sua parte, mentre i due caratteri successivi specificano la sede e/o il tipo di intervento, tutte le volte in cui ciò sia possibile.

Codici relativi ad altre condizioni ed a condizioni non specificate

- l'abbreviazione NIA (Non Indicato Altrove) raggruppa tutte quelle condizioni, appartenenti ad una determinata categoria, per le quali la Classificazione ICD-9-CM non fornisce un codice più specifico ed esprime quindi una insufficienza del sistema di classificazione

- l'abbreviazione SAI (Senza Altre Indicazioni) identifica tutte quelle condizioni per le quali non si possiedono le informazioni necessarie per codificare un termine in una categoria più specifica, e di conseguenza esprime una insufficiente definizione della diagnosi o dell'intervento.

I codici corrispondenti alle voci seguite dalle suddette abbreviazioni devono essere utilizzati solo quando la formulazione diagnostica e/o interventistica e l'eventuale revisione della documentazione clinica, non forniscono informazioni sufficienti per consentire l'utilizzo di un codice più specifico.

Comunque i codici relativi alle diagnosi ed agli interventi e/o procedure devono essere utilizzati al più elevato livello possibile di specificità clinica.

Codici combinati

Viene così definito quell'unico codice utilizzato per descrivere contemporaneamente due diagnosi, oppure una diagnosi assieme ad una manifestazione secondaria associata, oppure una diagnosi assieme ad una complicazione associata.

I codici combinati sono riportati come sotto-voci nell'Indice alfabetico e come note nell'Elenco sistematico.

Occorre utilizzare il codice combinato quando esso identifica pienamente tutte le condizioni riportate o quando l'Indice alfabetico lo richieda esplicitamente. Se il codice combinato descrive esaurientemente tutte le condizioni riportate nella formulazione diagnostica, non devono essere utilizzati ulteriori codici; quando, invece, il codice combinato non è sufficiente a descrivere tutte le manifestazioni o complicazioni riportate nella formulazione diagnostica, può essere utilizzato un codice aggiuntivo.

Codifica multipla

per la codifica delle diagnosi

- quando una formulazione diagnostica non può essere rappresentata da un unico codice, è necessario ricorrere alla codifica multipla, ovvero all'utilizzazione di più di un codice per descrivere tutte le condizioni segnalate.

Il ricorso alla codifica multipla è talora sollecitato dall'indi-

cazione presente nell'Elenco sistematico «utilizzare un codice aggiuntivo», la quale può essere riportata all'inizio di un capitolo o di un sottocapitolo oppure di una particolare categoria

– l'espressione «codificare per prima la malattia di base» indica la necessità di riportare sia il codice relativo alla malattia primaria, sia quello relativo alla manifestazione conseguente; quest'ultimo codice, riportato in parentesi [] nell'Indice alfabetico, non può essere utilizzato come diagnosi principale (cioè in qualche modo chiarisce il significato degli obsoleti codd. * e †).

Nell'ICD-9-CM è stata eliminata la distinzione fra la classificazione su base anatomica (codd. *) e quella su base eziologica (codd. †) presente per alcune voci nell'ICD-9, creando, a volte, voci a cinque caratteri per quelle categorie che descrivono la malattia dal punto di vista eziologico (codd. †).

per la codifica degli interventi

– l'espressione «codificare anche eventuale...» suggerisce di segnalare ogni fase di un intervento eseguito in un unico momento operatorio, oppure l'utilizzo di ulteriori procedure od attrezzature, oppure particolari interventi con più codici per la loro corretta descrizione

– l'espressione «codice da omettere» sta ad indicare procedure operative in corso di intervento, oppure un approccio chirurgico usuale, oppure una procedura contemporanea ad un intervento maggiore, di conseguenza, nei casi suddetti, non va riportato il codice.

2. La selezione e la codifica delle diagnosi

2.1 La diagnosi principale

La selezione della diagnosi principale alla dimissione rappresenta l'operazione più delicata da compiere, se si considera l'impatto di questa scelta, sulla classificazione dei pazienti secondo il sistema d.r.g.

La diagnosi principale di dimissione è la condizione, identificata alla fine del ricovero, che risulta essere la principale responsabile del bisogno di trattamento e/o di indagini diagnostiche.

Se nel corso dello stesso ricovero si evidenzia più di una condizione con caratteristiche analoghe, deve essere selezionata, quale principale, quella che è risultata essere responsabile dell'impiego maggiore di risorse.

Solo quando nel corso del ricovero non si è giunti alla formulazione di una diagnosi precisa oppure viene trattato esclusivamente uno specifico segno o sintomo, devono essere selezionati, per la codifica della diagnosi principale, i codici relativi al Capitolo 16 (Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti, codd. 780-799).

Condizioni acute e croniche

Quando la stessa condizione è descritta sia come acuta (o subacuta) che come cronica e nell'Indice alfabetico sono riportati specifici codici, devono essere riportati entrambi identificando come diagnosi principale la forma acuta (o subacuta), se ovviamente risponde ai criteri di selezione della diagnosi principale:

Es. «pancreatite cronica con riesacerbazione improvvisa»
cod. 577.0 pancreatite acuta (diagnosi principale)
cod. 577.1 pancreatite cronica (diagnosi secondaria).

Osservazione e valutazione di condizioni sospette

I codici V71.0-V71.9 devono essere utilizzati per la codifica della diagnosi principale quando si sospetta una condizione anomala la quale, in assenza di segni o sintomi, richieda una specifica valutazione ed al termine del ricovero risulti essere non confermata:

Es. «osservazione di paziente a seguito di incidente automobilistico, sospetto trauma cranico, accertamenti negativi»
cod. V71.4 osservazione a seguito di incidente stradale».

Trattamento non eseguito

La condizione che al termine del ricovero risulta essere il motivo dello stesso, deve essere selezionata come diagnosi principale (in quanto responsabile della necessità di indagini diagnostiche), anche quando il relativo trattamento non è stato praticato per circostanze impreviste (in questi casi fra le diagnosi secondarie deve essere riportato il cod. V64. – Persone che ricorrono ai servizi sanitari per interventi specifici non eseguiti):

Es. «il paziente accusa colica addominale, viene fatta diagnosi di calcolosi della colecisti senza menzione di colecistite e di ostruzione, ma l'intervento chirurgico non viene eseguito per decisione del paziente stesso»
cod. 574.20 calcolosi della colecisti senza menzione di colecistite e di ostruzione
cod. V64.1 intervento chirurgico non eseguito per decisione del paziente.

Quando, invece, un ricovero è stato programmato per eseguire un particolare trattamento e questo non viene eseguito per circostanze impreviste, va riportato come diagnosi principale il cod. V64. – e come diagnosi secondaria la condizione che avrebbe determinato il trattamento:

Es. «ricovero programmato per emorroidectomia, il paziente viene ricoverato per effettuare l'intervento, che però viene cancellato per problemi di sala operatoria»
cod. V64.3 procedura non eseguita per altre ragioni
cod. 455.6 emorroidi SAI.

Effetto tardivo (postumo)

Un postumo è un effetto, prodotto da una malattia o da un traumatismo, che permane dopo che la fase acuta della malattia o del traumatismo sia terminata (non c'è un limite di tempo entro il quale il codice relativo al postumo possa essere utilizzato). Il postumo può essere relativamente precoce, come negli incidenti cerebrovascolari, o può verificarsi dopo mesi o anni, come nel caso dei traumatismi.

In queste circostanze è bene utilizzare due codici: uno relativo alla condizione residua o alla natura del postumo (come diagnosi principale), l'altro relativo alla causa dell'effetto tardivo (come diagnosi secondaria):

Es. «fibrosi polmonare da postumo radiazioni»
cod. 508.1 manifestazione polmonare cronica da radiazioni
cod. 909.2 effetto tardivo di radiazioni (diagnosi secondaria).

Postumo di una patologia cerebrovascolare: diversamente da altri postumi, i deficit neurologici, come l'emiplegia e l'afasia dovuti ad eventi cerebrovascolari, qualche volta sono transitori e quindi spesso al momento della dimissione non sono più presenti, di conseguenza tali effetti residui vanno codificati in aggiunta alla patologia cerebrovascolare che è da considerarsi la diagnosi principale.

Nel caso in cui invece il paziente venga ricoverato, in un reparto di riabilitazione, per trattare i postumi dell'episodio cerebrovascolare, occorre codificare lo specifico deficit neurologico (es. afasia, disfagia e/o emiplegia), come diagnosi principale, seguito dal cod. 438.

Ustioni multiple e traumi multipli

Quando le ustioni multiple od i traumi multipli sono identificati come diagnosi principale, occorre riportare per primo il codice che descrive l'ustione od il trauma di maggior gravità.

Neoplasie

Quando il trattamento durante il ricovero è rivolto alla patologia tumorale, occorre indicare la neoplasia maligna come diagnosi principale, salvo nel caso in cui il ricovero sia finalizzato ad una sessione di radioterapia (cod. V58.0) o di chemioterapia (cod. V58.1): in tal caso la neoplasia maligna verrà codificata come diagnosi secondaria.

Quando un paziente è ricoverato per eseguire prevalentemente la radioterapia o la chemioterapia e nel corso del ricovero si sviluppano delle complicazioni, quali nausea e vomito non controllati o disidratazione, deve essere indicata quale diagnosi principale la sessione di radioterapia o di chemioterapia.

Quando il ricovero comporta la rimozione chirurgica di una neoplasia maligna, primitiva o secondaria seguita da chemioterapia o radioterapia, deve essere selezionata quale diagnosi principale la neoplasia maligna.

Quando il ricovero è finalizzato a determinare la stadiazione della neoplasia, deve essere selezionata come diagnosi principale la neoplasia stessa, anche se nel corso dello medesimo episodio di ricovero vengono eseguite la chemioterapia o la radioterapia.

Qualunque estensione per contiguità od a distanza deve essere codificata come neoplasia maligna secondaria della sede invasa; quando la neoplasia maligna è stata asportata nel corso di un precedente ricovero, la forma secondaria deve essere

indicata come diagnosi principale e la neoplasia pregressa dovrà essere segnalata con i codd. V10.

Quando un paziente è ricoverato a causa di una neoplasia metastatizzata ed il trattamento è rivolto soltanto alla sede secondaria, deve essere selezionata come diagnosi principale la neoplasia secondaria, anche se la forma primitiva fosse ancora presente; se, invece, il ricovero è finalizzato prevalentemente ad eseguire la sessione di chemioterapia o di radioterapia della forma secondaria, la diagnosi principale dovrà essere indicata con i relativi codd. V58.1 o V58.0.

Avvelenamenti ed intossicazioni

Nell'indicare l'avvelenamento o la reazione ad uso improprio di farmaci (per errore nel dosaggio, nella via di somministrazione, nella selezione del farmaco), il codice relativo all'avvelenamento deve essere riportato per primo come diagnosi principale, seguito da quello relativo alla manifestazione:

- Es.** cod. 964.2 avvelenamento da anticoagulanti (diagnosi principale)
cod. 599.7 ematuria (codice della manifestazione).

Complicazioni di trattamenti chirurgici o di altri trattamenti medici

Quando il ricovero è caratterizzato da una complicazione di un trattamento chirurgico o di altro trattamento medico, ivi comprese le reazioni da farmaci correttamente utilizzati, e le prestazioni erogate sono rivolte a risolvere tale complicazione, quest'ultima dovrà essere selezionata come diagnosi principale; se la complicazione è classificata con i codici compresi fra 996-999, può essere utilizzato un codice aggiuntivo per specificare la natura della complicazione.

Complicazioni della gravidanza

Quando una paziente è trattata per una condizione che complica la gravidanza oppure consegue a quest'ultima, il codice relativo alla complicazione ostetrica deve essere selezionato come diagnosi principale ed individuato nello specifico Capitolo 11.

2.2 Le altre diagnosi (patologie concomitanti o complicanze della mal. principale)

Le diagnosi secondarie sono quelle condizioni che coesistono al momento del ricovero (patologie concomitanti) o che si sviluppano in seguito (complicanze) e che influenzano il trattamento ricevuto e/o la durata della degenza.

Le condizioni cliniche risolte e le diagnosi correlate ad un ricovero precedente che non hanno influenzato l'episodio di ricovero in oggetto, non devono essere codificate.

Quindi, per diagnosi secondaria deve intendersi qualunque condizione, diversa dalla diagnosi principale, che influenzi l'assistenza erogata al paziente in termini di:

– trattamento terapeutico, procedure diagnostiche eseguite, durata della degenza, assistenza infermieristica, monitoraggio clinico.

La corretta individuazione delle diagnosi secondarie compete al medico responsabile dell'assistenza prestata al paziente nel corso del ricovero.

Nel caso in cui nella cartella clinica siano riportate, oltre a quella principale, più di cinque forme morbose, che rispondano ai criteri sopra riportati di identificazione delle diagnosi secondarie, devono essere selezionate e codificate quelle patologie che, a giudizio del medico che ha formulato la diagnosi, possono aver esercitato il maggior peso in relazione alle necessità assistenziali ed alla complessità del trattamento ricevuto dal paziente.

Tra le diagnosi secondarie devono essere obbligatoriamente riportate le infezioni insorte nel corso del ricovero.

Condizioni pregresse

Le condizioni cliniche risolte e le diagnosi correlate a precedenti episodi di ricovero, che non abbiano influenza sul ricovero attuale, non devono essere riportate e codificate; i codici anamnestici (V10-V19) possono essere utilizzati per codificare le diagnosi secondarie solo se l'anamnesi personale o familiare influenza il trattamento erogato nel corso di quello stesso episodio di ricovero.

Condizioni che costituiscono una componente integrale della malattia principale

Queste condizioni non devono essere riportate e codificate come diagnosi secondarie:

- Es.** «ernia del disco intervertebrale e mal di schiena» codificare solamente 722.2 ernia del disco intervertebrale, sede non specificata, senza mielopatia.

Condizioni che non costituiscono una componente integrale della malattia principale

Le condizioni che non sono ordinariamente associate alla diagnosi principale, se presenti, devono essere riportate e codificate solo se influenzano il trattamento erogato nel corso di quello stesso episodio di ricovero:

- Es.** «setticemia e shock settico» codificare entrambe le condizioni
cod. 038.40 septicemia, da altri batteri gram-negativi, non specificata
cod. 785.59 altro shock da gram-negativi.

Risultati anomali

I risultati anomali di test di laboratorio e di altre procedure diagnostiche (codd. 790-796) non devono essere riportati e codificati, a meno che non abbiano una particolare rilevanza clinica.

2.3 L'uso della Classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (codd. V01-V82)

I codici V possono essere utilizzati sia per la codifica della diagnosi principale, che delle diagnosi secondarie, nel rispetto delle regole relative alla selezione della diagnosi principale.

In linea generale i codici V vanno usati come diagnosi principale di dimissione quando un paziente, affetto da una patologia che è già stata definita, viene ricoverato per essere sottoposto a prestazioni terapeutiche ulteriori.

Le complicazioni, dove presenti, devono essere codificate utilizzando le specifiche categorie numeriche e non i codici V.

Il riferimento alle procedure effettuate in degenza, presente in alcuni codici V, viene utilizzato esclusivamente per indicare uno stato condizionante il trattamento del paziente stesso od il motivo del ricovero e non deve essere interpretato in alternativa alla codifica delle procedure, che invece descrive il profilo di cura ricevuto. È ovviamente necessario riportare i rispettivi codici nei campi appropriati, indicando ad esempio i ricoveri per radioterapia nello spazio delle diagnosi con il cod. V58.0, ed in quello delle procedure con il cod. 92.2.

3. La selezione e la codifica degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche

3.1 L'intervento chirurgico principale

L'intervento chirurgico principale indica la procedura chirurgica effettuata nel corso del ricovero.

In presenza di più interventi e/o procedure chirurgiche, selezionare e codificare, come principale quello maggiormente correlato alla diagnosi principale di dimissione e, comunque, quello che ha comportato il maggior peso assistenziale ed il maggior consumo o di risorse, in termini di uso di sala operatoria, medico anestesista, équipe operatoria, ecc..

Da ciò ne deriva che non necessariamente l'intervento chirurgico principale è il primo eseguito in ordine di tempo.

Si ricorda che tutti i parti, anche se non operativi, devono essere riportati e specificamente codificati nel campo relativo all'intervento chirurgico principale.

3.2 Gli altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche

Quando nella cartella clinica vengono indicati interventi e/o procedure in numero superiore ai sei campi previsti dalla Scheda di Dimissione Ospedaliera, la scelta delle priorità delle segnalazioni è lasciata al medico che compila la SDO, tenendo comunque conto del seguente ordine decrescente di priorità:

- gli interventi chirurgici a cielo aperto seguono
- gli interventi per via endoscopica e/o laparoscopica seguono
- le successive procedure, previste nella «Miscellanea», che determinano l'attribuzione del caso a specifici raggruppamenti diagnostici (DRG) chirurgici o medici:
 - 87.53 colangiografia intraoperatoria
 - 88.52 angiocardigrafia del cuore destro
 - 88.53 angiocardigrafia del cuore sinistro

- 88.54 angiocardiografia combinata del cuore destro e sinistro
- 88.55 arteriografia coronarica con catetere singolo
- 88.56 arteriografia coronarica con catetere doppio
- 88.57 altra e non specificata arteriografia coronarica
- 88.58 roentgenografia cardiaca con contrasto negativo
- 92.27 impianto o inserzione di elementi radioattivi
- 92.3 **Radiochirurgia stereotassica**
- 95.04 esame dell'occhio in anestesia
- 94.61 riabilitazione da alcool
- 94.63 disintossicazione e riabilitazione da alcool
- 94.64 riabilitazione da farmaci
- 94.66 disintossicazione e riabilitazione da farmaci
- 94.67 riabilitazione combinata da alcool e farmaci
- 94.69 riabilitazione e disintossicazione combinata da alcool e farmaci
- 96.70 ventilazione meccanica continua, durata non specificata
- 96.71 ventilazione meccanica continua, durata meno di 96 ore consecutive
- 96.72 ventilazione meccanica continua, durata 96 ore consecutive o più
- 98.51 litotripsia extracorporea di rene, uretere e/o vescica seguono
 - le procedure interventistiche diagnostiche o terapeutiche (es. asportazione di polipo in corso di colonscopia diagnostica)
- seguono
 - le procedure diagnostiche in senso stretto, con o senza biopsia, presenti nelle sezioni relative ai singoli organi o apparati (codd. da 01. - a 86. -) (es. gastroscopia)
- seguono
 - le procedure diagnostiche o terapeutiche comprese nella «Miscellanea» (codd. da 87. - a 99. -), dando la priorità a quelle più invasive e/o più impegnative (TAC, NMR, litotripsia, radioterapia, ecc.).

Più interventi associati

Esistono codici che indicano più interventi associati, per consentire la descrizione dell'iter operatorio in modo esauriente con un unico codice:

- Es. cod. 72.39 parto con applicazione alta di forcipe
cod. 73.6 episiotomia con relativa episiorrafia
- se, però, l'applicazione alta di forcipe è associata ad episiotomia, i due interventi devono essere codificati con il singolo cod. 72.31.
- Nel caso in cui non sia presente un'unica voce che esprima la descrizione di più atti chirurgici, occorre riportare i codici relativi ad ogni singolo atto:

- Es. «appendicectomia in corso di ovariectomia»
cod. 65.31 ovariectomia monolaterale
cod. 47.19 appendicectomia in corso di altro intervento.

Approccio chirurgico all'intervento

Esistono codici che descrivono l'approccio chirurgico all'intervento ed è quindi necessario porre attenzione nella scelta del codice alla distinzione fra intervento a cielo aperto, oppure per via endoscopica oppure per via laparoscopica:

- Es. cod. 51.22 colecistectomia
cod. 51.23 colecistectomia per via laparoscopica
cod. 51.88 rimozione endoscopica di calcoli dal tratto biliare
cod. 98.52 litotripsia extracorporea della colecisti e/o del dotto biliare.

Nel caso in cui non sia presente il codice che descriva l'intervento con approccio endoscopico o laparoscopico, è necessario riportare sia il codice dell'intervento che quello dell'endoscopia o della laparoscopia:

- Es. «meniscectomia mediante artroscopia»
cod. 80.6 (come intervento principale)
cod. 80.26 (come altro intervento).

Tecniche diverse di esecuzione del medesimo intervento

- Es. per «l'interruzione volontaria di gravidanza» occorre distinguere tra
cod. 69.01 dilatazione e raschiamento per IVG e

cod. 69.51 raschiamento dell'utero mediante aspirazione per IVG.

Intervento monolaterale e bilaterale

Se non è prevista la distinzione fra atto monolaterale e bilaterale, occorre riportare due volte il codice dell'intervento monolaterale, nel caso in cui l'intervento sia stato eseguito su entrambi i lati (per interventi chirurgici o procedure diagnostiche o terapeutiche di minor importanza, eseguite bilateralmente, il secondo codice può essere omissso):

- Es. «liberazione bilaterale del tunnel carpale» in un'unica seduta operatoria
cod. 04.43 liberazione del tunnel carpale (destro)
cod. 04.43 liberazione del tunnel carpale (sinistro).

Biopsie

È necessario fare attenzione alla distinzione fra biopsie endoscopiche e non, soprattutto per quanto riguarda le biopsie eseguite in corso di intervento chirurgico.

Non devono essere codificate le biopsie che avvengono nel corso della seduta operatoria sull'organo oggetto dell'intervento, vanno invece segnalate le biopsie che non riguardano l'organo aggredito, scegliendo il codice che specifica l'approccio a cielo aperto.

Esistono poi interventi che necessitano di più codici per la loro corretta descrizione, come ne deriva dalla lettura della Classificazione, nelle voci evidenziate con la dicitura Codificare anche...:

- Es. «impianto di pacemaker definitivo»
cod. 37.7 - inserzione iniziale di elettrodo e
cod. 37.8 - inserzione di pacemaker.

F) DECRETI DEI DIRIGENTI SERVIZI GIUNTA REGIONALE

[BUR20000131]

[2.1.0]

D.D.S. 1 MARZO 2000 – N. 5016

Direzione Bilancio e Controllo di Gestione – Prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni. Il provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Visto l'art. 39, comma 2, della l.r. 34/78, come modificato dall'art. 1 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, concernente le norme per il prelievo dal fondo di riserva, delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente;

Vista la richiesta del vice direttore generale affari generali pervenuta il 24 febbraio 2000 prot. C1.2000.9016, con la quale si richiede l'incremento delle dotazioni finanziarie di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.1-4154 del bilancio di competenza, avente ad oggetto: «Spese per l'affitto dei locali utilizzati dalla Giunta Regionale per il funzionamento istituzionale della struttura regionale» per l'importo di L. 600.000.000, in quanto il capitolo non presenta la necessaria disponibilità finanziaria per consentire il pagamento delle spese del corrente anno;

Accertato che il suddetto capitolo è classificato nel bilancio di previsione per l'esercizio 2000 tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall'elenco allegato allo stesso bilancio e, pertanto, può essere integrato con prelievo dal capitolo 5.3.1.1-537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie», attualmente avente dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari a L. 34.760.000.000;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di dover provvedere alle opportune integrazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa attinenti al capitolo sopra richiamato;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 della legge n. 127/1997;

Decreta

1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000:

– di prelevare la somma di L. 600.000.000 dagli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1-537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» sulla base delle motivazioni espresse in premessa;

– di integrare per l'importo di L. 600.000.000 gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.1-4154 «Spese per l'affitto dei locali utilizzati dalla Giunta Regionale per il funzionamento istituzionale della struttura regionale».

Il dirigente del servizio
bilancio e ragioneria: F. Detomi

G) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale: Atto di promuovimento
del giudizio della Corte

[BUR20000132]

C.COST. 5 MAGGIO 1999 – N. 101

Ordinanza n. 101 emessa il 5 maggio 1999 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 17 febbraio 2000) dal T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da Saporì Carlo ed altra c/comune di Milano ed altro

Pubblicazione disposta dal presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 3115/1996 proposto da Saporì Carlo e Quilìgotti Maria, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Locati ed elettivamente domiciliati presso il medesimo Milano, via dei Pellegrini, n. 24, contro il comune di Milano e l'Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) di Milano, il primo dei quali costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano e Salvatore Pezzullo ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Milano, via della Guastalla n. 8, per l'annullamento – previa sospensione – del decreto 3 maggio 1996 con cui il direttore del settore patrimonio E.R.P. e assegnazione alloggi del comune di Milano, ha disposto la decadenza del ricorrente sig. Saporì dall'assegnazione di alloggio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Milano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 maggio 1999, il cons. Adriano Leo;

Uditi i patroni delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto:

FATTO

Omissis

DIRITTO

I. Come accennato in narrativa, viene impugnato in questa sede il provvedimento 3 maggio 1996 con cui il direttore del settore patrimonio E.R.P. e assegnazione alloggi del comune di Milano ha dichiarato, ai sensi dell'art. 22 lett. e, l.r. della Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 e successive modifiche, la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio n. 97 di via Baroni 22 in Milano, a suo tempo conferita al ricorrente Saporì Carlo ed ha intimato a questi il rilascio di tale alloggio entro 30 giorni: pronuncia di decadenza, quella in discorso che è stata formulata in dipendenza dell'avvenuto accertamento che il signor Saporì «unitamente a sua moglie Quilìgotti Maria è proprietario di unità immobiliari con un reddito di fabbricati... superiore all'equo canone di un alloggio adeguato al nucleo familiare dell'assegnatario»; il che avrebbe determinato in capo a costui «la mancanza dei requisiti di cui al punto d) ed al 2° comma dell'art. 2 l.r. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni».

II. Avverso il menzionato provvedimento comunale del 3 maggio 1996, con il ricorso in epigrafe gli istanti coniugi Saporì prospettano 4 motivi di ricorso volti a contestare la legittimità di tale atto e poi, in via subordinata, formulano l'eccezione di illegittimità costituzionale dei citati artt. 22, lett. «e» e 2, lett. «d» l.r. n. 91/1983 in relazione agli artt. 3 e 97 cost.

1. Con il primo dei suddetti motivi di censura, si assume – in sostanza – che l'atto de quo adottato dal direttore del settore edilizia privata del comune di Milano e non già dal sindaco di tale comune, sarebbe illegittimo per incompetenza del soggetto emanante.

La doglianza appare destituita di fondamento e, quindi, da respingere.

A disattenderla, è sufficiente osservare che nel caso di specie l'emissione ad opera del predetto funzionario del provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione di alloggio

popolare è avvenuta sulla base di una delega a costui rilasciata dal sindaco di Milano, autorità cui i ricorrenti riconoscono il potere di pronunciarsi sulla decadenza in discorso.

2. Con il 2° motivo di gravame, si sostiene che l'atto impugnato sarebbe illegittimo perché poggiante su una interpretazione degli artt. 22 e 23 l.r. n. 91/1983 che sarebbe erronea o addirittura in contrasto con gli artt. 3 e 97 della costituzione: ciò, per il fatto – in sostanza – che l'applicata disposizione ex citato art. 22 – lett. «e», la quale prevede la decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare in caso di perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2 e – segnatamente – in caso di perdita del requisito della non titolarità di diritto reale su immobile producente un reddito che consenta la stipulazione di una locazione ad equo canone di appartamento di consistenza pari a quella di adeguato alloggio popolare, andrebbe coordinata con la disposizione di cui alla lettera «f» dello stesso art. 22 e statuirebbe nel senso che la decadenza in discorso sarebbe pronunciabile soltanto nei confronti di chi fosse percettore di un reddito da immobili superiore al doppio del limite previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata.

La censura appare priva di pregio, e – quindi – da respingere, per la semplice ragione che alle lettere «e» ed «f» la norma invocata contempla due ipotesi di decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare che sono ben distinte ed autonome fra loro.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si adduce – in sostanza – che l'impugnato provvedimento sarebbe illegittimo per essersi fatto riferimento, in esso, alla misura del canone legale di cui alla legge n. 392/1978 che non sarebbe più attuale, o – comunque – vigente, per effetto dell'art. 11 d.l. n. 333/1992 e della relativa legge di conversione n. 359/1992.

La doglianza si appalesa non meritevole di accoglimento.

Al riguardo, va infatti – osservato che dal contenuto della legge regionale n. 91/1983 è dato desumere che, quando ha fatto richiamo alla legge statale n. 392/1978, essa ha operato un rinvio ricettizio a tale normativa sicché la successiva abrogazione di quest'ultima, in dipendenza dell'entrata in vigore del d.l. n. 333/1992 convertito in l. n. 359/1992, non ha comportato il venire meno dell'efficacia delle disposizioni regionali che ad essa hanno fatto riferimento.

4. Con il 4° motivo di censura, si assume – in sostanza – che l'impugnato provvedimento sarebbe illegittimo perché emesso nonostante che al momento di adozione dello stesso l'unico immobile di proprietà dei ricorrenti coniugi, consistente in un capannone industriale, non producesse un reddito effettivo in quanto lasciato libero dal locatario che lo deteneva e non utilizzato direttamente dal ricorrente sig. Saporì, il quale era stato colpito da grave infermità e non era neanche in grado di espletare una qualsivoglia attività lavorativa.

La doglianza appare priva di pregio, e – quindi – da respingere, per la ragione che, ai sensi della normativa di cui alla legge regionale n. 91/1983, la decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare opera automaticamente allorché si verifichi uno degli specifici fatti determinativi di essa, sicché – a parere del collegio – non è dato attribuire rilevanza giuridica a situazioni che intervengano in un momento successivo al detto accadimento ma prima dell'adozione del provvedimento recante la formale pronuncia della decadenza in discorso.

5. Rimangono, infine, da considerare i sospetti di incostituzionalità dell'art. 22 – 1° comma, lett. «e» – l.r. Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 in connessione con l'art. 2 – 1° comma, lett. «d» – della medesima legge regionale.

5.1 Nota il collegio che, se appare manifesta la infondatezza di rilievi mossi alla stregua dell'art. 97 della costituzione, diversamente deve dedursi con riguardo all'art. 3 della medesima costituzione, anche in relazione al vizio avanzato con il quinto motivo di ricorso. Mentre d'ufficio ci si muove con riguardo agli artt. 117 e 118 della stessa costituzione.

5.2 Si rileva, al riguardo che, con il provvedimento impugnato, l'amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza del ricorrente Saporì Carlo dall'assegnazione di un alloggio in Milano, con effetto della perdita del requisito per l'assegnazione previsto dall'art. 2, primo comma, lett. d), della menzionata legge regionale n. 91/1983, il quale dispone che può concorrere all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica «chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località, che consentano un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 con-

cernente «Disciplina delle locazioni di immobili urbani e successive modificazioni e integrazioni, di un alloggio adeguato con condizioni medie abitative, come definite al successivo secondo comma; l'ammontare di tale canone di locazione è determinato dal comune in sede di indizione del bando di concorso in conformità ai coefficienti di cui al successivo secondo comma».

5.3 Ma esaminata la vicenda alla luce della deliberazione CIPE 13 marzo 1995, la sezione ritiene di dover proporre, come premesso, questione di costituzionalità nei limiti della citata norma regionale, la quale estromette, appunto, dall'alloggio soggetti che, indipendentemente dal reddito complessivo di cui godono, siano titolari, in qualsiasi località del territorio nazionale esterna all'ambito territoriale a cui si riferisce il bando, di immobili da cui sia ricavabile un reddito pari al canone di locazione di un alloggio adeguato alle loro esigenze abitative.

5.3.1. Invero, con riferimento agli artt. 117 e 118 cost., appare non manifestatamente infondato il dubbio sulla conformità della legge regionale rispetto ai criteri generali fissati dallo Stato. La deliberazione CIPE di cui sopra (in Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122), adottata ai sensi dell'art. 88 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 475, prende in considerazione, infatti, soltanto la «mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare» (art. 3.1 lett. c) e non su qualunque alloggio, dovunque si trovi, o su qualunque immobile.

5.3.2. In riferimento poi all'art. 3 cost., appare di dubbia legittimità costituzionale la citata norma regionale, in quanto, posto un limite di reddito come indice dello stato di bisogno per l'ammissione a certe prestazioni sociali, dovrebbe essere del tutto irrilevante il riferimento alla natura e alla provenienza del reddito. In base a tale principio è stato giudicato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 cost., l'art. 43, comma 2, l. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del genitore «a carico» non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliva un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari, diverso da quello imposto per l'ipotesi di redditi provenienti solo da pensione (Corte Cost. 14 gennaio 1986 n. 8).

5.3.3. Se, inoltre, si ritenesse giustificato attribuire un'automata rilevanza al patrimonio da cui il reddito deriva, apparirebbe ancora di dubbia legittimità costituzionale la norma regionale in esame, in quanto essa prende in considerazione soltanto i diritti reali su immobili e non altra componente del patrimonio, come, ad esempio, depositi bancari, titoli azionari e obbligazioni, ecc., mentre la citata deliberazione del CIPE, ai fini del limite di reddito, equipara tutte le fonti di reddito, ad eccezione del lavoro dipendente, per cui prevede un abbattimento del 40% richiamando l'art. 21, primo comma, della legge 457 del 5 agosto 1978, sostituito dall'art. 2 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9.

5.3.4. Infine la legge regionale appare di dubbia costituzionalità, ancora in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui continua a rinviare, per l'ammontare del reddito da immobili ritenuto sufficiente ad assicurare un'adeguata sistemazione abitativa, alla legge statale sull'equo canone, sostanzialmente superata dall'introduzione dei c.d. patti in deroga (art. 11 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

Tanto annotato e come premesso, per la decisione del ricorso non può perciò prescindersi dalla pronuncia sulla questione di legittimità della norma regionale su cui si fonda il provvedimento impugnato; conseguentemente si devono rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87.

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sez. I – dichiara rilevante e non manifestatamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d), e dell'art. 22, primo comma, lett. e), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91.

Sospende il giudizio;

Dispone che, a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della Giunta della Regione Lombardia e sia comunicata al presidente del Consiglio Regionale.

Il presidente: Giovanni Vacirca

